

CS Investment Funds 11

Fondo d'investimento di diritto lussemburghese

Prospetto informativo
14 febbraio 2020

Indice

1.	Indicazioni per i futuri investitori	3
2.	CS Investment Funds 11 – Riepilogo delle classi di quote ⁽¹⁾	4
3.	Il fondo.....	8
4.	Politica d'investimento.....	8
5.	Partecipazione a CS Investment Funds 11	9
i.	Informazioni generali relative alle quote.....	9
ii.	Sottoscrizione delle quote	11
iii.	Rimborso delle quote	11
iv.	Conversione delle quote	12
v.	Sospensione della sottoscrizione, del rimborso, della conversione di quote e del calcolo del valore patrimoniale netto	12
vi.	Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro.....	12
vii.	Market timing.....	13
viii.	Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di quote	13
6.	Limiti per gli investimenti	13
7.	Fattori di rischio	16
8.	Valore patrimoniale netto.....	25
9.	Spese e imposte	26
10.	Esercizio contabile.....	27
11.	Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale.....	27
12.	Durata del fondo, liquidazione e fusione.....	27
13.	Informazioni per i titolari delle quote	27
14.	Società di gestione	27
15.	Gestore e subgestore degli investimenti	28
16.	Banca depositaria	28
17.	Amministrazione centrale	29
18.	Informazioni regolamentari.....	29
19.	Politica di protezione dei dati.....	31
20.	Aspetti regolamentari e fiscali specifici	31
21.	Principali soggetti	34
22.	Comparti.....	34
	Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund	35

1. Indicazioni per i futuri investitori

Il presente prospetto informativo ("prospetto") è valido solo se accompagnato dalle ultime informazioni chiave per gli investitori ("informazioni chiave per gli investitori"), dall'ultimo bilancio annuale nonché dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente all'ultimo bilancio annuale. Tali documenti formano parte integrante del presente prospetto. Ai potenziali investitori devono essere fornite le ultime informazioni chiave in tempo utile prima di aderire alla proposta di sottoscrizione di quote del CS Investment Funds 11 (di seguito il "fondo"). Questo prospetto non costituisce una offerta o una sollecitazione per la sottoscrizione delle quote (le "quote") del fondo da parte di alcuno in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non è consentita dalla legge o in cui la persona che effettua tale offerta o sollecitazione non è qualificata in tal senso o a qualsiasi persona nei cui confronti non è consentito dalla legge effettuare tale offerta o sollecitazione.

Le informazioni non contenute nel prospetto o nei documenti di pubblica consultazione in esso menzionati devono essere considerate come non autorizzate e nessuno vi deve fare affidamento.

Si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, requisiti legali ed eventuali restrizioni sui cambi o controlli valutari cui possono essere soggetti ai sensi delle disposizioni legali del Paese di cittadinanza, residenza o domicilio in caso di sottoscrizione, detenzione, conversione, rimborso o cessione delle quote. Ulteriori considerazioni di natura fiscale sono illustrate nel capitolo 9, "Spese e imposte". Ulteriori considerazioni di natura fiscale sono illustrate nel capitolo 9, "Spese e imposte".

In caso di dubbi circa il contenuto del presente prospetto, i potenziali investitori devono rivolgersi alla propria banca, broker, consulente legale, consulente contabile o altro consulente finanziario indipendente.

Il presente prospetto è redatto in inglese e può essere tradotto in altre lingue. In caso di discordanze tra il testo in inglese e la versione in un'altra lingua, prevale la formulazione in lingua inglese, salvo quanto diversamente disposto dalla legislazione in vigore nella giurisdizione in cui le quote sono vendute.

Si invitano gli investitori a leggere con attenzione la descrizione dei rischi contenuta nel capitolo 7, "Fattori di rischio", prima di effettuare allocazioni nel fondo.

Alcune delle classi di quote possono essere quotate alla borsa di Lussemburgo.

Le quote del fondo non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 (la "legge del 1933") o di eventuali leggi in materia di titoli di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. Il fondo non è stato e non sarà registrato ai sensi dell'United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche né di altre leggi federali statunitensi. Le quote dei comparti descritti nel presente prospetto informativo non possono pertanto essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, a meno che l'offerta o la vendita non sia consentita da un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dalla legge del 1933.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha deciso inoltre che le quote non devono essere offerte né vendute, direttamente o indirettamente, a eventuali aventi diritto economico ultimi che costituiscono U.S. person. In quanto tali, le quote non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente a una "U.S. person" o a vantaggio di quest'ultima, dove il termine "U.S. person" è definito come e include (i) una "United States person" secondo quanto indicato nella sezione 7701(a)(30) dell'U.S. Internal Revenue Code del 1986 e delle successive modifiche (il "Codice"), (ii) una "U.S. person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S del Securities Act del 1933 e delle successive modifiche, (iii) una persona "negli Stati Uniti" secondo la definizione contenuta nella Rule 202(a)(30)-1 ai sensi dell'U.S. Investment Advisers Act del 1940 e delle relative modifiche o (iv) una persona che è una "Non-United States Person" secondo la definizione attribuita a questo termine nella U.S. Commodities Futures Trading Commission Rule 4.7.

Non è stata presentata né sarà presentata in futuro alcuna domanda, né è stata o sarà richiesta alcuna registrazione da parte della società di gestione, nei confronti o da parte di qualsiasi autorità governativa o regolamentare indiana in relazione con la pubblicizzazione, l'offerta, la distribuzione o la vendita delle quote in India o dall'India, né la società di gestione è intenzionata a pubblicizzare, offrire, distribuire o vendere le quote a persone residenti in India o lo farà effettivamente in futuro. Nel

rispetto di un numero ristretto di eccezioni, le quote non possono essere acquistate da persone residenti in India e l'acquisto delle quote da parte di queste persone è soggetto a restrizioni legali e regolamentari. Le persone che possono entrare in possesso del presente prospetto informativo o di qualsiasi quota sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle. La società di gestione (come designata di seguito) non è autorizzata a rivelare alcuna informazione riservata in merito agli investitori, a meno che non sia tenuta a farlo in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili.

Credit Suisse Fund Management S.A. è esentata dal requisito della detenzione di un'Australian Financial Services Licence ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth.) ("Atto") con riferimento ai servizi finanziari forniti a clienti "wholesale" australiani (secondo il significato contenuto nella sezione 761G dell'Atto). Credit Suisse Fund Management S.A. è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo, secondo leggi straniere che differiscono da quelle australiane.

Ai singoli comparti possono trovare applicazione disposizioni particolari, come specificato nel capitolo 22, "Comparti".

2. CS Investment Funds 11 – Riepilogo delle classi di quote ⁽¹⁾

Comparto <i>(moneta di riferimento)</i>		Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo DIS quote ⁽²⁾	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione max di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max di gestione (annua) ⁽³⁾	La commissione max di copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁰⁾
Credit Suisse Italy Equity Fund (EUR)	(Lux)	A	EUR	n/a	DIS	2.00%	5.00%	n/a	1.92%	n/a
		AH ⁽⁶⁾	⁽⁶⁾	n/a	DIS	2.00%	5.00%	n/a	1.92%	0.10%
		B	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.92%	n/a
		BH ⁽⁶⁾	⁽⁶⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.92%	0.10%
		CA ⁽⁹⁾	EUR	n/a	DIS	2.00%	n/a	0.70%	1.92%	n/a
		CAH ⁽⁶⁾⁽⁹⁾	⁽⁶⁾	n/a	DIS	2.00%	n/a	0.70%	1.92%	0.10%
		CB ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.92%	n/a
		CBH ⁽⁶⁾⁽⁹⁾	⁽⁶⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.92%	0.10%
		DA ⁽⁴⁾	EUR	n/a	DIS	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a
		DAH ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	⁽⁶⁾	n/a	DIS	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁶⁾	0.10%
		DB ⁽⁴⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a
		DBH ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	⁽⁶⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁶⁾	0.10%
		EA ⁽⁷⁾	EUR	n/a	DIS	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	n/a
		EAH ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	⁽⁶⁾	n/a	DIS	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
		EB ⁽⁷⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	n/a
		EBH ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	⁽⁶⁾	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
		IA	EUR	500,000	DIS	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	n/a
		IAH ⁽⁶⁾	⁽⁶⁾	-	DIS	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
		IA25	EUR	25,000,000	DIS	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	n/a
		IAH25 ⁽⁶⁾	⁽⁶⁾	-	DIS	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	0.10%
		IB	EUR	500,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	n/a
		IBH ⁽⁶⁾	⁽⁶⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
		IBH ⁽⁶⁾	CHF	500,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
		IBH ⁽⁶⁾	USD	500,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%

Comparto (moneta di riferimento)	Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo DIS quote ⁽²⁾	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione max di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max di gestione (annua) ⁽³⁾	La commissione max di copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁰⁾
	IB25	EUR	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	n/a
	IBH25 ⁽⁶⁾	⁽⁶⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	0.10%
	MA ⁽⁷⁾	EUR	25,000,000	DIS	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	n/a
	MAH ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	⁽⁶⁾	-	DIS	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	0.10%
	MB ⁽⁷⁾	EUR	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	n/a
	MBH ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	⁽⁶⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	0.10%
	UA ⁽⁸⁾	EUR	n/a	DIS	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	UAH ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁶⁾	n/a	DIS	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	UB ⁽⁸⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	UBH ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁶⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%

Comparto (moneta di riferimento)	Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo DIS quote ⁽²⁾	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione max di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max di gestione (annua) ⁽³⁾	La commissione max di copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁰⁾

(1) Il presente riepilogo delle classi di quote non esime dalla lettura del prospetto informativo.

(2) ACC = ad accumulazione / DIS = a distribuzione

(3) La commissione di gestione applicata è pubblicata su base annuale o semestrale.

(4) Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate unicamente dagli investitori che hanno stipulato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale, come definito dalla società di gestione, con una società affiliata del Credit Suisse Group AG. Previa consenso della società di gestione, le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere tuttavia acquistate anche da investitori istituzionali che hanno stipulato un mandato di consulenza o un altro accordo analogo, come definito dalla società di gestione, con una società affiliata del Credit Suisse Group AG.

(5) Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH non sono soggette al pagamento di una commissione di gestione bensì soltanto di una commissione forfettaria per il servizio di gestione, dovuta alla società di gestione, che copre tutte le commissioni e le spese ad eccezione delle commissioni dovute alla banca depositaria, pari almeno allo 0,03 per cento annuo, ma non superiori allo 0,10 per cento annuo.

(6) La società di gestione può decidere in qualsiasi momento l'emissione di quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH in qualsiasi altra moneta convertibile, stabilendone anche il prezzo iniziale di emissione. Prima di inoltrare richieste di sottoscrizione, i titolari delle quote devono informarsi presso gli agenti menzionati nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote" per sapere se nel frattempo sono state emesse quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH in altre monete.
Per ciascuna classe di quote AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH, il rischio di cambio legato a un generale deprezzamento della moneta di riferimento del relativo comparto nei confronti della moneta alternativa della classe di quote è notevolmente ridotto grazie alla copertura del valore patrimoniale netto della classe di quote AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH mediante operazioni a termine in cambi. Il valore patrimoniale netto delle quote di queste classi con moneta alternativa non si evolve allo stesso modo di quello delle classi di quote emesse nella moneta di riferimento.

(7) Le quote di classe EA, EAH, EB, EBH, MA, MAH, MB e MBH possono essere acquistate unicamente da investitori istituzionali.

(8) Le azioni di classe UA, UAH, UB e UBH sono riservate esclusivamente agli investitori che sottoscrivono quote di queste classi tramite un intermediario finanziario residente nel Regno Unito o in Olanda o che hanno stipulato un accordo scritto con un intermediario finanziario che offre esplicitamente l'acquisto di classi esenti da commissione di portafoglio, o che sottoscrivono quote di tale classe in base a un accordo scritto di

gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale indipendente che svolge la propria attività nello Spazio economico europeo, in America Latina o in Medio Oriente e la cui condotta è disciplinata da un'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari riconosciuta presso la loro sede.

- (9) Le quote di classe CA, CAH, CB e CBH possono essere distribuite in Italia tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari domiciliati in Italia.
- (10) La commissione di copertura del rischio di cambio effettivamente applicata è indicata nel bilancio annuale e nella relazione semestrale.

3. Il fondo

CS Investment Funds 11 è stato costituito come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari in forma di fondo comune ("*fonds commun de placement*") assoggettato alla parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "legge del 17 dicembre 2010") che recepisce la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. Il fondo è gestito da Credit Suisse Fund Management S.A. (la "società di gestione") ai sensi del regolamento di gestione del fondo (il "regolamento di gestione").

Il fondo è stato istituito in origine con il nome di CS Equity Fund ed è stato ridenominato in Credis Equity Fund il 14 aprile 1994, in Credit Suisse Equity Fund (Lux) il 1° settembre 1997 e in CS Investment Funds 11 il 16 gennaio 2015.

Il patrimonio del fondo è separato dal patrimonio della società di gestione e non risponde pertanto per le obbligazioni in capo alla società di gestione. Il fondo consta di un patrimonio indiviso e gli investitori (i "titolari delle quote") dispongono di uguali diritti di comproprietà indivisa su tutti i valori patrimoniali del fondo, in proporzione al numero di quote da loro detenute e al valore patrimoniale netto ("valore patrimoniale netto") delle stesse. Tali diritti sono rappresentati dalle quote emesse dalla società di gestione. Il regolamento di gestione del fondo non prevede assemblee dei titolari delle quote.

Il regolamento di gestione è stato originariamente approvato in data 6 settembre 1993. Esso può essere modificato dalla società di gestione, con l'approvazione della banca depositaria ("banca depositaria"). Tutte le modifiche saranno annunciate secondo quanto stabilito al capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote", e saranno depositate nel registro di commercio e delle società (Registre de Commerce et des Sociétés). Il regolamento di gestione è stato modificato l'ultima volta il 16 gennaio 2015. Queste ultime modifiche del regolamento di gestione sono state pubblicate con avviso di deposito sul Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") il 26 febbraio 2015. Il regolamento di gestione è depositato nella sua forma coordinata legalmente vincolante per la pubblica consultazione presso il registro di commercio e delle società.

Il regolamento di gestione disciplina i rapporti tra la società di gestione, la banca depositaria e i titolari delle quote, come descritto nel presente prospetto informativo. La sottoscrizione o l'acquisto delle quote comporta l'accettazione del regolamento di gestione (comprese le relative spiegazioni complementari) da parte dei titolari delle quote.

Il fondo ha una struttura multicompartmento ("ad ombrello") ed è pertanto composto da almeno un comparto (ciascuno di essi indicato come un "comparto"). Ciascun comparto rappresenta un portafoglio con proprie attività e passività, e viene considerato come un'entità separata in relazione ai titolari delle quote e ai terzi. I diritti degli investitori e dei creditori nei confronti di un comparto, o i diritti connessi alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione di un comparto sono limitati ai valori patrimoniali di tale comparto. Nessun comparto risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni di un altro comparto.

La società di gestione può costituire in qualsiasi momento nuovi comparti, con quote aventi caratteristiche simili a quelle delle quote dei comparti già esistenti. La società di gestione può creare ed emettere in qualsiasi momento una nuova classe di quote ("classe di quote") o tipo di quote per un comparto. In caso di costituzione di un nuovo comparto o di creazione di una nuova classe o tipo di quote da parte della società di gestione, i relativi dettagli saranno inseriti nel presente prospetto informativo. Le nuove classi o tipi di quote possono avere caratteristiche diverse da quelle già esistenti.

Le caratteristiche di ciascuna eventuale classe di quote sono descritte nel presente prospetto informativo, in particolare nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", e nel capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 11".

I singoli comparti sono contraddistinti con i nomi indicati nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote" e nel capitolo 22, "Comparti". I dati relativi alle performance delle singole classi di quote dei comparti sono riportati nelle informazioni chiave per gli investitori.

4. Politica d'investimento

L'obiettivo principale del fondo è offrire ai titolari delle quote la possibilità di investire in portafogli gestiti in modo professionale. Il patrimonio dei comparti viene investito, nel rispetto del principio della ripartizione del rischio, in valori mobiliari e altri investimenti consentiti dall'articolo 41 della

legge del 17 dicembre 2010. L'obiettivo e la politica d'investimento dei singoli comparti sono descritti al capitolo 22, "Comparti". Gli investimenti dei singoli comparti sono effettuati nel rispetto dei limiti per gli investimenti stabiliti dalla legge del 17 dicembre 2010 e riportati nel capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", del presente prospetto informativo.

L'obiettivo d'investimento di ciascun comparto è la massimizzazione della crescita di valore del patrimonio investito. A tal fine, la società di gestione assume un commisurato livello di rischio. In considerazione delle fluttuazioni dei mercati e degli altri rischi (cfr. capitolo 7, "Fattori di rischio"), non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo d'investimento per i rispettivi comparti. Il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori possono non recuperare il valore dell'investimento iniziale.

Moneta di riferimento

La moneta di riferimento è la moneta in cui vengono calcolati il valore patrimoniale netto e la performance dei comparti ("moneta di riferimento"). La moneta di riferimento dei comparti rilevanti è indicata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Attività liquide

I comparti possono detenere in via accessoria attività liquide, sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituzioni finanziarie di prim'ordine e strumenti del mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili.

Ciascun comparto può inoltre detenere in via accessoria quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CEE, che a loro volta investono in depositi vincolati a breve termine e strumenti del mercato monetario e il cui rendimento sia comparabile a quello di investimenti diretti in depositi vincolati e strumenti del mercato monetario. Assieme a qualsiasi investimento in organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o in altri organismi d'investimento collettivo, questi investimenti non devono superare il 10 per cento del patrimonio netto totale di un comparto.

Operazioni di prestito titoli

Nel rispetto dei limiti per gli investimenti più avanti stabiliti, i comparti possono effettuare di volta in volta operazioni di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Le operazioni di prestito titoli sono operazioni in cui un prestatore trasferisce titoli a un prestatario subordinatamente all'impegno secondo cui quest'ultimo restituirà titoli o strumenti equivalenti in una data futura o quando gli verrà richiesto dal creditore; questa operazione è considerata come un'operazione di prestito titoli per la parte che trasferisce i titoli o gli strumenti e come una presa a prestito di titoli per la controparte alla quale tali titoli o strumenti vengono trasferiti. Le operazioni di prestito titoli comportano un trasferimento al prestatario della proprietà dei titoli in questione. Di conseguenza, questi titoli non sono più soggetti alla custodia e alla sorveglianza da parte della banca depositaria. Al contrario, eventuali garanzie trasferite in virtù di un accordo di trasferimento titoli verrebbero assoggettate alla custodia e alla vigilanza usuali da parte della banca depositaria del fondo.

I comparti possono stipulare operazioni di prestito titoli unicamente in relazione a valori patrimoniali idonei ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 che rientrano nelle rispettive politiche d'investimento.

Per quanto concerne i proventi delle operazioni di prestito titoli, il reddito generato da queste operazioni è accreditato al 60 per cento ai comparti partecipanti e al 40 per cento alla controparte (principal) nell'operazione di prestito titoli.

L'entità legale che opera quale controparte (principal) per le operazioni di prestito titoli per conto dei comparti è Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG.

Credit Suisse AG La società di gestione non riceve alcun reddito delle operazioni di securities lending.

La percentuale del patrimonio detenuto da un comparto che può essere soggetta a operazioni di prestito titoli dovrebbe essere compresa generalmente tra lo 0 e il 30 per cento del valore patrimoniale netto di questo comparto. Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", questa percentuale può essere aumentata sino a un massimo del 100 per cento del valore patrimoniale netto di questo comparto, in funzione di circostanze di mercato fra cui ad esempio il tipo e la quantità di titoli trasferibili rilevanti detenuti all'interno di un comparto e la domanda del mercato di questi titoli in un dato momento.

Il comparto assicura che il volume delle operazioni di prestito titoli venga mantenuto a un livello appropriato o di essere autorizzato a richiedere il

rendimento dei titoli prestati in modo da consentirgli in qualsiasi momento di onorare i propri obblighi di rimborso. Le controparti nelle tecniche di gestione efficiente del portafoglio dovrebbero essere sottoposte a regole di supervisione prudenziale previste dalla CSSF equivalenti a quelle prescritte dal diritto UE.

L'esposizione al rischio di controparte risultante dalle operazioni di prestito titoli e quella derivante dal ricorso a strumenti finanziari derivati OTC dovrebbero essere combinate nel calcolo dei limiti per il rischio di controparte previsti ai sensi del capitolo 6.4 a) "Limiti per gli investimenti". Il rischio di controparte può essere trascurato purché il valore della garanzia valutata al prezzo di mercato e tenendo conto di opportuni tagli superi il valore dell'ammontare esposto al rischio. Il comparto non riceve garanzie in contanti.

I comparti assicurano che la loro controparte presti le garanzie sotto forma di titoli compatibili con le disposizioni del diritto lussemburghese applicabili e nel rispetto dei requisiti previsti dalla politica relativa alle garanzie al capitolo 18, "Informazioni regolamentari".

Al valore delle garanzie si applicano opportuni tagli secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione.

Total Return Swap

Un total return swap è un contratto derivato OTC in cui una controparte (il pagatore del total return) trasferisce il risultato economico totale, compresi i redditi da interessi e commissioni, gli utili e le perdite risultanti dai movimenti di prezzo e le perdite su crediti dell'obbligazione di riferimento, a un'altra controparte (il ricevente del total return). I total return swap possono essere coperti (funded) o scoperti (unfunded).

I comparti possono stipulare di volta in volta operazioni di total return swap ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e, ove applicabile, come parte delle rispettive politiche d'investimento, secondo quanto descritto al capitolo 22, "Comparti". I comparti riceveranno il 100% dei redditi generati dai total return swap al netto dei costi, in particolare delle commissioni di transazione e dei costi per le garanzie versati alla controparte dello swap. Nei total return swap non coperti, queste commissioni di transazione sono pagate tipicamente sotto forma di un tasso d'interesse concordato, che può essere fisso oppure variabile. Nei total return swap coperti, il comparto effettuerà un pagamento anticipato del nozionale del total return swap, tipicamente senza ulteriori oneri di transazione periodici. Un total return swap parzialmente coperto abbina le caratteristiche e il profilo di costo dei total return swap coperti e non coperti nelle rispettive proporzioni. I costi delle garanzie assumono tipicamente la forma di un pagamento periodico prefissato, in funzione degli importi e della frequenza di scambio delle garanzie. Informazioni relative ai costi e alle commissioni pagati in questo contesto da ciascun comparto nonché all'identità delle entità a cui questi costi e queste commissioni vengono corrisposti e a qualsiasi relazione che queste possono intrattenere con la società di gestione, se applicabile, sono contenute nei rapporti annuali e semestrali.

I comparti riceveranno garanzie liquide e illiquide per le operazioni in total return swap, secondo la politica relativa alle garanzie del fondo, come illustrato con maggior dettaglio nel capitolo 8, "Informazioni regolamentari". La garanzia ricevuta sarà valutata mark-to-market su base giornaliera, secondo le usanze del settore nonché secondo quanto specificato al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". La garanzia ricevuta verrà adeguata su base giornaliera. La garanzia ricevuta è detenuta in un conto di garanzia separato ed è pertanto separata dagli altri valori patrimoniali del comparto. I comparti possono stipulare TRS unicamente in relazione a valori patrimoniali idonei ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 che rientrano nelle rispettive politiche d'investimento.

I comparti possono effettuare operazioni in total return swap unicamente tramite un'istituzione finanziaria regolamentata di prim'ordine di qualsiasi forma giuridica che possieda un rating creditizio minimo di "investment grade", sia specializzata in questo tipo di operazioni e abbia la propria sede legale in un paese dell'OCSE.

I comparti possono utilizzare total return swap come specificato con maggior dettaglio nel capitolo 22, "Comparti".

Altre operazioni di finanziamento titoli

A parte le operazioni di prestito titoli e i TRS, i comparti non intendono ricorrere ad alcuna ulteriore operazione di finanziamento titoli prevista dal Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e dal regolamento di modifica (UE) n. 648/2012.

Equity linked note

I comparti possono inoltre investire in equity linked note quotate, purché le azioni sottostanti appartengano a società consentite ai sensi della politica d'investimento del rispettivo comparto. Gli investimenti in equity linked note, sommati a quelli in obbligazioni convertibili e con warrant, non possono superare il 15 per cento del patrimonio netto di un comparto. Le azioni sottostanti a queste note sono prese in considerazione ai fini del calcolo della restrizione del 10 per cento ai sensi del capitolo 6, paragrafo 4a), "Limiti per gli investimenti".

Prodotti strutturati (certificati)

Ciascun comparto può investire fino al 15 per cento del suo patrimonio netto in prodotti strutturati (certificati) su basket di azioni e indici azionari, purché sufficientemente liquidi ed emessi da una banca di prim'ordine (o da emittenti che offrono una protezione per gli investitori equivalente a quella fornita dalle banche di prim'ordine). Questi prodotti strutturati devono essere strumenti regolati in contanti che soddisfano l'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010. La valutazione di questi certificati deve inoltre essere effettuata regolarmente e in modo trasparente all'ultimo prezzo quotato in borsa o, se quest'ultimo non riflette il valore di mercato corrente, al prezzo d'acquisto fissato da un market maker indipendente. I prodotti strutturati non devono comportare alcun effetto leva. Per il rispetto del principio della ripartizione del rischio, la composizione dei basket azionari e degli indici azionari deve inoltre essere sufficientemente diversificata. Gli investimenti in questi certificati, unitamente agli investimenti nelle obbligazioni convertibili e con warrant, nonché nelle equity linked note, non possono superare il 25 per cento del patrimonio netto del comparto.

Obbligazioni convertibili e con warrant

Tutti i comparti possono investire fino al 15 per cento del loro patrimonio netto, in qualsiasi moneta e indipendentemente dal Paese di origine dell'emittente, in obbligazioni convertibili e con warrant, a condizione che tali titoli conferiscano il diritto di sottoscrivere le azioni di società in cui il comparto può investire in base alla sua politica d'investimento.

Utilizzo dei derivati

In aggiunta agli investimenti diretti, tutti i comparti possono effettuare operazioni in future e in opzioni nonché operazioni di swap (swap su tassi d'interesse, total return swap) per finalità di copertura, di efficiente gestione del portafoglio e di attuazione della loro strategia d'investimento, nel rispetto dei limiti d'investimento stabiliti nel prospetto informativo. I comparti possono inoltre gestire attivamente la loro esposizione valutaria mediante future in cambi e operazioni di swap.

Investimenti incrociati tra comparti del fondo

I comparti del fondo possono, alle condizioni prescritte dalla legge del 17 dicembre 2010 e in particolare dall'articolo 41, sottoscrivere, acquistare e/o detenere titoli da emettere o già emessi da uno o più comparti del fondo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il comparto obiettivo non investe a sua volta nel comparto investito in questo comparto obiettivo;
- non più del 10 per cento del patrimonio del comparto obiettivo di cui è prevista l'acquisizione può essere investito complessivamente in quote di altri comparti obiettivo del fondo;
- se esistono, i diritti di voto legati ai titoli in questione sono sospesi per la durata di detenzione di questi ultimi da parte del comparto in questione, senza pregiudizio per l'esecuzione appropriata nei conti e nei rapporti periodici;
- in qualsiasi eventualità e per la durata in cui tali titoli sono detenuti dal fondo, il loro valore non viene preso in considerazione ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto del fondo allo scopo di verificare il limite di capitale netto prescritto dalla legge del 17 dicembre 2010.

Il patrimonio di ciascun comparto è soggetto alle normali oscillazioni di prezzo e non vi è alcuna garanzia che ciascun comparto consegua l'obiettivo d'investimento indicato.

5. Partecipazione a CS Investment Funds 11 i. Informazioni generali relative alle quote

Ciascun comparto può emettere quote di classe A, AH, B, BH, CA, CAH, CB, CBH, DA, DAH, DB, DBH, EA, EAH, EB, EBH, IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MAH, MB, MBH, UA, UAH, UB o

UBH. Le classi di quote emesse all'interno di ciascun comparto, con le relative spese e commissioni di vendita e la moneta di riferimento, sono specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Non si applica alcuna commissione di rimborso.

Alcune altre commissioni, oneri e spese sono inoltre a carico del patrimonio del comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 9, "Spese e imposte".

Le quote sono emesse in forma registrata o smaterializzata. La società di gestione può decidere a propria discrezione se emettere o meno certificati relativi alle quote registrate, a meno che l'emissione di certificati non venga espressamente richiesta da parte della persona iscritta nel registro.

Le quote che compongono queste classi di quote possono essere ad accumulazione o a distribuzione.

Quote ad accumulazione

Le classi B, BH, CB, CBH, DB, DBH, EB, EBH, IB, IBH, IB25, IBH25, MB, MBH, UB e UBH sono quote ad accumulazione. Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle quote ad accumulazione sono contenuti nel capitolo 11, "Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale".

Quote a distribuzione

Le quote di classe A, AH, CA, CAH, DA, DAH, EA, EAH, IA, IAH, IA25, IAH25, MA, MAH, UA e UAH sono quote a distribuzione. Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle quote a distribuzione sono contenuti nel capitolo 11, "Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale".

Classi di quote dedicate a particolari tipi di investitori

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate unicamente dagli investitori che hanno stipulato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale, come definito dalla società di gestione, con una società affiliata del Credit Suisse Group AG. Inoltre, con il consenso preliminare della società di gestione, le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate anche da investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010) che hanno stipulato un contratto di consulenza o un altro accordo analogo, come definito dalla società di gestione, con una società affiliata del Credit Suisse Group AG.

Se è stato rescisso un mandato di gestione patrimoniale discrezionale o di consulenza o un altro accordo analogo, come definito dalla società di gestione, le quote di classe DA, DAH, DB e DBH detenute dal titolare delle quote in quella data devono essere convertite automaticamente o, su richiesta dell'investitore, convertite in un'altra classe di quote secondo le direttive dell'investitore. Inoltre, le quote di classe DA, DAH, DB e DBH non sono trasferibili senza l'approvazione della società di gestione. Le quote di classe DB non sono soggette a una commissione di gestione o di emissione, bensì unicamente a una commissione forfettaria per il servizio di gestione, pagabile alla società di gestione, che copre tutte le spese e le commissioni ad eccezione di quelle dovute alla banca depositaria.

Le quote di classe EA, EAH, EB e EBH possono essere acquistate unicamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010. Le quote di classe EA, EAH, EB e EBH beneficiano di commissioni di gestione e spese di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe MA, MAH, MB e MBH possono essere acquisite solo da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010. Le quote di classe MA, MAH, MB e MBH sono soggette a un investimento minimo iniziale e a un importo di detenzione minimo e beneficia di commissioni di gestione e spese di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le azioni di classe UA, UAH, UB e UBH sono riservate esclusivamente agli investitori che sottoscrivono quote di queste classi tramite un intermediario finanziario residente nel Regno Unito o in Olanda o che hanno stipulato un accordo scritto con un intermediario finanziario che offre esplicitamente l'acquisto di classi esenti da commissione di portafoglio, o che sottoscrivono quote di tale classe in base a un accordo scritto di gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale indipendente che svolge la propria attività nello Spazio economico europeo, in America Latina o in Medio Oriente e la cui condotta è disciplinata da un'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari riconosciuta presso la loro sede.

Le quote di classe UA, UAH, UB e UBH sono soggette a commissioni di vendita e beneficiano di commissioni di gestione ridotte, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe CA, CAH, CB e CBH possono essere distribuite in Italia tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari domiciliati in Italia. Dove non è applicabile una commissione di vendita, questi tipi di classi di quote sono soggetti a una commissione di gestione e a una commissione aggiuntiva di distribuzione, secondo quanto specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Posizione minima

Le quote di classe IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MAH, MB e MBH sono soggette a un investimento minimo iniziale e a un importo di detenzione minimo e beneficiano di commissioni di gestione e di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Classi di quote con copertura

A seconda dei comparti, le quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH sono emesse in una o più monete, come descritto nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Allo scopo di ridurre il rischio di un deprezzamento generale della moneta di riferimento del comparto nei confronti della moneta alternativa delle classi di quote AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH, il valore patrimoniale netto delle relative classi di quote AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH, calcolato nella moneta di riferimento del comparto, viene coperta nei confronti della moneta alternativa delle classi di quote AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH attraverso l'utilizzo di operazioni in cambi.

Lo scopo di questo approccio è di replicare, nella misura del possibile, la performance della classe di quote nella moneta di riferimento del comparto, al netto di qualsiasi costo di copertura. Con questo approccio, il rischio di cambio delle monete d'investimento (ad eccezione di quella di riferimento) nei confronti della moneta alternativa non sarà coperto o sarà coperto solo parzialmente. Si invitano gli investitori a tenere presente che la copertura valutaria non è mai perfetta; essa mira a ridurre gli effetti dei movimenti di cambio su una specifica classe di quote, ma non è in grado di eliminarli completamente.

Le operazioni di cambio in relazione con la copertura della classe di quote possono essere effettuate da Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, un'affiliata del Credit Suisse Group, in veste di agente di copertura del rischio di cambio ai fini delle attività di copertura del rischio di cambio, compresa la determinazione delle posizioni di copertura appropriate e del collocamento di operazioni su cambi (l'"agente di copertura del rischio di cambio").

Le classi di quote coperte presentano un costo supplementare, come specificato al capitolo 9, "Spese e imposte", paragrafo ii, "Spese".

Le quote di classe AH e BH sono soggette alle commissioni di gestione e di vendita secondo quanto specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH e MBH sono soggette a un investimento minimo iniziale e a un importo di detenzione minimo e beneficiano di commissioni di gestione e di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe EAH ed EHB sono soggette alle commissioni di gestione e di vendita specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe UAH e UBH sono soggette alle commissioni di gestione e di vendita specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe CAH e CBH sono soggette alle commissioni di gestione e di distribuzione specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Non sono applicabili commissioni di vendita.

Il valore patrimoniale netto delle quote di queste classi di quote alternative non si evolve allo stesso modo di quello delle classi di quote emesse nella moneta di riferimento.

Prezzo di emissione

Salvo diversamente stabilito dalla società di gestione, il prezzo di emissione iniziale delle quote di classe A, AH, B, BH, CA, CAH, CB, CBH, UA, UB, UAH e UBH ammonta a EUR 100, CHF 100, USD 100, RON 100, PLN 100, GBP 100, CZK 1000 e/o HUF 10 000, quello delle quote di classe DA, DAH, DB, DBH, EA, EAH, EB, EBH, IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH,

IB25, IBH25, MA, MAH, MB e MBH a EUR 1000, CHF 1000, USD 1000 e/o GBP 1000, a seconda della denominazione della moneta della classe di quote del rispettivo comparto e delle sue caratteristiche.

Dopo l'offerta iniziale le quote possono essere sottoscritte al valore patrimoniale netto applicabile.

La società di gestione può decidere in qualsiasi momento in merito all'emissione di classi di quote in qualsiasi ulteriore moneta liberamente convertibile a un prezzo di emissione iniziale da essa stabilito.

Salvo nel caso di classi di quote alternative, le classi di quote devono essere denominate nella moneta di riferimento del comparto a cui si riferiscono (come specificato nel capitolo 22, "Comparti", e nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote").

A discrezione dell'amministrazione centrale, gli investitori possono pagare l'importo della sottoscrizione delle quote in una moneta convertibile diversa dalla moneta di denominazione della relativa classe. Tale importo della sottoscrizione, una volta confermata la ricezione da parte della banca depositaria, viene automaticamente convertito dalla banca depositaria nella moneta di denominazione delle relative quote. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 5, punto ii, "Sottoscrizione delle quote".

La società di gestione può emettere in qualsiasi momento nuove classi di quote per un comparto, che possono essere denominate in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del comparto ("classe di quote in moneta alternativa"). L'emissione di ciascuna classe di quote in altra moneta o in moneta alternativa sarà pubblicata al capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". La società di gestione può effettuare operazioni a termine in cambi per conto e con oneri a carico di una classe in moneta alternativa, al fine di limitare le oscillazioni di prezzo nella moneta alternativa. Il raggiungimento dell'obiettivo di copertura non può tuttavia essere garantito.

Il valore patrimoniale netto delle quote di queste classi di quote in moneta alternativa non si evolve allo stesso modo di quello delle classi di quote emesse nella moneta di riferimento.

Nel caso dei comparti con classi di quote in moneta alternativa, le operazioni di copertura del rischio di cambio per una classe di quote possono, in casi eccezionali, avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto delle altre classi di quote.

Le quote possono essere detenute in depositi collettivi presso depositari. In tal caso i titolari delle quote ricevono dal depositario da loro scelto (ad es. la loro banca o il loro broker) una conferma di deposito relativa alle quote. Le quote possono anche essere detenute dai titolari direttamente in un conto sul registro dei titolari delle quote. Tali titolari di quote sono registrati presso l'amministrazione centrale. Le quote detenute presso un depositario possono essere trasferite su un conto dei titolari delle quote presso l'amministrazione centrale, oppure su un conto di un altro depositario riconosciuto dalla società di gestione o presso un'istituzione che partecipa a sistemi di clearing di titoli e fondi. Viceversa, le quote detenute su un conto dei titolari presso l'amministrazione centrale possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto presso un depositario.

ii. Sottoscrizione delle quote

Le quote possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno lavorativo bancario di apertura per le banche in Lussemburgo (di seguito indicato come un "giorno lavorativo bancario"; fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di sottoscrizione), come descritto più dettagliatamente al capitolo 22, "Comparti", al valore patrimoniale netto unitario della rispettiva classe di quote del comparto, calcolato alla data definita come giorno di valutazione ("giorno di valutazione"; come da definizione e metodo di calcolo descritti nel capitolo 8, "Valore patrimoniale netto"), maggiorato delle commissioni di sottoscrizione applicabili e delle eventuali imposte. L'aliquota massima della commissione di sottoscrizione relativa alle quote del fondo è indicata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le richieste di sottoscrizione vengono eseguite come specificato al capitolo 22, "Comparti", per il comparto in questione. Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo tale orario limite vengono considerate come pervenute prima dell'orario limite del giorno lavorativo bancario seguente.

Il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni deve pervenire entro il periodo di tempo indicato nel capitolo 22, "Comparti" per il comparto in questione.

Le commissioni dovute per la sottoscrizione delle quote vanno a favore delle banche e delle altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle quote. Saranno inoltre addebitate all'investitore le eventuali imposte dovute in relazione alla sottoscrizione delle quote. L'importo della sottoscrizione deve essere pagato nella moneta di denominazione delle

relative quote o, se richiesto dall'investitore e accettato in via discrezionale dalla società di gestione, in un'altra moneta convertibile. Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario sul conto della banca depositaria indicato sul formulario della sottoscrizione.

Nell'interesse dei titolari delle quote, la società di gestione può accettare valori mobiliari e altri valori patrimoniali indicati nella parte I della legge del 17 dicembre 2010, in pagamento della sottoscrizione ("conferimento in natura"), a condizione che i valori patrimoniali e mobiliari offerti siano conformi alla politica d'investimento e rispettino i limiti per gli investimenti del corrispondente comparto. Tutti gli acquisti di quote mediante conferimento in natura sono soggetti a una relazione di valutazione effettuata dal revisore contabile del fondo. La società di gestione può rifiutare a sua discrezione in tutto o in parte i valori mobiliari e patrimoniali conferiti, senza motivare la propria decisione. Tutti i costi relativi ai suddetti conferimenti in natura (compresi i costi della relazione di valutazione, le commissioni di intermediazione, le spese, le commissioni, ecc.) sono a carico degli investitori.

L'emissione delle quote da parte del fondo viene effettuata alla ricezione del prezzo di emissione da parte della banca depositaria con buona data valuta. Fatto salvo quanto precede, la società di gestione può decidere a sua discrezione di accettare una richiesta di sottoscrizione solo alla ricezione dei fondi da parte della banca depositaria.

Se il pagamento è effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle quote, per la sottoscrizione delle quote viene utilizzato il ricavo della conversione della moneta di pagamento nella moneta di denominazione, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Il requisito di posizione minima (come importo o come numero di quote) di un investitore in una particolare classe di quote è indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", se applicabile. In casi specifici, la società di gestione può, in via discrezionale, esonerare da tale requisito dell'investimento minimo iniziale e dell'importo di detenzione minimo.

È permessa la sottoscrizione o il rimborso di frazioni di quote fino alla terza cifra decimale. Le frazioni di quote attribuiscono al titolare diritti proporzionali in relazione a tali quote. Le istituzioni di clearing potrebbero non essere in grado di trattare le frazioni di quote. Gli investitori devono informarsi al riguardo.

La società di gestione è autorizzata a rifiutare richieste di sottoscrizione a propria discrezione e a sospendere o limitare in via temporanea o permanente la vendita delle quote. L'amministrazione centrale è autorizzata a rifiutare, interamente o in parte e per qualsivoglia motivo, le richieste di sottoscrizione, trasferimento o conversione di quote e in particolare a impedire o limitare la vendita, il trasferimento o la conversione delle quote alle persone fisiche o giuridiche in determinati paesi se queste transazioni possono essere in qualche modo pregiudizievoli per il fondo o possono comportare la detenzione diretta o indiretta delle quote da parte di una prohibited person (compresa, ma non solo, qualsiasi U.S. person) o se tale sottoscrizione, trasferimento o conversione nel paese in questione costituisce una violazione delle leggi applicabili. La sottoscrizione, il trasferimento o la conversione di quote nonché qualsiasi operazione futura non possono essere eseguiti fino a quando le informazioni richieste dall'amministrazione centrale, comprese, ma non solo, le verifiche "know your customer" e anticirclaggio non sono state ricevute.

iii. Rimborso delle quote

Per principio la società di gestione rimborsa le quote in qualsiasi giorno lavorativo bancario di normale apertura per le banche in Lussemburgo, come descritto con maggior dettaglio al capitolo 22, "Comparti" (fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di rimborso) al valore patrimoniale netto per singola quota della rispettiva classe di quote del comparto, calcolato nella data definita come giorno di valutazione ("giorno di valutazione"), secondo il metodo di calcolo descritto al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto", al netto delle commissioni di rimborso eventualmente applicabili. A tal fine, le richieste di rimborso devono essere presentate all'amministrazione centrale o all'agente di distribuzione. Le richieste di rimborso per le quote detenute tramite un depositario devono essere presentate a quest'ultimo. Le richieste di rimborso devono essere ricevute dall'amministrazione centrale o dall'agente di distribuzione prima dell'orario limite specificato per il comparto in questione nel capitolo 22, "Comparti". Le richieste di rimborso pervenute dopo tale orario limite vengono trattate nel primo giorno lavorativo bancario successivo.

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso comporta la diminuzione della posizione di un titolare delle quote al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di quote in questione, come indicato nel capitolo 2,

"Riepilogo delle classi di quote", la società di gestione, senza ulteriori comunicazioni al titolare delle quote, può considerare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso per tutte le quote di tale classe detenute dal rispettivo titolare.

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate unicamente dagli investitori che hanno stipulato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale, un mandato di consulenza o un altro accordo analogo, come definito dalla società di gestione, con una società affiliata del Credit Suisse Group AG.

Se è stato rescisso un mandato di gestione patrimoniale discrezionale o di consulenza o un altro accordo analogo, come definito dalla società di gestione, le quote di classe DA, DAH, DB e DBH detenute dal titolare delle quote quella data devono essere convertite automaticamente o, su richiesta del titolare delle quote, convertite in un'altra classe di quote.

Il prezzo di rimborso può essere inferiore o superiore rispetto al prezzo d'emissione pagato, a seconda dell'andamento del valore patrimoniale netto di ciascuna classe di quote.

Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote deve avvenire entro il periodo di tempo indicato nel capitolo 22, "Comparti" per il comparto in questione. Ciò non vale nel caso in cui specifiche disposizioni di legge, come ad esempio restrizioni sui cambi o controlli valutari o altre circostanze al di fuori del controllo della banca depositaria, rendano impossibile il trasferimento dell'importo del rimborso.

In caso di richieste di rimborso d'importo rilevante, la società di gestione può decidere di rinviare il pagamento fino a che non avrà venduto, senza indebiti ritardi, corrispondenti valori patrimoniali del fondo. Quando tale misura si rende necessaria, tutte le richieste di rimborso pervenute nella stessa data vengono regolate allo stesso prezzo.

Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario oppure, ove possibile, in contanti nella moneta avente corso legale nel Paese dove deve essere effettuato il pagamento, dopo la conversione del relativo ammontare. Se, a discrezione esclusiva della banca depositaria, il pagamento deve essere effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle relative quote, l'importo da liquidare sarà pari al ricavato della conversione della moneta di denominazione nella moneta di pagamento, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Al pagamento del prezzo di rimborso, le quote corrispondenti perdono ogni validità.

La società di gestione è autorizzata al rimborso forzato di tutte le azioni detenute da una prohibited person secondo quanto specificato di seguito:.

iv. Conversione delle quote

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", i titolari delle quote di una determinata classe possono convertire in qualsiasi momento in tutto o in parte le loro quote nelle quote della stessa classe di un altro comparto, o di un'altra classe dello stesso o di un altro comparto, a condizione che vengano rispettati i requisiti (cfr. capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote") previsti per la classe in cui tali quote sono convertite. La commissione addebitata per tale conversione non può superare la metà della commissione di sottoscrizione della classe in cui le quote sono convertite.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", le richieste di conversione devono essere completate e presentate all'amministrazione centrale o all'agente di distribuzione prima dell'orario limite di un giorno lavorativo bancario indicato per il comparto in questione nel capitolo 22, "Comparti" (fatta eccezione per il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di conversione). Le richieste di conversione pervenute dopo l'orario limite vengono trattate il primo giorno lavorativo bancario successivo. La conversione ha luogo sulla base del valore patrimoniale netto per singola quota applicabile, calcolato nella data definita come giorno di valutazione ("giorno di valutazione"; come definito al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto"), secondo il metodo descritto al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". Le conversioni delle quote saranno effettuate in un giorno di valutazione, solo se è calcolato il valore patrimoniale netto di entrambe le classi di quote.

Se l'esecuzione di una richiesta di conversione comporta la diminuzione della posizione di un titolare di quote al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di quote in questione, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", la società di gestione, senza ulteriori comunicazioni al titolare delle quote, può considerare tale richiesta di conversione come una richiesta di conversione per tutte le quote di tale classe detenute dal titolare.

Se le quote in una determinata valuta sono convertite in quote denominate in un'altra moneta, saranno considerate e detratte le commissioni di conversione e gli oneri di cambio.

v. Sospensione della sottoscrizione, del rimborso, della conversione di quote e del calcolo del valore patrimoniale netto

La società di gestione può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di un comparto, quando una parte rilevante del patrimonio del comparto:

- non può essere valutata a causa della chiusura di una borsa o di un mercato in un giorno diverso dai normali giorni festivi, o quando le negoziazioni in tale borsa o mercato sono sospese o limitate; oppure
- non è liberamente disponibile a causa di un evento politico, economico, militare, monetario o di qualsiasi altro tipo al di fuori del controllo della società di gestione che impedisce di disporre del patrimonio del comparto, o tale disposizione può essere pregiudizievole agli interessi dei titolari delle quote; oppure
- non può essere valutata a causa dell'interruzione delle reti di comunicazione o per altre ragioni che rendono la valutazione impossibile; oppure
- non è disponibile per la negoziazione a causa di restrizioni sui cambi o di altro tipo che impediscono il trasferimento dei valori patrimoniali, o è possibile dimostrare in modo oggettivo che le transazioni non possono essere effettuate a normali tassi di cambio.

Gli investitori che richiedono o che hanno richiesto la sottoscrizione, il rimborso o la conversione di quote del rispettivo comparto vengono immediatamente informati della sospensione. Tale sospensione sarà resa nota con le modalità descritte nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote", nei casi in cui, a giudizio del Consiglio di amministrazione della società di gestione (il "Consiglio di amministrazione"), la sospensione è probabilmente destinata a durare per più di una settimana.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di un comparto non influisce sul calcolo del valore patrimoniale netto degli altri comparti, se nessuna delle suddette condizioni si applica a tali comparti.

vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Gli agenti di distribuzione hanno l'obbligo nei confronti della società di gestione di assicurare la conformità a tutte le disposizioni di legge e norme professionali presenti e future in vigore in Lussemburgo in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Queste normative sanciscono che gli agenti di distribuzione sono tenuti, prima di trasmettere qualsiasi richiesta all'amministrazione centrale, a verificare l'identità del sottoscrittore e del beneficiario effettivo con le modalità di seguito specificate:

- per le persone fisiche, copia del passaporto o documento di identità del sottoscrittore (e del/dei beneficiario/i effettivo/i delle quote se il sottoscrittore agisce per conto di un'altra/di altre persona/e), debitamente verificata da un funzionario adeguatamente qualificato del Paese in cui la persona è domiciliata;
- per le società, copia autenticata dei documenti costitutivi della società (ad es. dello statuto sociale) e un estratto recente del relativo registro di commercio. I rappresentanti della società e, per le società con capitale non a larga diffusione tra il pubblico, gli azionisti della stessa sono tenuti a fornire le informazioni richieste al punto a).

L'amministrazione centrale del fondo ha il diritto, a sua discrezione, di chiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti di identificazione in relazione alla richiesta di sottoscrizione, ovvero di rifiutare l'accettazione delle richieste di sottoscrizione fino a quando non vengono presentati i documenti richiesti.

Gli agenti di distribuzione devono assicurare che i loro punti di vendita rispettino sempre tali procedure di verifica. L'amministrazione centrale e la società di gestione possono chiedere in ogni momento all'agente di distribuzione di dimostrare tale conformità. L'agente di distribuzione riconosce inoltre di essere soggetto alle norme locali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e si impegna a rispettarle.

L'amministrazione centrale è responsabile dell'osservanza delle soprammenzionate procedure di verifica per le richieste di sottoscrizione presentate dagli agenti di distribuzione che non sono operatori del settore finanziario oppure, pur essendo operatori del settore finanziario, non sono soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese. Gli operatori del settore finanziario autorizzati dei Paesi

membri dell'UE, del SEE e/o aderenti al GAFI (Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro), sono generalmente considerati come soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese. Lo stesso vale per le loro succursali e società affiliate in Paesi diversi da quelli soprammenzionati, a condizione che l'operatore del settore finanziario sia obbligato a monitorare la conformità ai requisiti di identificazione da parte delle sue succursali e società affiliate.

vii. Market timing

La società di gestione non permette le pratiche di "market timing" con le quali l'investitore effettua sistematicamente, e in un breve lasso di tempo, sottoscrizioni, rimborsi o conversioni di classi di quote sfruttando differenze temporali e/o carenze o imperfezioni nel metodo di determinazione del valore patrimoniale netto. La società di gestione si riserva pertanto il diritto di rifiutare le richieste di sottoscrizione e di conversione provenienti da investitori che il fondo sospetti attuare le pratiche suddette, nonché di adottare, se necessario, le misure appropriate per la protezione degli altri investitori.

viii. Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di quote

Ai fini della presente sezione il termine "prohibited person" si riferisce a qualsiasi persona, azienda, società a responsabilità limitata, società fiduciaria, partnership, patrimonio o organismo aziendale se, in base al solo parere della società di gestione, la detenzione di quote del comparto in questione può risultare pregiudizievole per gli interessi dei titolari delle quote esistenti o del comparto in questione, se può implicare una violazione di una qualsiasi legge o regolamento del Lussemburgo o di un'altra giurisdizione, o se quale conseguenza di tale detenzione il comparto in questione o qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono) può essere esposta a svantaggi fiscali o legali, regolamentari o amministrativi di altro genere, a multe o penalità in cui non sarebbe altrimenti incorso, o se in seguito a tale detenzione può essere richiesto al comparto in questione o a qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono), alla società di gestione e/o alla società di adempiere a un qualsiasi obbligo di registrazione o di compilazione in qualsiasi giurisdizione in cui essi non sarebbero stati altrimenti tenuti ad adempiervi. Il termine "prohibited person" include (i) qualsiasi investitore che non soddisfa la definizione di investitore autorizzato secondo la definizione fornita per il comparto in questione al capitolo 22, "Comparti" (se esiste), (ii) qualsiasi U.S. person o (iii) qualsiasi persone che omette di fornire eventuali informazioni o dichiarazioni richieste dalla società di gestione o dal fondo entro un mese civile dalla ricezione della richiesta in tal senso.

Se il consiglio d'amministrazione della società di gestione scopre in qualsiasi momento che un eventuale avente diritto economico alle quote è una prohibited person, sia singolarmente che congiuntamente a un'altra persona e sia direttamente che indirettamente, esso può, a propria discrezione e senza responsabilità, rimborsare forzatamente le quote secondo le regole stabilite nel regolamento di gestione del fondo. Con il rimborso, la prohibited person cesserà di essere titolare di tali quote.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione può richiedere a qualsiasi titolare di quote di fornirgli qualsiasi informazione ritenuta necessaria ai fini di stabilire se quest'ultimo è o diventerà una prohibited person.

I titolari delle quote sono tenuti inoltre a informare immediatamente la società di gestione nella misura in cui l'avente diritto economico ultimo alle quote detenute da tali titolari delle quote diventa o diventerà una prohibited person. Il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha il diritto di rifiutare, a sua esclusiva discrezione, qualsiasi trasferimento, attribuzione o vendita di quote se ritiene ragionevolmente che ciò comporterebbe la detenzione di quote da parte di una prohibited person, sia quale conseguenza immediata che in un momento futuro.

Qualsiasi trasferimento di quote può essere rifiutato dall'amministrazione centrale e il trasferimento non viene effettuato fino a quando il destinatario non avrà fornito le informazioni richieste secondo le disposizioni anticiclaggio e "know your customer" applicabili.

6. Limiti per gli investimenti

Ai fini del presente capitolo, ogni comparto sarà considerato come fondo separato, ai sensi dell'articolo 40 della legge del 17 dicembre 2010.

Le seguenti disposizioni si applicano agli investimenti di ciascun comparto:

- 1) ciascun comparto può investire esclusivamente in uno o più dei seguenti valori mobiliari e strumenti:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato; a tal fine si considera come mercato regolamentato qualsiasi mercato per strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e successive modifiche;
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione in un altro mercato di uno Stato membro, regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico; ai fini del presente capitolo si intende per "Stato membro" un Paese membro dell'Unione Europea ("UE") oppure gli Stati dello Spazio Economico Europeo ("SEE");
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione Europea o in un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato non membro dell'Unione Europea, e situato in un Paese in Europa, America, Asia, Africa od Oceania;
- d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che il regolamento di emissione preveda l'obbligo di richiedere l'ammissione ufficiale in una delle borse o dei mercati indicati alle lettere a), b) o c) soprammenzionate, e tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
- e) quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o di altri organismi d'investimento collettivo ("OIC") ai sensi dell'articolo 1, par. 2, primo e secondo trattino della direttiva 2009/65/CE, aventi o meno sede legale in uno Stato membro, a condizione che:
 - tali altri OIC siano stati autorizzati in base a normative che li assoggettino a una vigilanza ritenuta, a giudizio dell'organo di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella richiesta dal diritto UE in vigore, e che vi sia sufficiente garanzia di cooperazione tra le autorità di vigilanza;
 - il livello di protezione per i titolari delle azioni/quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari delle azioni/quote di un OICVM, e in particolare che le disposizioni relative alla custodia separata dei valori patrimoniali, all'assunzione di prestiti, alla concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto dei titoli e degli strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2009/65/CE;
 - venga fornito un resoconto dell'attività di tali OIC mediante bilanci annuali e relazioni semestrali che permettano di formarsi un'opinione sulle attività e le passività, sull'utile e sulle operazioni effettuate nel periodo in esame;
 - che gli OICVM o altri OIC le cui quote/azioni vengono acquisite non possano, in base ai propri documenti costitutivi o al regolamento di gestione, investire più del 10 per cento del loro patrimonio netto totale nelle quote/azioni di altri OICVM o altri OIC;
- f) i depositi rimborsabili su richiesta o che possono essere ritirati, con durata non superiore a 12 mesi presso istituzioni creditizie, a condizione che l'istituzione creditizia abbia la propria sede legale in uno Stato membro o, qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a giudizio dell'autorità di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella del diritto UE in vigore;
- g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti; e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
 - i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, par. (1) della legge del 17 dicembre 2010, oppure indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il fondo può investire in base ai propri obiettivi d'investimento;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza e appartengano alle

- categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo; e
- i derivati OTC siano valutati con frequenza giornaliera in modo affidabile e verificabile e possano in qualsiasi momento, su iniziativa del fondo, essere venduti, ceduti o chiusi con un'operazione di segno contrario al loro valore equo;
- h) strumenti del mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato, ma normalmente scambiati sul mercato monetario, liquidi e con valore calcolabile con precisione in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già regolata da disposizioni per la protezione dei risparmi e degli investitori, e che:
- siano emessi o garantiti da un ente governativo centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione Europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro o, nel caso di uno Stato federale, da una componente della Federazione, o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro; oppure
 - siano emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) o c); oppure
 - siano emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dal diritto UE, o da un'istituzione soggetta a norme di vigilanza, che osserva a tutti gli effetti, ritenute, a giudizio dell'autorità di regolamentazione competente per il fondo, almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste dal diritto UE; oppure
 - siano emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo, a condizione che per questi strumenti vi siano disposizioni a protezione degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo trattino della presente lettera h), e che l'emittente sia una società con capitale proprio (capitale e riserve) non inferiore a 10 milioni di euro (EUR 10 000 000) che redige e pubblica il proprio bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della quarta direttiva 78/660/CEE, oppure un'entità giuridica nell'ambito di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate e responsabile del finanziamento del gruppo, oppure un'entità giuridica costituita per il finanziamento di operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.
- 2) In nessun caso un comparto potrà investire più del 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati al punto 1). Il comparto può detenere in via accessoria attività liquide in varie monete.
- 3) La società di gestione deve adottare un processo di risk management che le consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio, e un processo che permetta di valutare in modo accurato e indipendente il valore degli strumenti derivati OTC.
- Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", ciascun comparto può, a scopo di (i) copertura, di (ii) efficiente gestione del portafoglio e/o (iii) di attuazione della propria strategia d'investimento, nel rispetto delle disposizioni definite sopra, effettuare operazioni in cambi e/o utilizzare strumenti derivati e/o tecniche basate su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o contratti a termine su indici di borsa ai sensi della parte I della legge del 17 dicembre 2010
- a) A tale riguardo, ciascun comparto può acquistare opzioni call e put su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti.
 - b) Ciascun comparto può inoltre vendere opzioni call su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti, a condizione che (i) detenga i titoli sottostanti, opzioni call di segno contrario o altri strumenti che forniscano una copertura sufficiente per gli impegni derivanti da tali contratti, o che (ii) tali operazioni siano coperte da contratti di segno contrario o strumenti simili o che (iii) la liquidità degli strumenti sottostanti sia tale che le posizioni aperte derivanti da esse possano essere coperte in qualsiasi momento.
- c) In caso di vendita di opzioni put su valori mobiliari, indici di borsa o altri strumenti finanziari consentiti, il controvalore delle obbligazioni assunte deve essere coperto per tutta la durata del contratto da attività liquide, strumenti del mercato monetario o titoli di debito a breve termine con durata residua non superiore a 12 mesi per l'intera durata del contratto.
 - d) Ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto e vendita di future su indici di borsa e su tutti gli altri tipi di strumenti finanziari ai fini della copertura dalle oscillazioni sfavorevoli delle quotazioni o per altri scopi.
 - e) In aggiunta alle operazioni sopramenzionate e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti contenuti nel presente punto 3), ciascun comparto può effettuare, allo scopo di assicurare un'efficiente gestione del portafoglio, acquistare e vendere future e opzioni (che possono avere tutti valori mobiliari come sottostante) e operazioni di swap (swap su tassi d'interesse e swap su tassi d'interesse e valute o total return swap). La controparte di queste operazioni deve essere un'istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di operazioni. Il rischio complessivo associato alle operazioni di swap non può superare il totale del patrimonio netto del relativo comparto. Inoltre, nel caso di operazioni OTC (ad esempio total return swap o share basket forward), il rischio complessivo di insolvenza con un'unica controparte non può superare il 10 per cento del patrimonio del comparto. Le controparti di tali operazioni devono disporre in ogni momento di liquidità sufficiente per soddisfare le loro obbligazioni a condizioni di mercato. I valori sottostanti alle operazioni OTC devono soddisfare i requisiti dell'articolo 41 (1) della legge del 17 dicembre 2010.
 - f) Per la protezione del rischio di cambio o per l'allineamento del proprio patrimonio a una o più altre valute conformi alla politica d'investimento, ciascun comparto può effettuare operazioni in future in cambi, operazioni di acquisto o di vendita di opzioni in cambi, operazioni di acquisto o di vendita a termine in cambi od operazioni di swap su valute con istituzioni creditizie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni. In caso di operazioni effettuate per finalità di copertura, vi deve essere un collegamento diretto tra queste operazioni e i valori patrimoniali per cui viene effettuata la copertura, ovvero il valore complessivo di tali operazioni in ciascuna singola moneta non può superare il valore complessivo dei valori patrimoniali denominati in tale moneta, e la durata di tali operazioni non può superare il periodo per il quale i valori patrimoniali sono detenuti dal comparto.
- Il comparto può inoltre effettuare operazioni di copertura per un'altra moneta (moneta di esposizione) rispetto alla moneta di riferimento, vendendo al posto della moneta di esposizione un'altra moneta strettamente correlata con tale moneta, a condizione che vi sia un'elevata probabilità che le due monete abbiano un analogo andamento.
- Ciascun comparto può vendere una moneta verso cui è esposto e acquistare una o più altre monete consentite, a condizione che tali operazioni di copertura costituiscano uno strumento efficiente per ottenere l'esposizione d'investimento e valutaria desiderata.
- Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", l'esposizione a termine in cambi venduta da un comparto non può superare l'esposizione degli investimenti sottostanti; ciò vale sia per le singole monete che per l'esposizione valutaria complessiva.
- L'esposizione complessiva legata all'utilizzo di strumenti finanziari derivati è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche ai seguenti sottoparagrafi.
- Un comparto può investire, nell'ambito della sua politica d'investimento e nei limiti stabiliti al successivo punto 4 e), in strumenti finanziari derivati, a condizione che l'esposizione verso le attività sottostanti non superi complessivamente i limiti per gli investimenti fissati al punto 4). Se un comparto investe in strumenti

finanziari derivati basati su indici, questi investimenti non devono essere cumulati con i limiti di cui al punto 4). Se un valore mobiliare o uno strumento di mercato monetario incorpora un derivato, quest'ultimo deve essere considerato ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla presente sezione.

L'esposizione complessiva può essere calcolata mediante l'approccio fondato sugli impegni (commitment approach) oppure con la metodologia "value at risk" (VaR), come specificato per ciascun comparto nel capitolo 22, "Comparti".

Il calcolo standard basato sul metodo degli impegni converte ogni posizione su strumenti finanziari derivati nel valore di mercato di una posizione equivalente nell'attività sottostante lo strumento derivato. Nel calcolo dell'esposizione complessiva basato sul metodo degli impegni, il fondo può beneficiare degli effetti connessi ad accordi di copertura e di compensazione.

La metodologia value at risk stima la perdita potenziale che un portafoglio potrebbe subire per un dato orizzonte temporale, in normali condizioni di mercato, e con un determinato grado di affidabilità. La legge del 17 dicembre 2010 prevede un grado di affidabilità del 99 per cento con un orizzonte temporale di un mese.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", ciascun comparto deve assicurare che la sua esposizione complessiva verso gli strumenti derivati, calcolata sulla base degli impegni, non superi il 100 per cento del patrimonio netto totale, ovvero che la sua esposizione complessiva, calcolata con il metodo value at risk non superi (i) il 200 per cento del portafoglio di riferimento (benchmark), ovvero (ii) il 20 per cento del patrimonio netto totale.

La funzione risk management della società di gestione verifica il rispetto di questa disposizione, in conformità ai requisiti delle vigenti circolari o dei regolamenti emanati dall'autorità di regolamentazione lussemburghese Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), ovvero da qualsiasi organismo europeo autorizzato a emanare norme o standard tecnici pertinenti.

- 4) a) Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. Inoltre, il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti nei quali un comparto investe più del 5 per cento del suo patrimonio netto non deve superare il 40 per cento del suo patrimonio netto complessivo. Un comparto non può investire più del 20 per cento del proprio patrimonio netto totale in depositi presso una stessa istituzione. L'esposizione al rischio di controparte collegato a un'operazione in derivati OTC e/o a tecniche di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:
- 10 per cento del patrimonio netto totale se la controparte è un'istituzione finanziaria, di cui al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", lettera f) del punto 1); oppure
 - 5 per cento del patrimonio netto negli altri casi.
- b) Il limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza. Indipendentemente dal limite di cui alla sezione 4) punto a), ciascun comparto può investire fino al 20 per cento del proprio patrimonio netto totale con una stessa istituzione, in una combinazione di:
- valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da tale istituzione, o
 - depositi presso tale istituzione oppure
 - esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con tale istituzione.
- c) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato ad un massimo del 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri.
- d) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 25 per cento per titoli di debito emessi da un'istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di debito. In particolare, il ricavato dell'emissione di tali titoli di debito deve

essere investito, nel rispetto dei requisiti di legge, in valori patrimoniali sufficienti a coprire per tutta la durata dei titoli di debito le obbligazioni dagli stessi derivanti, e vincolati per il rimborso del capitale e degli interessi in caso di insolvenza dell'emittente. Se un comparto investe più del 5 per cento del proprio patrimonio netto totale in titoli di debito di un solo emittente, ai sensi della presente lettera d), il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80 per cento del patrimonio netto totale di quel comparto.

- e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui al punto 4) lettere c) e d) non vengono considerati nel calcolo del limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) della presente sezione. I limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) non possono essere cumulati; ai sensi delle lettere a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, oppure in depositi presso tale emittente, o in operazioni in derivati con lo stesso non possono pertanto in alcun caso superare il 35 per cento del patrimonio netto totale di un comparto. Le società che appartengono a uno stesso gruppo di imprese ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE, e successive modifiche e integrazioni, o in base a principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate come un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti per gli investimenti specificati nel presente punto 4). Il valore complessivo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di imprese non può superare il 20 per cento del patrimonio netto totale di un comparto.
- f) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 100 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o da uno o più dei suoi enti territoriali, da qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), da Brasile o Singapore o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione Europea. In tal caso il comparto deve detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse, e i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio totale di quel comparto.
- 5) Il fondo non può investire più del 10 per cento del patrimonio netto totale di ciascun comparto in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC ("fondi target") ai sensi del punto 1), lettera e), se non diversamente indicato nella politica d'investimento applicabile al comparto, come descritto nel capitolo 22, "Comparti". Se nel capitolo 22, "Comparti", viene specificato un limite superiore al 10 per cento, si applicano le seguenti restrizioni:
- non più del 20 per cento del patrimonio netto totale del comparto può essere investito in quote/azioni di un unico OICVM o altro OIC. Ai fini dell'applicazione di questo limite per gli investimenti, ciascun comparto di un OICVM, o altro OIC multicomparto sarà considerato come un emittente distinto, purché sia garantito il rispetto del principio della separazione degli obblighi dei vari comparti nei confronti di terzi.
 - Gli investimenti di quote/azioni di OIC diversi dagli OICVM non possono complessivamente superare il 30 per cento del patrimonio netto totale di un comparto.
- Qualora un comparto investa in quote/azioni di altri OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione sia legata da una comunanza di gestione o di controllo, oppure da una partecipazione diretta od indiretta nell'ordine almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto ("fondi collegati"), la società di gestione o l'altra società non possono addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso relative all'investimento del comparto nelle quote/azioni di tali fondi collegati. Se non diversamente specificato al capitolo 22, "Comparti", non possono essere addebitate commissioni di gestioni corrispondenti al volume di questi investimenti in fondi collegati a livello del rispettivo comparto, a meno che il fondo affiliato stesso non applichi commissioni di gestione.
- Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in generale, gli investimenti nelle quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC, possono

essere soggetti agli stessi costi, sia a livello del comparto che a livello dell'altro OICVM od OIC.

- 6) a) Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli che incorporano un diritto di voto tale da permettere al fondo di esercitare un'influenza rilevante sulla direzione di un emittente.
- b) Il fondo non può inoltre acquisire più del:
- 10 per cento delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente;
 - 10 per cento degli strumenti di debito dello stesso emittente;
 - 25 per cento delle quote di uno stesso OICVM o di un altro OIC; oppure
 - 10 per cento degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

Negli ultimi tre casi menzionati, il limite può non essere rispettato qualora al momento dell'acquisto non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti del mercato monetario oppure l'importo netto degli strumenti in circolazione.

- c) I limiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano:
- ai valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali;
 - ai valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione Europea;
 - ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
 - alle azioni detenute del fondo al capitale di una società avente sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea e che investe la maggior parte del proprio patrimonio in titoli di emittenti aventi sede in tale Paese, nei casi in cui la legge locale impedisce qualsiasi altra possibilità d'investimento nei titoli di emittenti di tale Paese. Questa deroga è comunque applicabile solo nel caso in cui la politica d'investimento della società con sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea sia compatibile con i limiti di cui ai punti 4), lettere da a) a e), 5) e 7), lettere a) e b).
- 7) La società di gestione non può contrarre prestiti per i comparti, ad eccezione:
- a) dei prestiti per l'acquisto di valute mediante operazioni "back to back";
- b) dei prestiti temporanei e di importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto totale del comparto.
- 8) Il fondo non può concedere prestiti né costituirsi come garante a favore di terzi.
- 9) Ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, ciascun comparto può, nel rispetto delle leggi lussemburghesi applicabili, effettuare operazioni di prestito titoli.
- 10) Il patrimonio del fondo non può essere investito direttamente in immobili, metalli preziosi o certificati rappresentativi di merci e metalli preziosi.
- 11) Il fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari, di cui al punto 1) lettera e), g) e h).
- 12) a) In relazione alle assunzioni di prestito effettuate nel rispetto dei limiti indicati nel prospetto informativo, la società di gestione può costituire in garanzia o utilizzare come collaterale i valori patrimoniali del fondo.
- b) La società può inoltre costituire in garanzia o assegnare i valori patrimoniali del comparto in questione a titolo di garanzia a favore di controparti in operazioni che implicano strumenti derivati OTC o strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato, secondo quanto stabilito più sopra ai paragrafi a), b) e c) del punto 1) allo scopo di garantire b)
- La società può inoltre costituire in garanzia o assegnare i valori patrimoniali del comparto in questione a titolo di garanzia a favore di controparti in operazioni che implicano strumenti derivati OTC o strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato, secondo quanto stabilito più sopra ai paragrafi a), b) e c) del punto 1) allo scopo di garantire il pagamento e l'adempimento da parte del comparto dei propri obblighi nei confronti della controparte in questione. Nella misura in cui le controparti richiedono la costituzione di una garanzia che supera il valore del rischio che tale garanzia deve

coprire o laddove l'eccedenza della garanzia è causata da altre circostanze (ad es. la performance degli attivi costituiti in garanzia o disposizioni della documentazione di riferimento usuale), tali garanzie (eccedenti) possono esporre il comparto in questione - anche nei confronti delle garanzie non liquide - al rischio di tale controparte e il comparto potrebbe vantare unicamente un credito chirografario nei confronti di tali attivi. I limiti summenzionati non si applicano in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione. I limiti soprammenzionati non si applicano in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione.

I limiti di cui al punto 4) e 5) possono non essere rispettati nei primi sei mesi dall'autorizzazione ufficiale di un comparto in Lussemburgo, a condizione che gli investimenti siano effettuati in base al principio della ripartizione del rischio.

Se i limiti soprammenzionati vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della società di gestione o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la società di gestione dovrà porre rimedio alla situazione in via prioritaria, tenendo in debito conto gli interessi dei titolari delle quote.

La società di gestione è autorizzata a stabilire in qualsiasi momento ulteriori limiti per gli investimenti nell'interesse dei titolari delle quote se, ad esempio, tali limiti per gli investimenti sono necessari per rispettare le norme legislative dei Paesi in cui vengono o verranno collocate o vendute le quote del fondo.

7. Fattori di rischio

I potenziali investitori devono considerare i seguenti fattori di rischio prima di effettuare allocazioni nel fondo. Tuttavia, si fa presente che l'elenco sotto riportato dei fattori di rischio, associati agli investimenti nel fondo, non ha carattere esaustivo. I potenziali investitori sono tenuti a leggere per intero il prospetto informativo e, se del caso, rivolgersi ai propri consulenti legali, fiscali e in materia di investimenti, in particolare in merito alle conseguenze fiscali connesse alla sottoscrizione, alla detenzione, alla conversione, al rimborso o alla cessione in altro modo delle quote, in base alla legislazione del Paese di loro cittadinanza, residenza o domicilio (per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 9, "Spese e imposte").

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che gli investimenti del fondo sono soggetti a oscillazioni di mercato e agli altri rischi collegati all'investimento in valori mobiliari e in altri strumenti finanziari. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono sia diminuire che aumentare, e l'investitore può non ottenere in restituzione l'importo originariamente investito nel fondo, o rischiare anche di perdere l'intero ammontare allocato. Il conseguimento dell'obiettivo d'investimento di un particolare comparto, o l'aumento di valore degli investimenti non sono in alcun modo garantiti. I dati delle passate performance non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri.

Il valore patrimoniale netto di un comparto può variare per effetto delle oscillazioni di valore delle attività sottostanti e del reddito che ne deriva. Si ricorda agli investitori che il loro diritto al rimborso delle quote può essere sospeso in determinate circostanze.

A seconda della moneta del Paese in cui sono domiciliati gli investitori, le oscillazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore dell'investimento in uno o più comparti. Inoltre, nel caso di una classe di quote in moneta alternativa senza copertura del rischio di cambio, il risultato delle operazioni di cambio ad essa collegate può influire negativamente sulla performance della relativa classe di quote.

Rischio di mercato

Questo rischio di natura generale può incidere su tutti gli investimenti, con la conseguenza che il valore di un particolare investimento può subire variazioni pregiudizievoli per gli interessi del fondo. In particolare, il valore degli investimenti può essere influenzato da incertezze legate, ad esempio, agli sviluppi internazionali, politici ed economici, o a cambiamenti nelle politiche governative.

Rischio di cambio

Gli investimenti dei comparti possono essere effettuati in monete diverse dalla moneta di riferimento e, pertanto, essere soggetti a oscillazioni di cambio che possono influire in modo favorevole o sfavorevole sul valore patrimoniale netto del rispettivo comparto.

Le divise di determinati Paesi possono risultare volatili e, di conseguenza, incidere sul valore dei titoli denominati in tali valute. Se la moneta in cui è denominato l'investimento si apprezza rispetto alla moneta di riferimento del relativo comparto, ciò determina un aumento del valore

dell'investimento. Viceversa, un deprezzamento di tale moneta influisce negativamente sul valore dell'investimento.

I comparti possono effettuare operazioni di copertura valutaria per proteggersi contro la diminuzione di valore degli investimenti denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento, nonché contro l'aumento dei costi degli investimenti da effettuare e denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento. Non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettiva efficacia della copertura valutaria.

Anche se la politica d'investimento del fondo prevede la copertura del rischio di cambio dei comparti rispetto alla loro moneta di riferimento, le operazioni di copertura non sono sempre possibili ed è pertanto impossibile escludere completamente i rischi di cambio.

Rischio di credito

I comparti che investono in titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio che gli emittenti di tali titoli non possano onorare i propri obblighi di pagamento su tali titoli. Se l'emittente viene a trovarsi in situazione di difficoltà finanziarie o economiche, ciò può diminuire la qualità del credito del titolo producendo una maggiore volatilità del prezzo del titolo stesso. L'eventuale abbassamento del rating creditizio del titolo può anche compensare la liquidità del titolo. I comparti che investono in titoli di debito di qualità minore sono più soggetti a questi problemi e il loro valore può essere più volatile.

Rischio di controparte

Il fondo può effettuare transazioni OTC fuori borsa che possono esporre i comparti al rischio di inadempimento degli obblighi contrattuali in capo alla controparte. In caso di insolvenza della controparte, i comparti possono subire ritardi nella liquidazione delle posizioni e consistenti perdite.

Direttiva UE sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi

La direttiva 214/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la "BRRD") è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 giugno 2014 ed è entrata in vigore il 2 luglio 2014. L'obiettivo dichiarato della BRRD consiste nel fornire alle autorità di risoluzione, ivi compresa l'autorità di risoluzione competente del Lussemburgo, di strumenti e poteri comuni per affrontare preventivamente le crisi bancarie, allo scopo di preservare la stabilità finanziaria e di minimizzare l'esposizione alle perdite da parte dei contribuenti.

Ai sensi della BRRD e delle relative leggi di attuazione, le autorità nazionali prudenziali di supervisione possono esercitare determinati poteri sugli enti creditizi e alcune imprese d'investimento in via di fallimento o destinate probabilmente a fallire la cui normale insolvenza causerebbe instabilità finanziaria. Questi poteri comprendono i poteri di svalutazione del debito, di conversione, di trasferimento, di modifica o di sospensione di volta in volta vigenti secondo qualsiasi legge, regolamento, norma o condizione in vigore nello stato membro dell'UE in questione con riferimento all'attuazione della BRRD (gli "strumenti di risoluzione bancaria") ed esercitati nel rispetto di tali leggi, regolamenti, norme o condizioni.

Il ricorso a uno di questi strumenti di risoluzione bancaria può influenzare o limitare la capacità delle controparti soggette alla BRRD di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei comparti, esponendoli così a potenziali perdite.

L'impiego degli strumenti di risoluzione bancaria nei confronti degli investitori di un comparto può portare inoltre alla vendita forzata di parte dei valori patrimoniali di questi investitori, comprese le loro azioni e/o quote di tale comparto. Esiste pertanto il rischio che un comparto possa subire una riduzione della propria liquidità o persino ritrovarsi con una liquidità insufficiente a causa di un tale volume insolitamente elevato di richieste di risoluzione. In questo caso il fondo potrebbe non essere in grado di corrispondere gli importi dei rimborsi entro i termini definiti nel presente prospetto informativo.

L'impiego di alcuni strumenti di risoluzione bancaria nei confronti di un tipo particolare di titoli può inoltre portare, in determinate circostanze, a un prosciugamento della liquidità su specifici mercati dei titoli, causando così potenziali problemi di liquidità ai comparti.

Rischio di liquidità

Il fondo può andare incontro al rischio di liquidità per effetto di condizioni inconsuete di mercato, volumi eccezionalmente elevati di richieste di rimborso, o per altri motivi. In tale caso il fondo potrebbe non essere in grado di corrispondere gli importi dei rimborsi entro i termini definiti nel presente prospetto informativo.

Rischio di gestione

Il fondo è gestito attivamente e, pertanto, i comparti possono essere soggetti a rischi legati alla gestione. La società di gestione applicherà la propria strategia di investimento, comprese le tecniche di investimento e l'analisi dei rischi, nelle decisioni di investimento per i comparti; non vi è comunque alcuna garanzia che l'investimento deliberato consegua i risultati desiderati. In determinati casi la società di gestione può risolvere di non ricorrere a tecniche di investimento, quali strumenti derivati, oppure le stesse potrebbero non essere disponibili, perfino in condizioni di mercato nelle quali il loro utilizzo potrebbe risultare vantaggioso per il rispettivo comparto.

Azioni

I rischi associati all'investimento in azioni e in titoli a contenuto azionario comprendono la possibilità di forti oscillazioni del prezzo di mercato, le possibili notizie negative sugli emittenti o sui mercati, nonché lo status di subordinazione delle azioni rispetto alle obbligazioni emesse dalla stessa società.

Gli investitori devono inoltre considerare i rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio e alla possibilità di introduzione di restrizioni sui cambi o di altro tipo.

Le società di cui si acquistano le azioni sono generalmente soggette a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione differenti nei vari Paesi del mondo. Il volume delle contrattazioni, la volatilità delle quotazioni e la liquidità degli investimenti possono essere diversi tra i vari Paesi. Inoltre, nei vari Paesi del mondo il controllo statale e la regolamentazione sulle borse valori, gli intermediari in titoli e le società quotate e non quotate sono differenti. La legge di alcuni paesi potrebbe limitare la possibilità di investire nei titoli di determinati emittenti ubicati in tali paesi.

Differenti paesi hanno anche differenti procedure di compensazione e di regolamento. I ritardi nelle operazioni di regolamento possono comportare l'impossibilità temporanea di investire una parte del patrimonio di un comparto e quindi l'impossibilità di cogliere interessanti opportunità d'investimento. L'impossibilità di disporre di attività in portafoglio può comportare perdite.

Aziende a piccola e media capitalizzazione

Alcuni comparti possono investire principalmente in aziende a piccola e media capitalizzazione. L'investimento nei titoli delle aziende small cap, meno conosciute, comporta rischi maggiori e la possibilità di una volatilità di prezzo più elevata a causa della minore visibilità delle prospettive di crescita di tali aziende, la minore liquidità dei mercati in cui vengono negoziati tali titoli e la maggiore sensibilità delle aziende di minore dimensione rispetto alle mutevoli condizioni di mercato.

REIT

Le REIT (Real estate investment trust) sono società quotate in borsa, non aventi la natura di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto ai sensi della legge lussemburghese, che acquistano e/o sviluppano immobili per finalità d'investimento a lungo termine. Essi investono la maggior parte del loro patrimonio direttamente in immobili e derivano i loro proventi principalmente dall'affitto degli stessi. Per l'investimento nei titoli delle società quotate al pubblico che operano prevalentemente nel campo immobiliare, si devono valutare particolari considerazioni di rischio. Questi rischi comprendono: la natura ciclica dei titoli immobiliari, i rischi connessi alla situazione economica generale e locale, gli eccessi di offerta e la forte concorrenza, l'aumento delle imposte fondiarie e dei costi operativi, le tendenze demografiche e le variazioni dei redditi di locazione, le modifiche delle normative relative all'edilizia, le perdite per danni ed espropri, i rischi ambientali, i limiti massimi per gli affitti imposti da normative amministrative, le modifiche di valore degli immobili residenziali, i rischi connessi alle parti collegate, i cambiamenti nell'interesse degli affittuari negli immobili, gli aumenti dei tassi d'interesse e gli altri fattori che influiscono sul mercato dei capitali immobiliari. In linea generale, un rialzo dei tassi d'interesse si traduce in un aumento dei costi di finanziamento, e ciò può ridurre – direttamente o indirettamente – il valore dell'investimento del rispettivo comparto.

Rischio di investimento

Investimenti in titoli a reddito fisso

Gli investimenti in titoli di emittenti di altri Paesi e denominati in monete diverse offrono potenziali vantaggi, non realizzabili nel caso di investimenti

in titoli di emittenti di un unico Paese, ma comportano anche rischi considerevoli, normalmente non associati agli investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese. Tra questi rischi ricordiamo le oscillazioni dei tassi di cambio (come descritto più sopra nelle sezioni "Rischio di tasso d'interesse" e "Rischio di cambio") e la possibile introduzione di restrizioni sui cambi o altre norme di legge o regolamenti riguardanti questi investimenti. L'eventuale deprezzamento di una moneta nei confronti della moneta di riferimento del comparto può ridurre il valore dei titoli detenuti in portafoglio, denominati in tale moneta.

L'emittente dei titoli può essere domiciliato in un Paese diverso da quello nella cui moneta i titoli sono denominati. I valori e i rendimenti relativi degli investimenti sul mercato dei valori mobiliari di diversi Paesi, e i rischi ad essi collegati, possono oscillare in modo indipendente tra loro.

Dato che il valore patrimoniale netto di un comparto è calcolato nella sua moneta di riferimento, la performance degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento dipende dalla forza di tale moneta rispetto alla moneta di riferimento e dal contesto dei tassi d'interesse nel Paese che emette tale moneta. In assenza di altri eventi in grado di influire altrimenti sul valore degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento (come ad es. un cambiamento del clima politico e della qualità creditizia di un emittente), un apprezzamento della moneta non di riferimento determina generalmente un aumento del valore degli investimenti di un comparto nella moneta non di riferimento, misurato nella moneta di riferimento. I comparti possono investire in titoli di debito "investment grade". Le agenzie specializzate assegnano a tali titoli di debito le classi di rating più elevate sulla base dell'affidabilità creditizia o del rischio di insolvenza. Le agenzie di rating rivedono periodicamente le valutazioni assegnate e, pertanto, i titoli di debito possono essere declassati qualora vi siano circostanze economiche che impattano sull'emissione dei rispettivi titoli di debito. Inoltre, i comparti possono investire in titoli di debito nel settore "non investment grade" (titoli di debito a elevato rendimento). Rispetto ai titoli di debito investment grade, quelli ad alto rendimento sono generalmente titoli con un rating inferiore, che offrono rendimenti più elevati per compensare la minore affidabilità creditizia o il maggiore rischio di insolvenza collegato a questi strumenti di debito.

La norma SEC 144A offre il beneficio dell'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act del 1933 per la rivendita di titoli soggetti a restrizioni ad acquirenti istituzionali qualificati, secondo quanto specificato nella norma. Il vantaggio per gli investitori può consistere in rendimenti superiori dovuti a spese amministrative più contenute. Tuttavia, la divulgazione delle operazioni sul mercato secondario in titoli oggetto della norma 144A è limitata e disponibile unicamente per gli acquirenti istituzionali qualificati. Questo può aumentare la volatilità dei prezzi dei titoli e, in condizioni estreme, ridurre la liquidità di un particolare titolo oggetto della norma 144A.

Rischio di tasso d'interesse

I comparti che investono in titoli a reddito fisso possono diminuire di valore a causa delle oscillazioni dei tassi d'interesse. Una diminuzione dei tassi d'interesse determina generalmente un aumento del valore dei titoli a reddito fisso. Viceversa, quando i tassi d'interesse aumentano, il valore dei titoli a reddito fisso generalmente diminuisce. Di norma i titoli a reddito fisso a lungo termine sono caratterizzati da una volatilità di prezzo più elevata rispetto a quelli a breve termine.

Utilizzo dei derivati

Sebbene l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possa generare effetti positivi, gli strumenti finanziari derivati comportano rischi diversi, e in alcuni casi maggiori, rispetto agli investimenti più tradizionali.

I derivati sono strumenti finanziari altamente specialistici. L'utilizzo di un derivato richiede una comprensione non solo dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza la possibilità di osservare la performance del derivato in tutte le possibili situazioni di mercato.

Nel caso di operazioni in derivati di importo particolarmente rilevante o di illiquidità del relativo mercato, può non essere possibile effettuare una transazione o liquidare una posizione a prezzi vantaggiosi.

A causa dei fattori di leva correlati a numerosi strumenti finanziari derivati, gli eventuali cambiamenti negativi del valore o livello di patrimonio sottostante, del tasso o dell'indice possono comportare perdite molto più consistenti rispetto all'importo investito nel derivato stesso.

Tra gli altri rischi associati all'utilizzo dei derivati, vanno citati il rischio di formazione di prezzi non corretti o di valutazioni non appropriate dei derivati e la non perfetta correlazione tra i derivati e i valori patrimoniali, i tassi o gli indici sottostanti. La valutazione di molti derivati è complessa e spesso soggettiva. Valutazioni non appropriate possono determinare maggiori richieste di versamenti in contanti alle controparti o perdite per il fondo. Di conseguenza, l'utilizzo dei derivati non rappresenta sempre uno strumento efficace per perseguire l'obiettivo d'investimento del fondo, e in alcuni casi può anche avere un effetto contrario.

Gli strumenti derivati comportano per il fondo anche il rischio di subire perdite, dovute all'inadempimento di un obbligo contrattuale in capo alla controparte (come precedentemente specificato nella sezione "Rischio di controparte"). Il rischio di insolvenza per i derivati quotati in una borsa valori è generalmente inferiore rispetto ai derivati negoziati OTC, poiché l'istituzione di clearing, che è emittente o controparte di ciascun derivato negoziato in borsa, assume una garanzia di adempimento. Inoltre, l'utilizzo dei derivati su crediti (credit default swap, credit linked note) comporta per il fondo il rischio di perdite, in caso di insolvenza di una delle entità sottostanti ai derivati su crediti.

I derivati OTC possono comportare inoltre rischi di liquidità. Le controparti con cui il fondo esegue le transazioni potrebbero cessare di formare o quotare prezzi di mercato per determinati strumenti e, di conseguenza, il fondo potrebbe non essere in grado di effettuare una transazione desiderata in valuta, operazioni di credit default swap o total return swap, oppure di concludere un'operazione di segno contrario in relazione a una posizione aperta, con il conseguente potenziale impatto negativo sulla sua performance. Diversamente dai derivati quotati in una borsa valori, i contratti forward, spot e i contratti di opzione di valuta non consentono alla società di gestione di compensare le obbligazioni del fondo con una transazione uguale ma di segno opposto. Pertanto, stipulando contratti di opzione, forward o spot, il fondo potrà essere richiesto, e dovrà essere in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti da tali contratti.

L'utilizzo degli strumenti derivati non consente necessariamente di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Rischio legato alle classi di quote coperte

La strategia di copertura applicata alle classi di quote coperte può variare da un comparto all'altro. Ciascun comparto applica una strategia di copertura che mira a ridurre il rischio di cambio tra la moneta di riferimento del rispettivo comparto e la moneta nominale della classe di quote coperta, tenendo conto di varie considerazioni di ordine pratico. La strategia di copertura mira a ridurre, senza necessariamente riuscire a eliminare totalmente, l'esposizione al rischio di cambio.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che non viene operata alcuna separazione degli impegni tra le singole classi di quote di uno stesso comparto. Esiste pertanto un rischio che, in determinate circostanze, le operazioni di copertura legate a una classe di quote coperte possa implicare delle passività che influenzano il valore patrimoniale netto di altre classi di quote dello stesso comparto. In questi casi, le attività di altre classi di quote di questo comparto possono essere utilizzate per coprire le passività assunte dalla classe di quote coperta.

Procedure di compensazione e di regolamento

Differenti mercati hanno anche differenti procedure di compensazione e di regolamento. I ritardi nelle operazioni di regolamento possono comportare l'impossibilità temporanea di investire una parte del patrimonio di un comparto e quindi l'impossibilità di realizzare un rendimento su di essa. Trovandosi nell'impossibilità di acquistare i valori mobiliari desiderati a causa di problemi di regolamento, la società di gestione può perdere interessanti opportunità d'investimento per un comparto. L'impossibilità di disporre dei valori mobiliari in portafoglio a causa di problemi di regolamento può comportare perdite per un comparto in relazione alla possibile diminuzione di valore del portafoglio oppure, se il comparto ha stipulato contratti di vendita dei valori mobiliari, può determinare responsabilità nei confronti dell'acquirente;

Paesi d'investimento

Gli emittenti dei titoli a reddito fisso e le società di cui si acquistano le azioni sono generalmente soggette a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione differenti nei vari Paesi del mondo. Il volume delle contrattazioni, la volatilità delle quotazioni e la liquidità degli emittenti possono essere diversi tra i vari mercati o Paesi. Nei vari Paesi del mondo sono differenti anche il controllo statale e la regolamentazione sulle borse valori, gli intermediari in titoli e le società quotate e non quotate. Le norme

e i regolamenti di alcuni Paesi potrebbero limitare la possibilità, da parte del fondo, di investire nei titoli di determinati emittenti ubicati in tali Paesi.

Concentrazione in determinati paesi e/o regioni

Quando un comparto si limita ad investire in titoli di emittenti ubicati in un particolare Paese o regione, tale concentrazione espone il comparto al rischio di eventi avversi di tipo sociale, politico o economico che possono verificarsi in tale paese o regione.

Il rischio aumenta se il Paese in questione è un mercato emergente. In questo caso gli investimenti nel comparto sono esposti ai rischi già descritti, che vengono accentuati da fattori speciali connessi a tale mercato emergente.

Investimenti nei Paesi emergenti

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che determinati comparti possono investire in mercati emergenti o meno sviluppati. Le allocazioni nei comparti che investono nei mercati emergenti sono esposte a rischi maggiori rispetto agli investimenti nei mercati sviluppati.

I mercati mobiliari emergenti, o meno sviluppati sono caratterizzati in genere da dimensioni, grado di evoluzione e liquidità inferiori, e da maggiore volatilità rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste altresì un maggiore rischio di instabilità dovuto a ragioni politiche, economiche, sociali e religiose; inoltre eventuali cambiamenti delle norme di legge o dei regolamenti dei Paesi meno sviluppati o emergenti possono influenzare negativamente gli investimenti su tali mercati. Le attività dei comparti che investono in tali mercati, nonché il reddito derivante dal comparto, può inoltre essere penalizzato da fluttuazioni dei tassi di cambio, restrizioni sui cambi e disposizioni fiscali; di conseguenza il valore patrimoniale netto delle quote di questi comparti possono essere soggette a una notevole volatilità. Possono esservi inoltre restrizioni per il rimpatrio del capitale investito.

È possibile che taluni di questi mercati non siano soggetti a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione corrispondenti agli standard vigenti nei Paesi più sviluppati; i mercati mobiliari di tali Stati potrebbero essere peraltro soggetti a chiusure inaspettate. Inoltre, il controllo statale, la regolamentazione, nonché le norme fiscali e le procedure possono avere un minore grado di definizione rispetto ai Paesi con mercati mobiliari più sviluppati.

Fra l'altro, i sistemi di regolamento dei mercati emergenti possono essere meno organizzati rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste pertanto il rischio che il regolamento venga ritardato e il contante o i titoli dei relativi comparti siano messi a repentaglio a causa di carenze o inefficienze dei sistemi. In particolare, le prassi di mercato possono richiedere che il pagamento sia effettuato prima di ricevere il titolo che si acquista, oppure che la consegna del titolo debba avere luogo prima di ricevere il pagamento. In questi casi l'inadempimento di un broker o della banca per il cui tramite viene effettuata la relativa transazione può tradursi in una perdita per i comparti che investono in titoli dei mercati emergenti.

Occorre tenere presente che le società sono scelte indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato, dal loro settore di appartenenza o dalla loro ubicazione geografica. Ciò può implicare una concentrazione in termini geografici o settoriali.

Le sottoscrizioni dei comparti rilevanti sono pertanto idonee unicamente per gli investitori pienamente consapevoli e in grado di sostenere i rischi legati a questo tipo di investimento.

Investimenti in Russia

Rischi di registrazione e custodia in Russia:

- anche se l'esposizione verso il mercato azionario russo viene sostanzialmente coperta mediante l'utilizzo delle GDR e ADR, i singoli comparti possono, in conformità alla loro politica d'investimento, investire in titoli che richiedono l'utilizzo di un depositario e/o di servizi di custodia locali. Attualmente in Russia la dimostrazione del titolo legale sulle azioni viene tenuta sotto forma di "registrazione contabile".
- Il comparto deterrà titoli tramite la banca depositaria che aprirà un conto intestato a un titolare estero designato presso un depositario russo. La legge russa stabilisce che la banca depositaria (in qualità di titolare estero designato) sia soggetta all'obbligo di "compiere tutti gli sforzi ragionevoli sotto il suo controllo" per fornire al depositario russo o, su loro richiesta, all'emittente, a un tribunale russo, alla banca centrale della Federazione russa e alle autorità investigative russe informazioni in merito ai proprietari di titoli, ad altre persone che esercitano diritti previsti da titoli, a persone nel cui

interesse tali diritti sono esercitati nonché al numero di titoli interessati.

- È plausibile che la banca depositaria sia in grado di adempiere all'obbligo sopra descritto fornendo informazioni in merito al comparto in qualità di proprietario dei titoli. Non è possibile tuttavia escludere che vengano richieste anche informazioni relative ai titolari delle quote del comparto, comprese quelle in merito agli aventi diritto economico delle quote detenute dal comparto. Se tali informazioni non vengono fornite alla banca depositaria dal comparto e/o dal titolare delle quote, le attività sul conto del titolare estero designato in Russia può essere, secondo quanto stabilito dalla legge russa, "vietato o limitato" dalla banca centrale della Federazione russa per un periodo massimo di sei mesi. La legge russa non specifica se tale periodo di sei mesi può essere esteso; non è pertanto possibile escludere simili estensioni per un periodo di tempo indeterminato, per cui l'impatto finale del divieto o della limitazione summenzionati delle attività non può essere ragionevolmente stimato allo stato attuale.
- L'importanza del registro nel processo di custodia e registrazione è cruciale. Sebbene i conservatori del registro degli azionisti indipendenti non siano soggetti a licenza e alla supervisione da parte della banca centrale russa e possano essere ritenuti responsabili civilmente e sul piano amministrativo per il mancato adempimento o l'adempimento indebito dei loro obblighi, è possibile che il comparto perda le sue registrazioni per frode, negligenza o semplice disattenzione. Inoltre, anche se la legge russa prevede che i conservatori del registro degli azionisti delle società debbano essere indipendenti e soddisfare determinati requisiti legali, nella pratica esistono situazioni in cui tale regolamentazione non è stata rispettata dalle società. A causa di questa mancanza di indipendenza, la direzione di una società può potenzialmente esercitare una influenza significativa sulla composizione dei suoi titolari delle quote.
- Un errore nel registro o la distruzione dello stesso possono compromettere in modo significativo, e in alcuni casi cancellare, le posizioni del comparto nelle relative azioni della società. Il comparto, il gestore degli investimenti, la banca depositaria, la società di gestione, il consiglio d'amministrazione della società di gestione o i loro agenti non possono rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'operatività o alle prestazioni del conservatore del registro. Questo rischio viene sopportato dal comparto. Sebbene la legge russa preveda un meccanismo di ripristino delle informazioni perse del registro, non vi sono indicazioni riguardo al modo in cui tale meccanismo dovrebbe operare nella pratica e qualsiasi potenziale controversia sarà giudicata da un tribunale russo caso per caso.

Le revisioni summenzionate del codice civile russo assicurano una protezione illimitata all'"acquirente in buona fede" di azioni acquistate nel corso di operazioni di cambio. L'unica eccezione (che non sembra essere applicabile) a questa regola è l'acquisto di simili titoli senza controprestazione.

Gli investimenti diretti nel mercato russo vengono di norma effettuati tramite azioni o titoli a contenuto azionario negoziati alla borsa di Mosca (Moscow Exchange), nel rispetto delle disposizioni di cui al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti" e se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti". Qualsiasi altro investimento diretto non effettuato tramite la Moscow Exchange è soggetto alla regola del 10% stabilita all'articolo 41 (2) a) della legge del 17 dicembre 2010.

Investimenti in India

Oltre che alle restrizioni stabilite nel presente prospetto informativo, gli investimenti diretti effettuati in India sono soggetti all'ottenimento, da parte del comparto in questione, di un certificato di registrazione come "Foreign Portfolio Investor" ("FPI"; registrazione nella categoria II FPI) da parte di un Designated Depository Participant ("DDP") per conto del Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). Il comparto deve inoltre ottenere una Permanent Account Number ("PAN") Card da parte dell'Income Tax Department indiano. Le disposizioni concernenti i FPI contengono diversi limiti agli investimenti effettuati dai FPI e impongono loro alcuni obblighi. Tutti gli investimenti diretti effettuati in India sono soggetti alle normative in materia di FPI vigenti al momento dell'investimento. Si informano gli investitori che la registrazione come FPI da parte del comparto in questione costituisce una condizione preliminare affinché questo comparto possa effettuare un qualsiasi investimento diretto sul mercato indiano.

La registrazione come FPI da parte del comparto può essere sospesa o revocata da parte della SEBI in particolare in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti da quest'ultima o di qualsiasi atto o omissione in relazione con l'adempimento di qualsiasi disposizione indiana, comprese le leggi e i regolamenti applicabili concernenti la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Non è possibile rilasciare alcuna garanzia che la registrazione come FPI possa essere mantenuta per l'intera durata del comparto. Si informano pertanto gli investitori che la sospensione o il ritiro della registrazione come FPI del comparto può comportare un deterioramento della performance del comparto in questione. Ciò potrebbe avere un impatto negativo, a seconda delle condizioni di mercato prevalenti in quel momento, sul valore delle partecipazioni degli investitori stessi.

Si invitano inoltre gli investitori a tenere presente che il Prevention of Money Laundering Act 2002 ("PMLA") e le relative disposizioni in materia di prevenzione e di controllo delle attività legate al riciclaggio di denaro e alla confisca della proprietà derivanti o coinvolte nel riciclaggio di denaro in India richiedono tra l'altro che determinate istituzioni quali banche, istituti e intermediari finanziari che hanno a che fare con il commercio di valori mobiliari (ivi comprese le FPI) svolgano procedure di identificazione dei clienti, determinino l'avente diritto economico al patrimonio ("identificazione del cliente") e tengano un registro con le identità dei clienti e per determinati tipi di transazioni ("transazioni"). Ciò include, ad esempio, operazioni in contanti che superano un determinato ammontare e attività sospette (in contanti o con altre modalità, ivi compresi gli accrediti e gli addebiti che non avvengono a livello di conti correnti, come ad esempio i conti titoli). Di conseguenza, la normativa FPI consente di richiedere al titolare FPI informazioni in merito all'identità dei beneficiari effettivi del comparto; può essere pertanto richiesta la notifica di informazioni relative agli investitori del comparto alle autorità di vigilanza locali.

Nella misura consentita dalla legge del Lussemburgo, le informazioni e i dati personali relativi agli investitori del comparto che investe sul mercato indiano (compresa, ma non solo, qualsiasi documentazione presentata nell'ambito della procedura di identificazione prescritta in relazione con i relativi investimenti nel comparto) possono essere comunicate al DPP, rispettivamente alle autorità governative o regolamentari indiane su richiesta di queste ultime. Si invitano in particolare gli investitori a osservare che, allo scopo di consentire al comparto di adempiere alle leggi e ai regolamenti indiani, qualsiasi persona fisica che, operando autonomamente o insieme a terzi, o tramite una o più persone giuridiche, esercita il controllo attraverso la proprietà o che detiene una partecipazione di controllo superiore al 25 per cento del patrimonio del comparto è tenuta a notificare la propria identità al DPP.

Rischi legati allo Stock Connect Scheme

I comparti possono investire di quando in quando in azioni A cinesi (titoli "China Connect") tramite lo schema d'investimento Shanghai-Hong Kong Stock Connect o altri schemi analoghi costituiti ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili (lo "Stock Connect Scheme"). Lo Stock Connect Scheme è un programma di negoziazione titoli e di clearing elaborato tra l'altro dalla Stock Exchange of Hong Kong Limited (la "SEHK") dalla Shanghai Stock Exchange, dalla Hong Kong Securities Clearing Company Limited ("HKSCC") e dalla China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ("ChinaClear") allo scopo di assicurare il reciproco accesso al mercato tra la Cina continentale e Hong Kong.

Per l'investimento in titoli China Connect lo Stock Connect Scheme mette a disposizione il "Northbound Trading Link". Grazie al Northbound Trading Link gli investitori possono piazzare ordini di negoziazione di titoli China Connect quotati alla SSE indirizzando tali ordini alla SSE tramite i loro broker di Hong Kong e una società di servizi di negoziazione titoli costituita dalla SEHK.

Nel quadro dello Stock Connect Scheme la HKSCC, a sua volta una succursale controllata al 100 per cento della Hong Kong Exchanges and Clearing Limited ("HKEx"), sarà responsabile del clearing, del regolamento e dell'erogazione di servizi di deposito, di incaricato (*nominee*) nonché di altri servizi collegati per le operazioni effettuate da partecipanti al mercato di Hong Kong e da investitori.

Titoli China Connect ammessi al Northbound Trading Link

Il titoli China Connect che alla data del prospetto informativo risultavano idonei alla negoziazione tramite il Northbound Trading Link comprendono azioni quotate alla SSE che (a) sono azioni costitutive dell'indice SSE 180; (b) sono azioni costitutive dell'indice SSE 380; (c) sono azioni A cinesi quotate alla SSE che non figurano tra le azioni costitutive degli indici SSE 180 Index o SSE 380 ma hanno corrispondenti azioni H cinesi ammesse

alla quotazione e trattate alla SEHK, purché: (i) non siano trattate alla SSE in monete diverse dal renminbi ("RMB"); e (ii) non siano incluse nel "risk alert board". La SEHK può includere o escludere azioni come i titoli China Connect e modificare l'idoneità delle azioni per la negoziazione sul Northbound Trading Link.

Proprietà di titoli China Connect

I titoli China Connect sono detenuti presso ChinaClear. La HKSCC diventerà un partecipante diretto di ChinaClear e i titoli China Connect acquistati dagli investitori tramite Northbound Trading saranno:

- registrati a nome della HKSCC sul conto titoli aperto dall'incaricato presso la HKSCC con ChinaClear e HKSCC sarà il detentore incaricato di questi titoli China Connect; e
- detenuti nel deposito di ChinaClear e iscritti nel registro degli azionisti delle società quotate alla SSE.

La HKSCC registrerà gli interessi in questi titoli China Connect nel conto azionario del Central Clearing and Settlement System ("CCASS") del partecipante al sistema di clearing CCASS in questione.

Secondo le leggi di Hong Kong, la HKSCC sarà considerata la proprietaria legale di questi titoli China Connect e sarà considerata l'avente diritto ai titoli China Connect per conto del partecipante al sistema di clearing CCASS in questione; a questo proposito, tuttavia, la HKSCC non garantisce in alcun modo il diritto a qualsiasi titolo China Connect detenuto per suo tramite. A seconda degli accordi di custodia tra questo partecipante al sistema di clearing CCASS e i suoi clienti di Hong Kong o di oltreoceano, questo partecipante al sistema di clearing CCASS sarà considerato a sua volta in generale come il beneficiario per questi clienti di Hong Kong o di oltreoceano.

Secondo le disposizioni della Cina continentale attualmente in vigore, i titoli China Connect saranno registrati in un conto dell'incaricato aperto presso la HKSCC con ChinaClear e gli investitori di Northbound hanno diritti e interessi ai titoli China Connect acquistati tramite lo Stock Connect Scheme secondo quanto stabilito dalle leggi applicabili. Le CSRC Securities Registration and Settlement Measures, le ChinaClear's Securities Registration Rules e le Administrative Rules on Securities Accounts, le norme rilevanti di ChinaClear e della SSE relative allo Stock Connect Scheme sanciscono in generale il concetto di un detentore incaricato ("nominee holder") e riconoscono gli investitori di Northbound come i "titolari ultimi" dei titoli China Connect.

Gli investitori di Northbound esercitano i propri diritti in relazione ai titoli China Connect tramite il partecipante al sistema di clearing CCASS e la HKSCC quale detentore incaricato. Con riferimento ad alcuni interessi e diritti ai titoli China Connect che possono essere esercitati unicamente intraprendendo azioni legali presso i tribunali competenti della Cina continentale, tuttavia, non è certo se tali diritti possono essere eventualmente fatti valere, poiché ai sensi delle norme CCASS la HKSCC quale detentore incaricato non ha alcun obbligo di intraprendere azioni legali o procedimenti giudiziari per far valere eventuali diritti per conto degli investitori con riferimento ai titoli China Connect nella Cina continentale o altrove. In mancanza di una partecipazione della HKSCC alle azioni legali o ai procedimenti giudiziari, il metodo per far valere tali diritti da parte degli investitori di Hong Kong e di oltreoceano è ancora poco collaudato.

Secondo le leggi della Cina continentale, l'esatta natura e i diritti di un investitore di Northbound in qualità di avente diritto economico ai titoli China Connect tramite la HKSCC in veste di incaricata è meno chiaramente definita. Secondo le leggi della Cina continentale, manca una chiara definizione di – e una distinzione tra – "proprietà legale" e "proprietà effettiva". Finora vi sono stati solo pochi casi che hanno visto coinvolta una struttura basata sul conto di un incaricato presso i tribunali della Cina continentale. L'esatta natura e i metodi per far valere i diritti e gli interessi degli investitori di Northbound secondo le leggi della Cina continentale non sono dunque privi di incertezze.

Verifica prenegoziazione

Le leggi della Cina continentale stabiliscono che la SSE può rifiutare un ordine di vendita se un investitore (compresi i comparti) non dispone sul proprio conto di un numero sufficiente di azioni A cinesi disponibili. La SEHK procederà a verifiche analoghe per gli ordini di vendita di titoli China Connect sul Northbound Trading Link a livello di partecipanti alle negoziazioni registrati della SEHK ("partecipanti alle negoziazioni") al fine di evitare un overselling da parte di un qualsiasi partecipante alle negoziazioni ("verifica pre-negoziazione").

Limitazioni delle quote

La negoziazione nel quadro dello Stock Connect Scheme sarà soggetta a un limite massimo della quota di investimenti transfrontalieri ("quota aggregata") e a una quota massima giornaliera ("quota giornaliera"). Il Northbound Trading Link sarà soggetto a un insieme separato di quote aggregate e giornaliere soggette al monitoraggio della SEHK. La quota aggregata limita il valore netto massimo di tutte le operazioni d'acquisto effettuate tramite il Northbound Trading Link che possono essere eseguite da partecipanti alle negoziazioni mentre è operativo lo Stock Connect Scheme. La quota giornaliera limita il valore netto massimo delle operazioni d'acquisto transfrontaliere eseguite ogni giorno tramite il Northbound Trading Link nel quadro dello Stock Connect Scheme. Alla data del presente prospetto informativo tale quota è fissata a 13 miliardi di RMB. La quota può variare e influenzare pertanto le operazioni d'acquisto effettuate nel quadro del Northbound Trading Link.

In particolare, una volta che il saldo residuo della quota giornaliera applicabile al Northbound Trading Link scende a zero o che la quota giornaliera viene superata, i nuovi ordini d'acquisto vengono respinti (anche se gli investitori possono vendere i loro titoli China Connect indipendentemente dal saldo della quota). Le quote limite possono pertanto limitare la capacità dei comparti di investire in modo tempestivo in titoli China Connect tramite lo Stock Connect Scheme.

Limitazione del day trading

Il day trading (turnaround trading) sul mercato delle azioni A cinesi non è consentito. I comparti che acquistano titoli China Connect il giorno T possono pertanto vendere le azioni unicamente il giorno T+1 o successivamente nel rispetto delle norme relative ai titoli China Connect. Questo limita le opzioni d'investimento per i comparti, in particolare nei casi in cui un comparto desidera vendere titoli China Connect in un giorno di negoziazione particolare. Le condizioni di regolamento e di verifica pre-negoziazione sono soggette di quando in quando a modifiche.

Priorità degli ordini

Se un broker fornisce ai propri clienti servizi di negoziazione legati allo Stock Connect Scheme, gli ordini interni del broker o delle sue affiliate possono essere conferiti al sistema di negoziazione in modo indipendente e senza che gli operatori siano al corrente dello stato degli ordini ricevuti dai clienti. Non esiste alcuna garanzia che i broker rispettino l'ordine di priorità dei clienti (nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti applicabili).

Rischio relativo all'esecuzione alle condizioni migliori

Le operazioni in titoli China Connect possono essere eseguite, secondo le norme applicabili in relazione allo Stock Connect Scheme, tramite uno o più broker che possono essere incaricati di negoziare per conto dei comparti tramite il Northbound Trading Link. Per soddisfare i requisiti della verifica pre-negoziazione, i comparti possono stabilire la possibilità di eseguire operazioni in titoli China Connect unicamente tramite uno o più broker o partecipanti alle negoziazioni specifici; di conseguenza, queste operazioni non possono essere eseguite alle condizioni migliori.

Il broker può inoltre aggregare i propri ordini d'investimento con quelli delle sue affiliate e con quelli dei suoi clienti, compresi i comparti. In alcuni casi l'aggregazione può risultare svantaggiosa per i comparti; mentre in altri casi può costituire un vantaggio.

Negoziazioni fuori borsa e trasferimenti limitati

I trasferimenti che non costituiscono negoziazioni (ad es. le negoziazioni fuori borsa e i trasferimenti) sono consentiti esclusivamente in determinate situazioni, tra cui ad esempio l'allocazione post-negoziazione di titoli China Connect a diversi fondi/comparti da parte di gestori di fondi o la correzione di eventuali errori di negoziazione.

Clearing, regolamento e rischi di custodia

HKSCC e ChinaClear stabiliranno collegamenti di clearing tra la SEHK e la SSE e ciascuna diventerà una partecipante dell'altra per facilitare così la compensazione e il regolamento delle operazioni internazionali. Per le operazioni transfrontaliere avviate su un mercato, la società di clearing di quel mercato compenserà e regolerà da un lato l'operazione con i propri partecipanti al clearing e soddisferà dall'altro gli obblighi di clearing e di regolamento dei propri partecipanti al clearing con la controparte di clearing.

I titoli China Connect negoziati tramite lo Stock Connect Scheme sono emessi sotto forma di diritti valori, per cui gli investitori, compresi i

comparti, non deterranno alcun titolo China Connect in forma fisica. Nel quadro dello Stock Connect Scheme gli investitori di Hong Kong e di oltreoceano, compresi i comparti, che hanno acquistato titoli China Connect tramite il Northbound Trading Link devono mantenere questi titoli China Connect sui conti azionari dei loro broker o depositari presso il CCASS gestito dalla HKSCC.

La negoziazione con i depositari o i broker che detengono gli investimenti dei comparti o regolano le operazioni effettuate dai comparti comporta dei rischi. È possibile che, nell'eventualità di un'insolvenza o di una bancarotta di un depositario o di un broker, i comparti subiscano ritardi o non abbiano la possibilità di recuperare i propri attivi dal depositario o dal broker o dal suo patrimonio e possano vantare unicamente un credito chirografario nei confronti del depositario o del broker per questi attivi.

A causa della brevità del ciclo di regolamento dei titoli China Connect, il partecipante al sistema di clearing CCASS che opera in veste di depositario può agire unicamente in base alle istruzioni del broker venditore, debitamente istruito dal gestore degli investimenti del comparto in questione. A questo scopo il depositario è tenuto a rinunciare, a rischio del comparto, al proprio diritto di fornire istruzioni per il regolamento nei confronti del partecipante al sistema di clearing CCASS che opera come suo depositario sul mercato.

Di conseguenza, i servizi di brokeraggio nelle vendite e i servizi di deposito possono essere forniti da un unico organismo, mentre il comparto può essere esposto ai rischi derivanti dal potenziale conflitto di interessi, che sarà gestito adottando opportune procedure interne.

I diritti e gli interessi dei comparti ai titoli China Connect saranno esercitati tramite la HKSCC, che esercita i propri diritti di detentore incaricato per i titoli China Connect accreditati sul conto collettivo in RMB per le azioni ordinarie di HKSCC detenute presso ChinaClear.

Rischio di insolvenza del CCASS e di ChinaClear

Si invitano gli investitori a tenere presente che i titoli ChinaConnect detenuti sui conti dei broker o dei depositari coinvolti presso il CCASS possono essere a rischio in caso di insolvenza, bancarotta o liquidazione del CCASS. In questo caso vi è il rischio che i comparti non detengano alcun diritto di proprietà sugli attivi depositati sul conto presso il CCASS e/o che i comparti possano diventare creditori chirografari di pari grado con tutti gli altri creditori chirografari del CCASS.

Gli attivi dei comparti detenuti sui conti dei broker o dei depositari in questione presso il CCASS possono inoltre non essere protetti come lo sarebbero se fosse loro possibile registrare questi attivi e detenerli esclusivamente a nome dei comparti. In particolare, vi è il rischio che i creditori del CCASS possano dichiarare che i titoli sono di proprietà del CCASS e non dei comparti e che un tribunale accolga tale dichiarazione; in questo caso i creditori del CCASS potrebbero procedere alla confisca degli attivi dei comparti.

In caso di mancato pagamento da parte della HKSCC e della mancata designazione, da parte della HKSCC, di titoli o di un numero sufficiente di titoli d'importo pari all'inadempimento, per cui vi è una differenza nel numero di titoli necessari per regolare una qualsiasi operazione in titoli China Connect, ChinaClear dedurrà l'importo di tale differenza dal conto collettivo in RMB per le azioni ordinarie presso ChinaClear, per cui i comparti potrebbero trovarsi coinvolti in un caso di inadempimento di questo tipo.

ChinaClear ha istituito una struttura e misure di gestione dei rischi approvate e sottoposte alla vigilanza della China Securities Regulatory Commission. Nella remota eventualità di un'insolvenza di ChinaClear o qualora ChinaClear venga dichiarata inadempiente, la HKSCC ha dichiarato in buona fede che cercherà di recuperare i titoli China Connect e i fondi da ChinaClear tramite i canali legali a sua disposizione o, se applicabile, tramite il processo di liquidazione di ChinaClear. La HKSCC distribuirà a sua volta i titoli e/o i fondi ChinaClear recuperati ai partecipanti al clearing pro'rata, come prescritto dalle autorità rilevanti per China Connect. In questa eventualità i comparti potrebbero subire dei ritardi nel processo di recupero o non essere in grado di recuperare integralmente le perdite risultanti da ChinaClear.

I rischi summenzionati legati a un'insolvenza del CCASS o della HKSCC e/o di ChinaClear sono tuttavia giudicati remoti.

Partecipazione a corporate action e alle assemblee degli azionisti

Secondo le prassi di mercato in vigore in Cina, gli investitori coinvolti in operazioni in titoli China Connect sul Northbound Trading Link non possono prendere parte alle assemblee, di persona o per delega, della società quotata alla SSE in questione. I comparti non possono esercitare i

diritti di voto nella società in cui hanno investito nello stesso modo consentito su alcuni mercati sviluppati.

Inoltre, qualsiasi corporate action relativa ai titoli China Connect sarà annunciata dall'emittente in questione tramite il sito Internet della SSE e alcuni quotidiani ufficialmente designati a questo scopo. Tuttavia gli emittenti quotati alla SSE pubblicano documenti aziendali esclusivamente in lingua cinese; non saranno disponibili traduzioni in inglese.

La HKSCC terrà informati i partecipanti al CCASS in merito alle corporate action relative a titoli China Connect. Gli investitori di Hong Kong e di oltreoceano (compresi i comparti) devono rispettare gli accordi e le scadenze specificati dai rispettivi broker e depositari (p. es. i partecipanti al CCASS). Per loro, i tempi per intraprendere azioni in relazione ad alcuni tipi di corporate action con titoli China Connect possono essere di un giorno lavorativo soltanto. I comparti potrebbero pertanto non essere in grado di partecipare a tali corporate action in tempo utile. Poiché inoltre nella Cina continentale non sono disponibili deleghe multiple, i comparti potrebbero non essere in grado di conferire deleghe per assistere o partecipare alle assemblee degli azionisti relative ai titoli China Connect. Non vi è alcuna garanzia che i partecipanti al CCASS che partecipano allo Stock Connect Scheme forniscano o provvedano affinché siano forniti servizi di voto o altri servizi collegati.

Regola di short swing profit e dichiarazione degli interessi

Rischio relativo alla norma di short swing profit (norma sul recupero di utili a breve)

Secondo le leggi della Cina continentale, un azionista che, aggregando le sue posizioni con quelle di altre società del gruppo, detiene il 5 per cento o più delle azioni totali emesse ("azionista di maggioranza") di una società costituita nella Cina continentale e quotata a una borsa della Cina continentale (cosiddetta "PRC Listco") è tenuto a restituire qualsiasi utile ottenuto dall'acquisto e dalla vendita di azioni di tale PRC Listco se entrambe le operazioni sono state effettuate in un periodo di sei mesi. Nell'eventualità che il fondo diventi azionista di maggioranza di una PRC Listco investendo in titoli China Connect nel quadro dello Stock Connect Scheme, gli utili che i comparti possono derivare da questi investimenti possono essere limitati e pertanto la performance dei comparti può essere influenzata negativamente, a seconda delle dimensioni del fondo, dall'investimento in titoli China Connect tramite lo Stock Connect Scheme.

Rischio di dichiarazione di interessi

Secondo le condizioni in materia di dichiarazione di interessi in vigore nella Cina continentale, qualora il fondo diventi azionista di maggioranza di una PRC Listco, può essere soggetto al rischio che le partecipazioni alla società debbano essere dichiarate in forma aggregata con le partecipazioni di queste altre persone summenzionate. Questa dichiarazione può esporre le partecipazioni del fondo al pubblico e avere un impatto negativo sulla performance dei comparti.

Limiti alla proprietà straniera

Poiché sono in vigore dei limiti per il numero totale di azioni di una singola PRC Listco detenute da tutti gli investitori stranieri sottostanti e/o da un singolo investitore straniero e tali limiti sono basati su soglie secondo quanto specificato dai regolamenti della Cina continentale (e successive modifiche), la capacità dei comparti (in quanto investitori stranieri) di effettuare investimenti in titoli China Connect sarà influenzata dai valori soglia rilevanti e dalle attività di tutti gli investitori stranieri sottostanti.

Nella pratica sarà tuttavia difficile monitorare gli investimenti operati dagli investitori stranieri sottostanti, poiché un investitore può operare investimenti tramite diversi canali consentiti dalle leggi della Cina continentale.

Rischio operativo

Lo Stock Connect Scheme ha come presupposto il funzionamento dei sistemi operativi dei partecipanti al mercato coinvolti. I partecipanti al mercato sono in grado di partecipare allo Stock Connect Scheme se rispettano determinate condizioni in termini di capacità informatiche, di gestione dei rischi e di altro genere, specificate dalla borsa e/o dalla clearing house in questione.

La "connettività" nel quadro dello Stock Connect Scheme richiede inoltre l'indirizzamento di ordini oltre i confini di Hong Kong e della Cina continentale. Ciò richiede lo sviluppo di nuovi sistemi informatici da parte della SEHK e dei partecipanti alle negoziazioni (p.es. il China Stock Connect System) che devono essere istituiti dalla SEHK e a cui i partecipanti alle negoziazioni devono potersi connettere. Non vi è alcuna

garanzia che i sistemi della SEHK e dei partecipanti ai mercati funzioneranno adeguatamente o continuano a essere adeguati ai cambiamenti e agli sviluppi che interverranno su entrambi i mercati. Qualora il sistema in questione non funzioni adeguatamente, la negoziazione in titoli China Connect tramite lo Stock Connect Scheme potrebbe essere interrotta. La capacità del comparto di accedere al mercato delle azioni A cinesi (e dunque di perseguire la propria strategia d'investimento) potrebbe risultarne influenzata negativamente.

Rischio regolamentare

Lo Stock Connect Scheme è un programma nuovo per il mercato e sarà soggetto alle disposizioni promulgate dalle autorità di regolamentazione e alle regole di implementazione fissate dalle borse nella Cina continentale e a Hong Kong. Nuove disposizioni potrebbero essere inoltre promulgate quando in quando dalle autorità di regolamentazione in relazione con le operazioni e l'applicazione della legge a livello internazionale con riferimento alle operazioni transfrontaliere effettuate nel quadro dello Stock Connect Scheme.

Nessuna copertura da parte dell'Investor Compensation Fund

Gli investimenti operati dai comparti tramite il Northbound Trading Link non sono attualmente coperti dall'Investor Compensation Fund di Hong Kong. I comparti sono pertanto esposti ai rischi d'insolvenza del/dei broker coinvolto/i nelle loro negoziazioni in titoli China Connect.

Differenze nel giorno di negoziazione

Lo Stock Connect Scheme opererà unicamente nei giorni in cui sia i mercati della Cina continentale che quelli di Hong Kong sono aperti per la negoziazione e in cui nei rispettivi giorni di regolamento sono aperte le banche di entrambi i mercati. È pertanto possibile che vi siano giorni che nella Cina continentale sono normali giorni di negoziazione ma in cui gli investitori, compresi i comparti, non sono in grado di effettuare alcuna negoziazione in titoli China Connect. I comparti possono essere pertanto soggetti a un rischio di oscillazione dei prezzi dei titoli China Connect nel periodo in cui lo Stock Connect Scheme non effettua negoziazioni.

Rischi legati alla sospensione dei mercati azionari della Cina continentale

Le borse della Cina continentale hanno tipicamente il diritto di sospendere o di limitare le negoziazioni di qualsiasi titolo negoziato alla borsa in questione. In particolare, le borse impongono bande di negoziazione limitate secondo cui le negoziazioni di azioni A cinesi alla borsa in questione possono essere sospese se il prezzo di negoziazione del titolo oscilla oltre i limiti della banda di oscillazione. Tale sospensione rende impossibile qualsiasi negoziazione delle posizioni esistenti ed espone pertanto i comparti al rischio potenziale di subire una perdita.

Rischio fiscale in Cina continentale

Secondo la circolare Caishui 2014 No. 81 – la "Circular on Issues Relating to the Tax Policy of the Pilot Inter-connected Mechanism for Trading on the Shanghai and Hong Kong Stock Markets" emessa congiuntamente dal Ministero delle finanze, dall'amministrazione fiscale statale cinese e dalla China Securities Regulatory Commission il 14 novembre 2014 – gli investitori che investono nello Stock Connect Scheme sono esentati dal pagamento dell'imposta sul reddito sui guadagni di capitale risultanti dalle vendite di titoli China Connect. Non sussiste tuttavia alcuna garanzia riguardo alla durata di tale esenzione e non vi è alcuna certezza che la negoziazione di titoli China Connect non venga assoggettata in futuro a tale imposta. Le autorità fiscali della Cina continentale potranno rilasciare in futuro a questo riguardo ulteriori istruzioni dall'effetto potenzialmente retroattivo.

Alla luce dell'incertezza riguardo alla futura tassazione degli utili o dei redditi che possono derivare dagli investimenti operati dai comparti nella Cina continentale, la società di gestione si riserva il diritto di prevedere un'imposta preventiva su tali utili o redditi e di trattenere l'imposta per conto dei comparti. L'imposta preventiva può già essere trattenuta a livello di broker/depositario. Qualsiasi accantonamento fiscale operato si rifletterà sul valore patrimoniale netto dei comparti al momento dell'addebito o del rilascio e influenzerà pertanto le quote nel momento del suo addebito o del suo rilascio.

Operazioni di prestito titoli

Le operazioni di prestito titoli comportano il rischio di controparte, nonché il rischio che i titoli concessi in prestito non vengano restituiti entro la

scadenza stabilita, o non vengano restituiti affatto, limitando così la capacità del comparto di adempiere agli obblighi previsti dalle vendite di titoli. Qualora il mutuatario dei titoli non restituisca i titoli assunti in prestito dal comparto, sussiste il rischio di realizzare il collaterale ricevuto a un valore inferiore rispetto a quello dei titoli dati in prestito, a causa di prezzo non congruo del collaterale, di andamento sfavorevole del mercato, di un abbassamento del rating creditizio dell'emittente del collaterale, oppure di illiquidità del mercato su cui esso viene negoziato che potrebbero influenzare negativamente la performance del comparto.

Credit Suisse AG, che è la banca depositaria e la casa madre della società di gestione, nonché Credit Suisse (Svizzera) SA, operano in veste di prestatarie principali esclusive e controparti per le operazioni di prestito titoli. Esse possono svolgere attività che possono comportare conflitti d'interesse, con effetti sfavorevoli per la performance del comparto. In simili circostanze Credit Suisse AG e Credit Suisse (Svizzera) SA si impegnano a compiere sforzi ragionevoli per risolvere questi conflitti d'interesse secondo equità (tenendo dei rispettivi obblighi e doveri) e ad assicurare che gli interessi del fondo e degli azionisti non subiscano pregiudizi ingiusti.

Total Return Swap

Un TRS è un contratto derivato OTC in cui il pagatore del total return trasferisce il risultato economico totale, compresi i redditi da interessi e commissioni, gli utili e le perdite risultanti dai movimenti di prezzo e le perdite su crediti dell'obbligazione di riferimento al ricevente del total return. In cambio, chi riceve il total return effettua un pagamento anticipato al pagatore del total return oppure pagamenti periodici basati su un tasso prestabilito che può essere sia fisso che variabile. Un TRS comporta pertanto tipicamente una combinazione di rischio di mercato e di tasso d'interesse nonché un rischio di controparte.

Inoltre, in seguito al regolamento periodico degli importi pendenti e/o ai margin call periodici previsti dagli accordi contrattuali applicabili, in circostanze di mercato inconsuete una controparte può non disporre di fondi sufficienti per versare gli importi dovuti. Ogni TRS è un'operazione unica nel suo genere per quanto concerne la sua obbligazione di riferimento, la sua duration e i suoi termini contrattuali, compresa la frequenza e le condizioni di regolamento. Questa mancanza di standardizzazione può influire negativamente sul prezzo o sulle condizioni alle quali un TRS può essere venduto, liquidato o chiuso. Qualsiasi TRS implica quindi un certo rischio di liquidità.

Infine, come qualsiasi strumento derivato OTC, un TRS è un accordo bilaterale che coinvolge una controparte che può, per qualsiasi ragione, non essere nella posizione di adempiere ai propri obblighi previsti dal TRS. Ciascuna delle parti del TRS è esposta pertanto a un rischio di controparte e, se l'accordo comporta l'utilizzo di garanzie, ai rischi legati alla gestione di tali garanzie.

Gli investitori sono invitati a considerare le relative avvertenze concernenti il rischio di mercato, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e la gestione delle garanzie esposte in questo capitolo.

Gestione delle garanzie

Se la società di gestione ricorre a strumenti derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficiente del portafoglio per conto del fondo, possono essere utilizzate garanzie al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte. Le garanzie saranno trattate secondo la politica relativa alle garanzie del fondo, in base a quanto stabilito al capitolo 18, "Informazioni regolamentari".

Lo scambio di garanzie comporta determinati rischi, compreso il rischio operativo legato allo scambio, al trasferimento e alla contabilizzazione effettivi della garanzia. La garanzia ricevuta in virtù di un accordo di trasferimento titoli verrà detenuta dalla banca depositaria secondo i termini e le disposizioni d'uso contenuti nell'accordo di deposito. Per altri tipi di garanzie la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo soggetto a supervisione prudenziale e non legato al prestatore della garanzia. Il ricorso a tali depositari terzi può implicare un rischio operativo e di regolamento e compensazione aggiuntivo nonché un rischio di controparte. La garanzia ricevuta sarà costituita da liquidità o da titoli trasferibili che soddisfano i criteri stabiliti nella politica delle garanzie del fondo. I titoli trasferibili ricevuti a titolo di garanzia sono soggetti a un rischio di mercato. La società di gestione mira a gestire questo rischio applicando opportune riduzioni di valore, valutando le garanzie su base giornaliera e accettando unicamente garanzie di alta qualità. Tuttavia, è da prevedere che permanga un certo rischio di mercato residuo.

Qualsiasi garanzia illiquida deve presentare una liquidità elevata ed essere negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con un pricing trasparente al fine di poter essere venduta velocemente a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente alla vendita. Tuttavia, in circostanze di mercato avverse, il mercato per alcuni tipi di titoli trasferibili può risultare illiquido e, in alcuni casi, cessare addirittura di esistere. Qualsiasi garanzia non costituita da liquidità implica quindi un certo rischio di liquidità.

Le garanzie ricevute non saranno vendute, reinvestite o costituite in pegno. Il riutilizzo delle garanzie non dovrebbe pertanto comportare alcun rischio.

I rischi legati alla gestione delle garanzie saranno identificati, gestiti e limitati secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione relativo al fondo. Gli investitori sono invitati a considerare le relative avvertenze concernenti il rischio di mercato, il rischio di controparte, il rischio di liquidità e le procedure di compensazione e regolamento esposte in questo capitolo.

Rischio legale, regolamentare, politico e fiscale

La società di gestione e il fondo devono adempiere in qualsiasi momento alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle diverse giurisdizioni in cui sono attive o in cui il fondo effettua i propri investimenti o detiene i propri valori patrimoniali. I vincoli legali o regolamentari o le modifiche delle leggi e dei regolamenti possono influenzare la società di gestione o il fondo, nonché gli attivi e i passivi di ciascuno dei suoi comparti, e possono rendere necessario un cambiamento degli obiettivi e della politica d'investimento di un comparto. Cambiamenti sostanziali nelle leggi e nei regolamenti applicabili possono rendere gli obiettivi e la politica d'investimento più difficili o addirittura impossibili da realizzare o da attuare, inducendo così la società di gestione ad adottare opportune misure che possono includere anche la chiusura di un comparto.

Gli attivi e i passivi di un comparto, compresi, ma non solo, gli strumenti finanziari derivati utilizzati dalla società di gestione per attuare gli obiettivi e la politica d'investimento di quel comparto, possono essere inoltre soggetti a cambiamenti delle leggi o dei regolamenti e/o a interventi regolamentari che possono influenzarne il valore o l'esigibilità. Nell'attuare gli obiettivi o la politica d'investimento di un comparto, la società di gestione può dover fare affidamento su accordi legali complessi, compresi, ma non solo, accordi quadro concernenti gli accordi relativi a strumenti finanziari derivati, conferme e accordi di garanzia nonché accordi di prestito titoli. Tali accordi possono essere formulati da organismi del settore istituiti al di fuori del Granducato del Lussemburgo e soggetti a leggi straniere, che possono comportare un elemento aggiuntivo di rischio legale. Sebbene la società di gestione si assicuri di poter ricevere una consulenza appropriata da consulenti legali competenti, non è possibile escludere che tali accordi legali complessi, retti da leggi sia nazionali che straniere, possano essere ritenuti non applicabili da un tribunale competente in seguito a sviluppi di carattere legale o regolamentare o per altri motivi.

Il contesto economico globale è stato caratterizzato recentemente da un aumento dei rischi politici, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. La performance dei comparti o la possibilità di un investitore di acquistare, vendere o farsi rimborsare le proprie quote può essere influenzata negativamente dai cambiamenti delle condizioni economiche generali e dalle incertezze provocate dagli sviluppi politici quali i risultati di elezioni o referendum, i cambiamenti della politica economica, la rescissione di accordi sul libero scambio, sviluppi negativi nei rapporti diplomatici, l'aumento di tensioni militari, cambiamenti nelle agenzie o nelle politiche governative, l'imposizione di restrizioni al trasferimento di capitali nonché le modifiche nelle previsioni industriali e finanziarie in generale.

I cambiamenti nella legislazione o nella politica fiscale di qualsiasi paese in cui la società di gestione o il fondo è attiva/o o in cui un comparto investe o detiene valori patrimoniali può influire negativamente sulla performance di un comparto o su una qualsiasi delle sue classi di quote. Gli investitori sono invitati a considerare le avvertenze sui rischi applicabili in materia di tassazione e a consultare i loro consulenti professionali per esaminare la propria posizione fiscale individuale.

Tassazione

Il ricavato dalla vendita di titoli, o l'incasso di dividendi o eventuali altri redditi può essere o diventare passibile di tasse, imposte, compresa l'imposizione di ritenute alla fonte, oneri o altre commissioni o spese, imposte dalle autorità competenti per un determinato mercato.

Le norme fiscali (e/o l'interpretazione corrente della normativa), e le prassi vigenti nei Paesi in cui investono o possono investire in futuro i comparti,

possono subire modifiche. Ne consegue che il fondo potrebbe essere passibile di ulteriore tassazione in tali Paesi, sebbene questa non sia stata preannunciata né alla data del presente prospetto informativo, né al momento in cui viene effettuato, valutato o ceduto l'investimento.

FATCA

Il fondo può essere soggetto alle disposizioni imposte dagli organi di regolamentazione stranieri, in particolare alle disposizioni del Foreign Account Tax Compliance of the Hiring Incentives to Restore Employment Act (comunemente noto come "**FATCA**"). Le disposizioni del FATCA impongono in generale un reporting nei confronti dell'U.S. Internal Revenue Service delle istituzioni finanziarie non statunitensi che non ottemperano alle prescrizioni del FATCA e della proprietà diretta e indiretta di conti ed entità non-U.S. di U.S. person (ai sensi del FATCA). La mancata notifica delle informazioni richieste comporta l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 30 per cento su alcuni redditi di provenienza USA (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e sui proventi lordi risultanti dalla vendita o da altre forme di disposizione di proprietà che possono produrre interessi o dividendi di provenienza USA.

Ai sensi del FATCA il fondo sarà trattato come una "Foreign Financial Institution" (ai sensi del FATCA). In quanto tale il fondo può esigere che tutti gli investitori forniscano le prove documentarie della loro residenza fiscale nonché tutte le altre informazioni ritenute necessarie per adempiere alle disposizioni menzionate sopra.

Se il fondo dovesse divenire soggetto a una ritenuta alla fonte quale conseguenza del FATCA, il valore delle quote detenute da tutti i titolari delle quote potrebbe risultarne influenzato materialmente.

Il fondo e/o i titolari delle relative quote possono essere inoltre materialmente interessati dal fatto che una non-U.S. financial entity non adempia alle disposizioni del FATCA anche se il fondo soddisfa i propri obblighi stabiliti dal FATCA.

Nonostante ogni altra disposizione contenuta nel presente prospetto informativo, il fondo ha il diritto di:

- trattenerne qualsiasi tassa o altri oneri assimilati che devono essere legalmente trattenuti in virtù delle leggi e dei regolamenti applicabili con riferimento a qualsiasi posizione in quote del fondo;
- esigere che qualsiasi titolare di quote o avente diritto economico alle quote fornisca tempestivamente i dati personali che possono essere richiesti dal fondo a propria discrezione allo scopo di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili e/o di definire tempestivamente l'importo della ritenuta da trattenerne;
- comunicare qualsiasi informazione personale di questo tipo a una qualsiasi autorità fiscale, secondo quanto stabilito dalle leggi o dai regolamenti applicabili o richiesto da tale autorità; e
- ritardare i pagamenti di qualsiasi dividendo o provento di rimborso a favore di un titolare di quote fino a quando il fondo non disporrà di informazioni sufficienti per adempiere alle leggi e ai regolamenti applicabili o determinare l'esatto importo da trattenerne.

Common Reporting Standard

Il fondo può essere soggetto allo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters (lo "**standard**") e al relativo Common Reporting Standard ("**CRS**"), come specificato nella legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 che implementa la direttiva del Consiglio 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale (la "**legge sul CRS**").

Ai sensi della legge CRS, il fondo deve essere trattato come una Luxembourg Reporting Financial Institution. In quanto tale, dal 30 giugno 2017, e senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, il fondo sarà tenuto a riportare annualmente all'autorità fiscale del Lussemburgo le informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione e alle partecipazioni di e ai pagamenti fatti (i) a determinati titolari di quote secondo la legge sul CRS (le "**Reportable Person**") e (ii) alle persone controllanti di determinate entità non finanziarie ("**NFE**") considerate esse stesse Reportable Person. Come esposto dettagliatamente nell'Allegato I alla legge sul CRS, queste informazioni (le "**informazioni**") includono dati personali legati alle Reportable Person.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun titolare di quote fornisca al fondo le informazioni, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. A questo proposito si informano i titolari delle quote che, in qualità di controllore dei dati, il fondo elaborerà le informazioni per le

finalità previste dalla legge sul CRS. I titolari delle quote si impegnano a informare le loro Controlling Person, se richiesto, dell'elaborazione delle loro informazioni da parte del fondo.

In questo contesto, il termine "**Controlling Person**" si riferisce a qualunque persona fisica che esercita il controllo su una determinata entità. Nel caso di un trust, questo termine indica la persona che costituisce il trust, il curatore del trust, il/i beneficiario/i o la/e classe/i di beneficiari nonché qualsiasi altra persona fisica che esercita in ultima analisi il controllo effettivo sul trust nonché, nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, le persone in posizioni analoghe o equivalenti. Il termine "controlling person" va interpretato in un modo coerente che le Financial Action Task Force Recommendation.

Si informano inoltre i titolari delle quote che le informazioni relative alle Reportable Person ai sensi della legge sul CRS saranno comunicate all'autorità fiscale lussemburghese annualmente per le finalità stabilite dalla legge sul CRS. Si informano in particolare le Reportable Person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

Analogamente, i titolari delle quote si impegnano a informare il fondo, entro un termine di trenta (30) giorni, della ricezione di tali dichiarazioni qualora qualsiasi dato personale incluso in tali dichiarazioni risultasse inesatto. I titolari delle quote si impegnano inoltre a informare il fondo di qualsiasi cambiamento relativo alle informazioni e a fornire al fondo tutte le relative prove documentarie dopo che tale cambiamento si è verificato.

Qualsiasi titolare di quote che omette di adempiere alle richieste di informazione e di documentazione del fondo può essere ritenuto responsabile di eventuali sanzioni applicate al fondo e attribuibili al fatto che egli ha omesso di fornire le informazioni.

Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti

Dal 1° gennaio 2018, ai sensi delle disposizioni concernenti la cosiddetta esenzione fiscale parziale (*Teilfreistellung*), il

- 30% del reddito di un investitore privato fiscalmente residente in Germania (*steuerliches Privatvermögen*) derivante da un investimento in un fondo che si qualifica come cosiddetto fondo azionario (*Aktienfonds*) secondo la definizione contenuta nella sezione 2 paragrafo 6 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (*Investmentsteuergesetz*) applicabile dal 1° gennaio 2018 ("**legge tedesca sulla tassazione degli investimenti**") è esentato dall'imposta sul reddito tedesca (nonché dal supplemento di solidarietà e, se applicabile, dalla tassa ecclesiale); e
- il 15% del reddito di un investitore privato fiscalmente residente in Germania risultante da un investimento in un fondo che si qualifica come cosiddetto fondo misto (*Mischfonds*) secondo la definizione contenuta nella sezione 2 paragrafo 7 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (*Investmentsteuergesetz*) è esentato dall'imposta sul reddito tedesca (nonché dal supplemento di solidarietà e, se applicabile, dalla tassa ecclesiale).

Ogni anno civile viene stabilito se queste regole trovano applicazione.

Un fondo si qualifica come fondo azionario (o fondo misto) se

- nelle sue direttive d'investimento è stabilito che investirà in via continuativa almeno il 51% (o il 25%) del suo valore in determinati strumenti azionari qualificati, secondo quanto stabilito nella sezione 2 paragrafo 8 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti, o se un investitore prova individualmente, nei confronti dell'ufficio di tassazione competente, che il rispettivo limite è stato raggiunto nel corso dell'anno civile per il quale si richiede l'esenzione fiscale parziale; e
- tale requisito è soddisfatto in via continuativa nel corso di quell'anno civile.

Disposizioni analoghe (seppure con percentuali diverse) si applicano al reddito generato da singoli investitori professionali tedeschi (che detengono ad es. un interesse nel fondo a titolo di patrimonio aziendale (*steuerliches Betriebsvermögen*) ai fini fiscali) e da corporation con residenza fiscale in Germania dal proprio investimento in fondi azionari o misti, nel rispetto di alcune esclusioni; inoltre, una percentuale corrispondente di tutte le spese da essi sostenute in relazione a tale investimento non è deducibile fiscalmente.

Come stabilito nella relativa politica d'investimento, il comparto in questione mira a investire in via continuativa almeno il 51 o il 25 per cento del proprio valore in strumenti azionari qualificati.

Tuttavia dipenderà da una serie di fattori – alcuni dei quali al di fuori del controllo del gestore del fondo – se tale percentuale minima sarà o meno raggiunta in via permanente e, pertanto, se le regole concernenti

l'esenzione parziale troveranno o meno applicazione, ogni anno civile, nei confronti degli investitori fiscalmente residenti in Germania, in particolare dalla definizione di partecipazioni qualificate e dall'interpretazione di altre norme giuridiche da parte delle autorità fiscali e dei tribunali fiscali tedeschi, da come gli strumenti in cui il comparto in questione investe sono classificati (dai rispettivi emittenti e/o fornitori dei dati) e dal valore (prezzo di mercato) da esso detenuto.

Non può essere pertanto fornita alcuna garanzia che le regole concernenti l'esenzione parziale troveranno effettivamente applicazione. Gli investitori fiscalmente residenti in Germania dovrebbero pertanto essere preparati a essere assoggettati all'imposta tedesca sul 100 per cento del reddito derivante dal loro investimento nel comparto in questione.

Sanzioni

Alcuni paesi o persone/entità designate possono essere talvolta soggetti a sanzioni o altre misure restrittive imposte da Stati o autorità sovranazionali (ad esempio, ma non solo, l'Unione europea o le Nazioni Unite) o dalle loro agenzie (dette congiuntamente **"sanzioni"**).

Le sanzioni possono essere imposte fra l'altro nei confronti di governi stranieri, società di proprietà statale, fondi sovrani, aziende o settori economici specifici, ma anche nei confronti di operatori non statali o persone designate associati a una qualsiasi delle entità summenzionate. Le sanzioni possono assumere varie forme, compresi, ma non solo, embargo commerciali, divieti o restrizioni a commerciare o fornire servizi a determinati paesi o entità, nonché sequestri, congelamenti di beni e/o il divieto di fornire o ricevere fondi, beni o servizi a/dal persone designate.

Le sanzioni possono influire negativamente sulle società o i settori economici in cui il fondo o i suoi comparti possono di volta in volta investire. Il fondo potrebbe subire, tra l'altro, una diminuzione del valore dei titoli di un qualsiasi emittente in seguito all'imposizione di sanzioni, siano esse dirette verso il rispettivo emittente, un settore economico in cui quest'ultimo opera, altre società o entità che fanno affari con tale emittente oppure verso il sistema finanziario di un determinato paese. A causa delle sanzioni il fondo potrebbe essere costretto a vendere alcuni titoli a prezzi poco appetibili, in momenti poco opportuni e/o in circostanze sfavorevoli, come non avrebbe fatto invece in assenza di tali sanzioni. Anche se il fondo compirà sforzi ragionevoli, agendo nel miglior interesse degli investitori, per vendere questi titoli in condizioni ottimali, queste vendite forzate potrebbero comportare potenzialmente delle perdite per i comparti interessati. A seconda delle circostanze, queste perdite potrebbero anche essere considerevoli. Il fondo può inoltre subire conseguenze negative dovute a un congelamento di beni o ad altre misure restrittive nei confronti di altre società, comprese, ma non solo, quelle nei confronti di qualsiasi entità che funge da controparte nelle operazioni su derivati o di un subdepositario, un agente di pagamento o un altro fornitore di servizi che opera con il fondo o i suoi comparti. L'imposizione di sanzioni può obbligare il fondo a vendere titoli, rescindere accordi in corso, perdere l'accesso ad alcuni mercati o a un'infrastruttura di mercato essenziale, rendere non disponibili alcuni o tutti gli attivi di un comparto, congelare la liquidità o altri attivi appartenenti al fondo e/o influenzare negativamente i flussi di cassa legati a qualsiasi investimento o operazione.

Il fondo, la società di gestione, la banca depositaria, il gestore degli investimenti nonché qualsiasi altro membro del Credit Suisse Group (detti congiuntamente le **"parti del fondo"**) sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti dei paesi in cui fanno affari (nella consapevolezza che alcuni dei regimi di sanzioni hanno implicazioni sulle attività transfrontaliere o estere) e adatteranno le politiche e le procedure necessarie a tale riguardo (dette congiuntamente **"politiche relative alle sanzioni"**). Si invitano i titolari delle quote a osservare che queste politiche relative alle sanzioni saranno elaborate dalle parti del fondo a loro discrezione e in base al loro miglior giudizio e possono comprendere misure protettive o preventive che vanno oltre i rigidi requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili che impongono eventuali sanzioni che potrebbero avere un ulteriore impatto negativo sugli investimenti del fondo.

8. Valore patrimoniale netto

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", il valore patrimoniale netto delle quote di ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento del comparto, e calcolato dalla società di gestione in Lussemburgo ogni giorno di apertura per le banche in Lussemburgo (di seguito indicato come "giorno di valutazione").

Qualora il giorno di valutazione cada in una giornata lavorativa bancaria non intera del Lussemburgo, il valore patrimoniale netto sarà calcolato nel

primo giorno lavorativo bancario successivo. Se i giorni di valutazione coincidono con i giorni festivi nei Paesi le cui borse valori o mercati rivestono un ruolo determinante per la valutazione della maggior parte delle attività di un comparto, la società di gestione può decidere, in via di eccezione, che il valore patrimoniale netto delle quote di tale comparto non sia calcolato in tali giorni.

Al fine del calcolo del valore patrimoniale netto, le attività e passività del fondo vengono attribuite ai comparti (e alle singole classi di quote di ciascuno comparto), e il calcolo viene effettuato dividendo il valore patrimoniale netto del comparto per il numero complessivo delle quote in circolazione del relativo comparto. Se il comparto in questione ha più di una classe di quote, la porzione del valore patrimoniale netto del comparto attribuibile alla particolare classe viene divisa per il numero delle quote in circolazione per tale classe.

Il valore patrimoniale netto di una classe di quote in moneta alternativa viene calcolato prima nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Per la conversione del valore patrimoniale netto della classe di quote in moneta alternativa, dalla moneta di riferimento alla moneta alternativa della rispettiva classe di quote, si utilizza il cambio mid.

In particolare, sul valore patrimoniale netto della classe di quote in moneta alternativa incidono le commissioni e gli oneri di cambio, connessi alle sottoscrizioni, ai rimborsi nonché alle conversioni delle relative quote, nonché alle operazioni di copertura valutaria per tale classe.

Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", le attività di ciascun comparto saranno valutate nel modo seguente:

- a) i valori mobiliari quotati o negoziati regolarmente in una borsa valori, vengono valutati in base all'ultimo prezzo negoziato disponibile. Se per un particolare giorno di valutazione tale prezzo non è disponibile, ma viene quotato un prezzo mid (media tra il prezzo bid e ask) di chiusura o un prezzo bid di chiusura, si può utilizzare tale prezzo mid di chiusura o, in alternativa, il prezzo bid di chiusura;
- b) Per i valori mobiliari negoziati in diverse borse valori, la valutazione viene effettuata con riferimento alla borsa valori che rappresenta il mercato principale per tali titoli.
- c) Nel caso dei valori mobiliari scarsamente negoziati in una borsa valori, ma per i quali esiste un mercato secondario con libere negoziazioni regolamentate tra intermediari in titoli, con conseguente formazione di un prezzo di mercato, la valutazione può essere effettuata sulla base di tale mercato secondario.
- d) I valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato sono valutati allo stesso modo di quelli quotati in una borsa valori.
- e) I valori mobiliari non quotati in una borsa valori e non negoziati in un mercato regolamentato vengono valutati in base all'ultimo prezzo di mercato disponibile. Se tale prezzo non è disponibile, la società di gestione effettua la valutazione in base ad altri criteri da essa stabiliti, con riferimento al prezzo di presumibile realizzo, il cui valore deve determinare con diligenza e in buona fede.
- f) Ai derivati si applicano i criteri soprammenzionati.
- g) Il prezzo di valutazione di uno strumento di mercato monetario parte dal prezzo netto di acquisto e viene progressivamente adeguato fino al prezzo di rimborso, tenendo costante il tasso di rendimento iniziale. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei diversi investimenti viene allineata ai nuovi rendimenti di mercato.
- h) Le quote o le azioni di OICVM o altri OIC devono essere valutate sulla base del valore patrimoniale netto calcolato più di recente, se necessario tenendo conto della commissione di rimborso. Se per le quote o azioni di un OICVM o altro OIC non è disponibile un valore patrimoniale netto, ma solo prezzi di acquisto e di vendita, le quote/azioni di tale OICVM o altro OIC sono valutate in base alla media di tali prezzi di acquisto e di vendita.
- i) I depositi fiduciari e i depositi vincolati vengono valutati al valore nominale, con la maggiorazione degli interessi maturati.

Gli importi risultanti da tali valutazioni vengono convertiti nella moneta di riferimento di ciascun comparto al cambio mid'market in vigore. Nella conversione si tiene conto delle operazioni valutarie effettuate per finalità di copertura del rischio di cambio.

Se, per circostanze particolari o modificate, non è possibile procedere a una valutazione secondo i criteri soprammenzionati, o la valutazione non risulta corretta, la società di gestione può utilizzare principi di valutazione diversi, di generale accettazione e verificabili dal revisore contabile, per una congrua determinazione del valore del patrimonio del fondo e come misura volta a prevenire le pratiche legate al market timing.

Gli investimenti di difficile valutazione (in particolare quelli non quotati su un mercato secondario con un meccanismo di definizione dei prezzi regolamentato) sono valutati su base regolare utilizzando criteri comprensibili e trasparenti. La società di gestione può affidare la valutazione delle operazioni di private equity a terze parti in possesso di adeguata competenza e strumenti in questo campo. La società di gestione e il revisore contabile controllano la comprensibilità e la trasparenza dei criteri di valutazione e vigilano sulla loro applicazione.

Il valore patrimoniale netto di uno o più comparti può anche essere convertito in altre monete, se la società di gestione decide di effettuare le emissioni e i rimborsi delle quote in una o più altre monete. Se la società di gestione stabilisce queste monete, il valore patrimoniale netto unitario in tali monete viene arrotondato per eccesso o per difetto alla rispettiva unità decimale più vicina. In circostanze eccezionali, in uno stesso giorno di valutazione possono essere effettuate diverse valutazioni; tali valutazioni saranno valide per le sottoscrizioni e/o i rimborsi successivi.

Il valore patrimoniale netto consolidato del fondo viene calcolato in franchi svizzeri.

Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Allo scopo di salvaguardare i titolari di quote già esistenti, e nei termini di cui al capitolo 22, "Comparti", il valore patrimoniale netto di una classe di quote di un comparto può essere adeguato verso l'alto o verso il basso, in base a una percentuale massima ("swing factor"), come descritto nel capitolo 22, "Comparti", in caso di eccedenza netta delle richieste di sottoscrizione o rimborso in un determinato giorno di valutazione. In tale evenienza, si applica lo stesso valore patrimoniale netto a tutti gli investitori in ingresso e in uscita in quello specifico giorno di valutazione.

L'adeguamento del valore patrimoniale netto consente di integrare in particolare, ma non in via esclusiva, i costi delle transazioni, le imposte e i differenziali tra i corsi denaro/lettera sostenuti dal rispettivo comparto, e generati per effetto di sottoscrizioni rimborsi e/o conversioni all'interno e all'esterno del comparto. In questo modo i titolari di quote già esistenti non dovranno più sostenere indirettamente tali costi dal momento che sono integrati nel calcolo del valore patrimoniale netto e, pertanto, saranno sostenuti dai titolari delle quote in ingresso e in uscita.

Il valore patrimoniale netto può essere adeguato ogni giorno di valutazione sulla base del netto delle operazioni. Il consiglio d'amministrazione può fissare un limite (flussi di capitale netto che devono essere superati) all'applicazione dell'adeguamento del valore patrimoniale netto. Si richiama l'attenzione dei titolari delle quote sul fatto che la performance calcolata sulla base del valore patrimoniale netto adeguato potrebbe non rispecchiare l'effettivo rendimento del portafoglio, come conseguenza del suddetto adeguamento.

9. Spese e imposte

i. Imposte

Le seguenti informazioni sintetiche sono basate sulle norme di legge e sulle pratiche attualmente in vigore nel Granducato di Lussemburgo e sono pertanto soggette alle loro eventuali modifiche.

Salvo diversamente specificato al capitolo 22, "Comparti", il patrimonio del fondo nel Granducato di Lussemburgo è soggetto alla tassa di sottoscrizione ("taxe d'abonnement") nella misura dello 0,05 per cento su base annua, pagabile trimestralmente. Tra le altre opzioni, un'aliquota fiscale ridotta dello 0,01 per cento annuo del patrimonio netto sarà applicata ad esempio alle classi di quote del rispettivo comparto riservate a uno o più investitori istituzionali, ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010.

I proventi del fondo non sono soggetti a imposizione fiscale in Lussemburgo.

I dividendi, gli interessi, i proventi e gli utili ricevuti dal fondo sui propri investimenti possono essere soggetti a ritenute fiscali non recuperabili o ad altre imposte nei Paesi di origine.

In base alla normativa attualmente in vigore, i titolari delle quote non sono soggetti a imposte sul reddito, sulle donazioni, di successione o di altro tipo in Lussemburgo, a meno che non siano residenti o domiciliati in Lussemburgo o abbiano una stabile organizzazione in Lussemburgo.

Le conseguenze fiscali variano per ciascun investitore in base alle leggi e alle prassi in vigore nel suo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio temporaneo, nonché alla sua situazione personale. Gli investitori sono pertanto invitati ad informarsi opportunamente al riguardo, rivolgendosi se necessario al proprio consulente in materia finanziaria.

ii. Spese

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", oltre alla taxe d'abonnement soprammenzionata, il fondo sostiene i seguenti oneri:

- a) tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le spese imputabili al fondo;
- b) tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli altri valori patrimoniali, comprese tra l'altro anche le commissioni bancarie e di brokeraggio standard, le spese di mantenimento del conto di clearing, le commissioni addebitate dalle piattaforme di clearing e le spese bancarie;
- c) la commissione di gestione mensile a favore della società di gestione, pagabile alla fine di ogni mese e calcolata sulla base della media giornaliera del valore patrimoniale netto delle rispettive classi di quote nel mese corrispondente. Per alcuni comparti e classi di quote, la commissione di gestione può essere addebitata con aliquote diverse, o non essere addebitata affatto. Le commissioni dovute dalla società di gestione per eventuali servizi di consulenza per gli investimenti vengono pagate a valere sulla commissione di gestione. Ulteriori dettagli sulle commissioni di gestione sono riportati nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote";
- d) le commissioni spettanti alla banca depositaria, concordate di volta in volta con la società di gestione in base alle aliquote d'uso sul mercato lussemburghese e riferite al patrimonio netto dei singoli comparti, e/o al valore dei valori mobiliari e altri attivi in custodia, o stabilite come importo forfettario; dette commissioni non possono superare lo 0,10 per cento annuo, sebbene in particolari casi possano essere addebitati in aggiunta gli oneri delle transazioni e le commissioni dei corrispondenti della banca depositaria;
- e) Per le classi in moneta alternativa dei comparti sarà addebitata una commissione annua di copertura del rischio di cambio pari al massimo allo 0.10% annuo, pagabile all'agente di copertura del rischio di cambio, come descritto nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", e nel capitolo 5, Investimenti in CS Investment Funds 11. La commissione di copertura del rischio di cambio è calcolata pro rata temporis sulla base del patrimonio medio netto della classe di azioni in moneta alternativa in questione, in base al calcolo del rispettivo valore patrimoniale netto. I margini / gli spread addebitati dalle controparti nelle operazioni di cambio non sono coperti dalla commissione di copertura del rischio di cambio.
- f) le commissioni a favore degli agenti di pagamento (in particolare anche una commissione per il pagamento delle cedole), degli agenti di trasferimento e degli agenti di rappresentanza autorizzati nei Paesi di registrazione;
- g) tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi non contemplati nella presente sezione; per alcune classi di quote queste spese possono tuttavia essere in tutto o in parte a carico della società di gestione;
- h) le commissioni connesse alla gestione del collaterale in relazione a operazioni in derivati;
- i) le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società di gestione o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto dei titolari delle quote;
- j) gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione del regolamento di gestione e degli altri documenti concernenti il fondo, comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti informativi e i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione al fondo o all'offerta delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari delle quote in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, che non devono superare lo 0,10 per cento annuo, per le notifiche ai titolari delle quote, compresa la pubblicazione dei prezzi per i titolari delle quote, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali del fondo, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle quote, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle quote del fondo. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità.

Informazioni generali

Tutte le commissioni ricorrenti vengono detratte in primo luogo dal reddito degli investimenti, poi dagli utili derivanti dalle operazioni in titoli e infine dal patrimonio. Altre spese possono essere ammortizzate su un periodo massimo di cinque anni.

Le spese che incidono separatamente sui singoli comparti vengono addebitate direttamente a tali comparti. Negli altri casi, le spese vengono allocate ai singoli comparti in proporzione al relativo valore patrimoniale netto.

10. Esercizio contabile

L'esercizio contabile del fondo si chiude al 31 marzo di ogni anno.

11. Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale**Quote ad accumulazione**

Attualmente non sono previste distribuzioni per le classi con quote ad accumulazione (cfr. il capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 11") dei comparti e il reddito generato, dopo la detrazione delle spese generali, va ad aumentare il valore patrimoniale netto unitario. Tuttavia, in conformità con la politica di destinazione del reddito deliberata dal consiglio di amministrazione, la società di gestione può comunque di volta in volta procedere alla distribuzione, in tutto o in parte, del reddito netto ordinario e/o delle plusvalenze da realizzo, nonché di tutto il reddito non ricorrente, dopo la deduzione delle minusvalenze da realizzo.

Quote a distribuzione

La società di gestione è autorizzata a stabilire il pagamento di dividendi ad interim e stabilisce in quale misura e in quale momento devono essere effettuate le distribuzioni del reddito netto degli investimenti attribuibile a ciascuna classe di quote a distribuzione di ciascun comparto in questione (cfr. il capitolo 5, "Investment in CS Investment Funds 11"). Inoltre, le plusvalenze da realizzo sulle attività di pertinenza del fondo possono essere distribuite ai titolari delle quote. Ulteriori distribuzioni a valere sulle attività del fondo possono essere effettuate al fine di ottenere un rapporto di distribuzione appropriato. Le distribuzioni possono essere effettuate con frequenza annuale o con la periodicità stabilita dalla società di gestione, salvo diversamente specificato al capitolo 22, "Comparti".

Informazioni generali

Il pagamento delle distribuzioni dei proventi viene effettuato come descritto nel capitolo 5, "Rimborso delle quote", e nel capitolo 22, "Comparti".

I diritti relativi alle distribuzioni non incassate entro cinque anni cadono in prescrizione e i relativi importi vengono assegnati nuovamente al relativo comparto.

12. Durata del fondo, liquidazione e fusione

Il fondo e i relativi comparti sono stati istituiti per un periodo di tempo illimitato, salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti". I titolari delle quote, i loro eredi o altri aventi diritto non possono chiedere la divisione o lo scioglimento del fondo o di un comparto. La società di gestione è comunque autorizzata, con l'approvazione della banca depositaria, a procedere in qualsiasi momento allo scioglimento del fondo, di singoli comparti o di singole classi di quote. La delibera di scioglimento del fondo viene pubblicata sul Recueil Électronique des Sociétés et Associations ("RESA") e annunciata su almeno un altro giornale, nonché nei Paesi in cui è autorizzata la distribuzione pubblica del fondo. La delibera di scioglimento di un comparto viene pubblicata in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote". L'emissione delle quote cessa a far data dalla delibera di scioglimento da parte della società di gestione. Il rimborso delle quote è invece possibile, a condizione che venga garantita la parità di trattamento tra i titolari delle quote. Nel contempo vengono effettuati accantonamenti per tutte le spese e commissioni ancora da regolare.

In caso di liquidazione del fondo o di un comparto la società di gestione procede al realizzo delle attività del relativo patrimonio nel migliore interesse dei titolari delle quote e impartisce istruzioni alla banca depositaria per la distribuzione del ricavato della liquidazione, al netto dei costi di liquidazione, in proporzione ai titolari delle quote.

Se la società di gestione liquida una classe di quote, senza lo scioglimento del fondo o di un comparto, deve rimborsare tutte le quote di tale classe al loro valore patrimoniale netto di quel momento. L'avviso di rimborso viene

pubblicato dalla società di gestione, o notificato ai titolari delle quote se così previsto dalle norme e dai regolamenti del Lussemburgo, e gli importi dei rimborsi saranno corrisposti agli ex titolari delle quote, nella rispettiva moneta, da parte della banca depositaria o degli agenti di pagamento.

Gli importi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti ai titolari delle quote alla chiusura della liquidazione vengono depositati presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Nei termini e in conformità alle definizioni contenute nella legge del 17 dicembre 2010, la società di gestione può deliberare inoltre la fusione di qualsiasi comparto, ricevendo o fondendo un comparto con uno o più comparti del fondo, mediante la conversione di una o più classi di quote di uno o più comparti in una o più classi di un altro comparto del fondo. In tali casi, i diritti delle diverse classi di quote vengono determinati con riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto della relativa classe di quote alla data di entrata in vigore della fusione.

Nei termini e in conformità alle definizioni di cui alla legge del 17 dicembre 2010, la società di gestione può deliberare altresì la fusione del fondo o di qualsiasi suo comparto mediante fusione di OICVM, o ricezione di OICVM su base transfrontaliera o nazionale.

Il fondo può inoltre essere soggetto, ricevendo un comparto, alla fusione con un altro OIC o un comparto della stessa, su base transfrontaliera o nazionale.

Le fusioni saranno annunciate con un preavviso di almeno trenta giorni al fine di consentire ai titolari di quote di chiedere il rimborso o la conversione delle loro quote.

La società di gestione può effettuare frazionamenti o raggruppamenti di quote nell'interesse dei titolari delle quote.

13. Informazioni per i titolari delle quote

Le informazioni sul lancio di nuovi comparti possono essere ottenute dalla società di gestione e dagli agenti di distribuzione. Il bilancio annuale certificato è disponibile gratuitamente presso la sede legale della società di gestione, gli agenti di pagamento, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio contabile. La relazione semestrale non certificata è disponibile con le stesse modalità entro due mesi dalla chiusura del periodo contabile cui si riferisce.

Altre informazioni riguardanti il fondo, nonché i prezzi di emissione e di rimborso delle quote, possono essere ottenute in ogni giorno lavorativo presso la sede legale della società di gestione.

Il valore patrimoniale netto viene pubblicato quotidianamente sul sito Internet www.credit-suisse.com e può essere pubblicato anche su vari giornali.

Tutte le comunicazioni ai titolari delle quote, comprese le comunicazioni relative alla sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, saranno effettuate online sul sito www.credit-suisse.com, se richiesto, pubblicate nel "RESA" e/o su vari quotidiani.

Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale, nonché copia del regolamento di gestione sono disponibili gratuitamente per gli investitori presso la sede legale della società di gestione nonché su Internet, sul sito www.credit-suisse.com. Lo statuto della società di gestione e le convenzioni pertinenti da essa stipulate sono consultabili presso la sede legale della società di gestione nel normale orario d'ufficio. Presso la sede legale della società di gestione saranno inoltre rese disponibili agli investitori, su richiesta, informazioni aggiornate relative al capitolo 16, "Banca depositaria".

14. Società di gestione

Credit Suisse Fund Management S.A. è stata costituita il 9 dicembre 1999 in Lussemburgo come CSAM Invest Management Company, sotto forma di società anonima con durata illimitata, ed è iscritta nel registro di commercio e delle società di Lussemburgo sotto il numero B 72 925. La sede legale della società di gestione è in Lussemburgo, 5, rue Jean Monnet. Alla data del presente prospetto informativo, il suo patrimonio ammonta a CHF 250'000. Il capitale azionario della società di gestione è detenuto tramite CSAM International Holding AG. Il 27 marzo 2017 o attorno a quella data il nuovo azionista unico della società di gestione sarà Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG, un'affiliata del Credit Suisse Group.

La società di gestione è soggetta alle disposizioni contenute nel capitolo 15 della legge del 17 dicembre 2010 e gestisce anche altri organismi d'investimento collettivo.

15. Gestore e subgestore degli investimenti

Allo scopo di implementare la politica di ciascun comparto, la società di gestione può delegare, sotto la sua costante supervisione e responsabilità, la gestione degli attivi dei comparti a uno o più gestori degli investimenti.

Il/i gestore/i agli investimenti per i singoli comparti è/sono indicato/i nel capitolo 22, "Comparti". La società di gestione ha la facoltà di designare in qualsiasi momento un gestore degli investimenti diverso da quello/i indicato/i nel capitolo 22, "Comparti", o può porre fine al rapporto con qualsiasi gestore degli investimenti.

Secondo l'accordo di gestione degli investimenti, il gestore degli investimenti ha la facoltà, su base giorno per giorno e sotto il controllo generale e la responsabilità ultima della società di gestione, di acquistare e vendere titoli e di gestire in altri modi i portafogli del comparto in questione.

Ai sensi dell'accordo di gestione degli investimenti stipulato tra il gestore degli investimenti e la società di gestione, il gestore degli investimenti può designare uno o più subgestori per ciascun comparto, affinché lo assistano nella gestione dei singoli portafogli. Il/i gestore/i e il/i sub gestore/i degli investimenti per i singoli comparti sono indicati nel capitolo 22, "Comparti". La società di gestione ha la facoltà di designare in qualsiasi momento un gestore degli investimenti diverso da quello/i indicato/i nel capitolo 22, "Comparti", o può porre fine al rapporto con qualsiasi gestore degli investimenti. Gli investitori del comparto saranno informati e il prospetto verrà modificato di conseguenza.

16. Banca depositaria

Secondo un accordo concernente i servizi di banca depositaria e agente di pagamento entrato in vigore il 18 marzo 2016 (l'"accordo di deposito"), Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è stata nominata banca depositaria del fondo (la "banca depositaria"). La banca depositaria fornirà inoltre al fondo servizi di agente di pagamento.

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è una società anonima (société anonyme) di diritto lussemburghese con durata illimitata. La sua sede ufficiale e amministrativa è 5 rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. La banca depositaria ha licenza di eseguire tutte le operazioni bancarie ai sensi del diritto lussemburghese.

La banca depositaria è stata incaricata della custodia dei valori patrimoniali del fondo attraverso la custodia di strumenti finanziari, la registrazione e la verifica della proprietà di altri valori patrimoniali del fondo nonché dell'effettivo e opportuno monitoraggio dei flussi di cassa del fondo secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 2010 e dell'accordo di deposito.

La banca depositaria assicura inoltre che (i) la vendita, l'emissione, il riacquisto, o l'annullamento delle quote avvengano secondo la legge del Lussemburgo e il regolamento del fondo; (ii) il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge del Lussemburgo e al regolamento del fondo; (iii) siano eseguite le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alle leggi del Lussemburgo applicabili e/o al regolamento del fondo; (iv) nelle operazioni in cui è coinvolto il patrimonio del fondo il controvalore sia rimesso entro i limiti temporali d'uso e (v) i redditi del fondo ricevano la destinazione conforme alla legge del Lussemburgo e al regolamento del fondo.

Nel rispetto delle disposizioni dell'accordo di deposito previste dalla legge del 17 dicembre 2010 la banca depositaria può, nel rispetto di alcune condizioni e allo scopo di assolvere validamente ai propri obblighi, delegare interamente o in parte i propri obblighi di custodia in relazione agli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia e regolarmente affidati per finalità di custodia a uno o più subdepositori e/o, in relazione ad altri attivi del fondo, delegare interamente o in parte i propri obblighi relativi alla registrazione e all'accertamento della proprietà ad altri delegati periodicamente nominati dalla banca depositaria. La banca depositaria è tenuta ad adottare la dovuta competenza, cura e diligenza secondo la legge del 17 dicembre 2010 nel selezionare e nominare qualsiasi subdepositario e/o altro delegato a cui intende delegare parte dei propri compiti ed è tenuto inoltre a continuare a esercitare tutta la debita competenza, cura e diligenza nella verifica periodica e nel monitoraggio continuo di qualsiasi subdepositario e/o altro delegato a cui ha delegato parte dei propri compiti nonché delle modalità applicate dal subdepositario e/o da qualsiasi altro delegato con riferimento alle questioni ad essi

delegate. In particolare, qualsiasi delega di compiti di custodia può avvenire unicamente se il subdepositario, in un qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione dei compiti ad esso delegato, segrega gli attivi del fondo dagli attivi della banca depositaria stessa nonché dagli attivi appartenenti al subdepositario secondo la legge del 17 dicembre 2010. Per motivi di principio la banca depositaria non consente ai propri subdepositori di fare ricorso a delegati per la custodia di strumenti finanziari, a meno che l'ulteriore delega da parte del subdepositario non sia stata autorizzata dalla banca depositaria. Nella misura in cui i subdepositori sono così autorizzati a ricorrere a ulteriori delegati per la detenzione di strumenti finanziari del fondo o dei comparti che possono essere tenuti in custodia, la banca depositaria chiede ai subdepositori di rispettare, ai fini di tale ulteriore delega, i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, in particolare con riferimento alla separazione degli attivi.

Prima di nominare e/o fare ricorso a un qualsiasi subdepositario ai fini della detenzione di strumenti finanziari di fondo o dei comparti, la banca depositaria analizza - sulla base delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché della propria politica in materia di conflitti d'interesse - i potenziali conflitti d'interesse che potrebbero nascere in seguito a tale delega di funzioni di custodia. Come parte del processo di due diligence applicato prima della nomina di un subdepositario, l'analisi comprende anche l'identificazione di legami societari tra la banca depositaria, il subdepositario, la società di gestione e/o il gestore degli investimenti. Se è stato identificato un conflitto d'interesse tra i subdepositori e una qualsiasi delle parti summenzionate, la banca depositaria può decidere - a seconda del rischio potenziale risultante da tale conflitto d'interesse - di non nominare o non fare ricorso a tale subdepositario per la detenzione di strumenti finanziari del fondo oppure di esigere cambiamenti che riducano opportunamente i rischi potenziali comunicando il conflitto d'interesse gestito agli investitori del fondo. Questa analisi viene quindi effettuata su base regolare per tutti i subdepositori come parte della procedura continuativa di due diligence. Inoltre la banca depositaria verifica, tramite un apposito comitato, ogni nuovo caso aziendale per il quale possono crearsi potenziali conflitti d'interesse tra la banca depositaria, il fondo, la società di gestione e il/i gestore/i degli investimenti dovuti alla delega delle funzioni di custodia. Alla data del presente prospetto informativo la banca depositaria non ha identificato alcun potenziale conflitto d'interesse che potrebbe risultare dall'esercizio dei propri obblighi e dalla delega delle proprie funzioni di custodia a dei subdepositori.

Alla data del presente prospetto informativo la banca depositaria non fa ricorso ad alcun subdepositario facente parte del Credit Suisse Group, evitando così i conflitti d'interesse che potrebbero risultarne.

Un elenco aggiornato di tali subdepositori con il/i relativo/i delegato/i per la custodia di strumenti finanziari della società o dei comparti è disponibile sul sito web <https://www.credit-suisse.com/media/pb/docs/lu/privatebanking/services/list-of-credit-suisse-lux-sub-custodians.pdf> e sarà fornito ai titolari delle quote e agli investitori su richiesta.

La responsabilità della banca depositaria non è limitata da alcuna di queste deleghe a un subdepositario, salvo diversamente stabilito dalla legge del 17 dicembre 2010 e/o dall'accordo di deposito.

La banca depositaria è responsabile nei confronti del fondo o dei titolari delle relative quote per la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia dalla banca depositaria e/o da un subdepositario. In caso di perdita di tale strumento finanziario, la banca depositaria è tenuta a restituire uno strumento finanziario dello stesso tipo o l'importo corrispondente al fondo senza indebito ritardo. Secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 2010, la banca depositaria non sarà ritenuta responsabile per la perdita di uno strumento finanziario se tale perdita è stata causata da un evento che esula dal suo ragionevole controllo e le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente intrapresi per evitarlo.

La banca depositaria è responsabile nei confronti del fondo, debitamente rappresentata dalla società di gestione, nonché nei confronti dei titolari delle quote di tutte le altre perdite da essi subite quale conseguenza di una negligenza o del mancato adempimento intenzionale degli obblighi previsti dalle leggi applicabili, in particolare dalla legge del 17 dicembre 2010 e/o dall'accordo di deposito da parte della banca depositaria.

La società di gestione e la banca depositaria possono risolvere in qualsiasi momento l'accordo di deposito mediante comunicazione in forma scritta da inviare con un preavviso di novanta (90) giorni. In caso di dimissioni volontarie della banca depositaria o della sua revoca da parte della società di gestione, la banca depositaria deve essere sostituita al più tardi, solo se viene nominata una nuova banca depositaria, entro due (2) mesi dalla

scadenza dell'avviso di disdetta summenzionato da un successore a cui devono essere consegnati i valori patrimoniali del fondo e che assumerà le funzioni e le responsabilità della banca depositaria. Se la società di gestione non nomina un successore della banca depositaria in tempo utile, la banca depositaria può notificare la situazione al CSSF. Se non è stata nominata alcuna banca depositaria subentrante entro due (2) mesi dalla scadenza dell'avviso di disdetta summenzionato di novanta (90) giorni, la società di gestione intraprende eventualmente i passi necessari per avviare la liquidazione del fondo.

17. Amministrazione centrale

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., una società di servizi lussemburghese appartenente al Credit Suisse Group AG, è stata incaricata di tutte le mansioni amministrative collegate all'amministrazione del fondo, compresa l'emissione e il rimborso delle quote, la valutazione del patrimonio, il calcolo del valore patrimoniale netto, nonché la tenuta della contabilità e del registro dei titolari delle quote.

18. Informazioni regolamentari

Conflitti d'interessi

La società di gestione, i gestori degli investimenti, l'amministrazione centrale, la banca depositaria, alcuni agenti di distribuzione nonché altri fornitori di servizi o alcune delle controparti della società di gestione (ciascuno dei quali è detto "società collegata") fanno parte del Credit Suisse Group SA.

Credit Suisse Group SA è un'organizzazione operante a livello mondiale nell'ambito dei servizi finanziari, con servizi completi nei settori del private banking, dell'investment banking e dell'asset management, ed è inoltre uno dei principali attori sui mercati finanziari globali. In quanto tale, le società collegate operano in vari settori di attività e può detenere altri interessi diretti o indiretti sui mercati finanziari in cui investe il fondo. Il fondo non ha diritto ad alcuna compensazione in relazione alle soprammenzionate attività.

Alla società di gestione non è preclusa la possibilità di effettuare operazioni con le società collegate, a condizione che tali transazioni siano essere effettuate in base a condizioni normali di mercato e negoziate in regime di concorrenza. In questo caso, la società di gestione o i gestori degli investimenti, oltre alle commissioni di gestione e al guadagno dalla gestione del fondo, possono avere diritto, in virtù di un accordo con l'emittente, intermediario e/o agente di distribuzione di qualsiasi prodotto, a una partecipazione ai ricavi derivanti dai prodotti acquistati per conto del fondo.

Non sussiste inoltre alcun divieto, né per la società di gestione, né per i gestori degli investimenti, di acquisire o fornire consulenze circa l'acquisto di qualsiasi prodotto per conto del fondo, ove l'emittente, intermediario e/o agente di distribuzione di tale prodotto sia una società collegata, a condizione che tali transazioni siano effettuate nel miglior interesse del fondo, alle normali condizioni di mercato in regime di libera concorrenza. Le società collegate operano quali controparti e come agente di calcolo con riferimento ai contratti finanziari derivati stipulati dal fondo. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, nella misura in cui il fondo effettua negoziazioni con una società collegata quale controparte specializzata, la società collegata realizzerà un profitto sul prezzo del contratto finanziario derivato che può non corrispondere al miglior prezzo disponibile sul mercato, indipendentemente dai principi di migliore esecuzione esposti più sotto. I potenziali conflitti di interesse o di obblighi possono insorgere in virtù del fatto che le società collegate hanno investito in via diretta o indiretta nel fondo. Le società collegate possono infatti detenere una percentuale relativamente ampia di quote del fondo.

Anche i dipendenti e gli amministratori delle società collegate possono detenere quote del fondo. I dipendenti delle società collegate sono vincolati dai termini delle linee guida, vigenti per le operazioni di investimento personale e i conflitti di interesse che li riguardano.

Le linee guida dispongono che la società di gestione e le società collegate, nell'esercizio delle proprie attività, debbano identificare, gestire e, ove necessario, impedire qualsiasi azione o operazione che possa ingenerare un conflitto fra gli interessi relativi alle diverse attività della società collegata e quelli del fondo, o dei propri investitori. Sia la società di gestione che le società collegate si impegnano a gestire qualsiasi conflitto in maniera rigorosa seguendo i più severi standard di correttezza e integrità. A tal fine entrambi hanno attuato procedure atte ad assicurare che tutte le attività, che possono comportare conflitti potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi del fondo o dei propri investitori, siano

condotte con un adeguato grado di indipendenza in modo che i conflitti possano essere risolti secondo equità.

Tali procedure prevedono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- una procedura per la prevenzione o il controllo dello scambio di informazioni verso e fra società collegate,
- una procedura volta a garantire che i diritti di voto collegati al patrimonio del fondo siano esercitati nell'interesse esclusivo del fondo e dei propri investitori,
- procedure volte a garantire che tutte le attività di investimento per conto del fondo siano condotte in conformità con i più rigorosi dettami etici e nell'interesse del fondo e dei propri investitori,
- una procedura per la gestione dei conflitti di interesse.

Nonostante la debita attenzione e i migliori sforzi, sussiste comunque il rischio che le misure di natura organizzativa o amministrativa, adottate dalla società di gestione per la risoluzione dei conflitti di interesse, non siano sufficienti a prevenire con ragionevole affidabilità eventuali pregiudizi agli interessi del fondo o dei detentori di quote. In questi casi, sia i conflitti di interesse che non sono stati neutralizzati, sia le decisioni adottate, saranno riferite agli investitori in modo circostanziato, ad esempio nelle note al bilancio d'esercizio del fondo, oppure su internet all'indirizzo www.credit-suisse.com.

Gestione dei reclami

Gli investitori hanno facoltà di sporgere reclamo in una delle lingue ufficiali del proprio Paese, senza alcun costo, presso l'agente di distribuzione o la società di gestione.

La procedura di gestione dei reclami è disponibile, senza alcun costo, sul sito www.credit-suisse.com.

Esercizio dei diritti di voto

In linea di principio la società di gestione non eserciterà diritti di voto in virtù degli strumenti detenuti nei comparti, ad esclusione di determinate circostanze in cui ritenga che l'esercizio di tale diritto sia determinante per tutelare gli interessi dei titolari delle quote. La decisione circa l'esercizio del diritto di voto, in particolare la valutazione delle circostanze di cui sopra, rientra nella discrezione esclusiva della società di gestione.

Le informazioni dettagliate relative alle azioni intraprese saranno fornite gratuitamente ai titolari delle quote che ne facciano richiesta.

Esecuzione alle condizioni migliori

Nell'eseguire le decisioni di investimento la società di gestione è tenuta ad agire nel migliore interesse del fondo. A tale fine essa deve adottare tutte le misure ragionevoli al fine di conseguire i migliori risultati possibili per il fondo, tenuto conto del prezzo, del costo, della rapidità, della probabilità di esecuzione e di regolamento, della dimensione e della natura dell'ordine, o di qualsiasi altra considerazione relativa all'esecuzione dell'ordine (esecuzione alle migliori condizioni). Ove i gestori degli investimenti siano autorizzati a effettuare transazioni, saranno tenuti contrattualmente ad applicare analoghi principi di esecuzione alle migliori condizioni, qualora non siano soggetti ad equivalenti norme e regolamenti in materia di esecuzione alle condizioni migliori.

La procedura di esecuzione alle condizioni migliori può essere consultata dagli investitori, senza alcun costo, sul sito www.credit-suisse.com.

Diritti degli investitori

La società di gestione richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che qualsiasi investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti direttamente nei confronti del fondo unicamente se è registrato egli stesso e a proprio nome nel conto registrato tenuto per il fondo e i suoi titolari delle quote dall'amministrazione centrale del fondo. Nei casi in cui un investitore investe nel fondo tramite un intermediario che investe nel fondo a proprio nome, ma per conto dell'investitore, all'investitore può non risultare sempre possibile esercitare alcuni dei suoi diritti direttamente nei confronti del fondo. Si raccomanda agli investitori di farsi consigliare in merito ai propri diritti.

Politica di remunerazione

La società di gestione ha introdotto una politica di remunerazione che promuove ed è in linea con una solida ed efficace gestione dei rischi e che non incoraggia l'assunzione di rischi non in linea con i profili di rischio dei comparti e i regolamenti di gestione, né compromette il rispetto dell'obbligo della società di gestione di agire nel miglior interesse del fondo e dei titolari delle sue quote.

La politica di remunerazione della società di gestione è stata adottata dal suo consiglio d'amministrazione e viene rivista almeno annualmente. La politica di remunerazione si basa sull'approccio secondo cui tale remunerazione dovrebbe essere in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione, dei comparti che essa gestisce e dei relativi titolari delle quote e comprendere misure volte a evitare conflitti d'interesse, come quella di tenere conto del periodo di detenzione raccomandato ai titolari delle quote nel valutare la performance. Tutti i collaboratori del gruppo Credit Suisse sono tenuti a rispettare la Group Compensation Policy, i cui obiettivi comprendono:

- (a) sostenere una cultura della performance basata sul merito che differenzia e remunera una performance eccellente, sia nel breve che nel lungo periodo, e riconosce i valori aziendali del Credit Suisse;
- (b) equilibrare il mix di compensi fissi e variabili in modo da riflettere adeguatamente il valore e la responsabilità del ruolo svolto giorno per giorno e da indurre comportamenti e azioni appropriati; e
- (c) la coerenza con e la promozione di efficaci pratiche di gestione dei rischi e della cultura della compliance e del controllo del Credit Suisse.

I dettagli relativi alla moderna politica di remunerazione della società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono calcolate le remunerazioni e i benefit e l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni e dei benefit, compresa una descrizione del Global Credit Suisse Group Compensation Committee, sono disponibili su <https://www.credit-suisse.com/media/assets/about-us/docs/our-company/our-governance/compensation-policy.pdf>; una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

Politica relativa alle garanzie

Se la società di gestione ricorre per conto del fondo a strumenti derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficiente del portafoglio, possono essere utilizzate garanzie al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte secondo le Circolari CSSF 08/356 e 14/592 e purché siano rispettati i seguenti principi:

La società di gestione accetta unicamente i seguenti tipi di garanzie:

- liquidità in dollari USA, euro e franchi svizzeri o in una moneta di riferimento di un comparto;
- obbligazioni governative emesse da Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+/A1;
- obbligazioni emesse da stati federali, agenzie governative, istituzioni sovranazionali, banche speciali governative o banche di import/export governative, municipalità o cantoni di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+/A1;
- obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA'/Aa3;
- obbligazioni societarie emesse da emittenti di paesi membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA'/Aa3;
- azioni ordinarie quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa di uno Stato membro dell'UE o a una borsa di uno Stato membro dell'OCSE che siano incluse in un indice principale.

L'emittente di obbligazioni di debito negoziabile deve possedere un rating creditizio rilevante di S&P e/o Moody's.

Laddove i rating rilevanti di S&P e Moody's differiscono con riferimento allo stesso emittente, si considera quello più basso.

- La società di gestione ha il diritto di limitare o escludere alcuni Stati membri dell'OCSE dall'elenco dei paesi idonei o, più in generale, di restringere ulteriormente l'elenco delle garanzie accettate;
- Qualsiasi garanzia ricevuta e non costituita da liquidità deve presentare una liquidità elevata ed essere negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) al fine di poter essere venduta velocemente a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente alla vendita; Le garanzie ricevute devono inoltre soddisfare le disposizioni contenute nell'articolo 48 della legge del 17 dicembre 2010.
 - Le obbligazioni di qualsiasi tipo e/o con qualsiasi scadenza sono accettate, ad eccezione delle obbligazioni perpetue.
 - La garanzia ricevuta sarà valutata mark-to-market su base giornaliera, secondo gli usi del settore, nonché secondo quanto specificato al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". La garanzia

ricevuta verrà adeguata su base giornaliera. Gli attivi che presentano una volatilità di prezzo elevata non sono accettati come garanzie, a meno che ad essi non vengano applicati opportune riduzioni di valore conservative.

- Le garanzie ricevute dalla società di gestione per conto del fondo devono essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte e non dovrebbero presentare una correlazione elevata con la performance di quest'ultima.
- Le garanzie devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di una sufficiente diversificazione in termini di concentrazione degli emittenti si considera soddisfatto se un comparto riceve da una controparte in operazioni su derivati OTC o in operazioni di efficiente gestione del portafoglio un paniere di garanzie con un'esposizione massima del 20 per cento del suo valore patrimoniale netto a un determinato emittente. Se un comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie devono essere aggregati ai fini del calcolo del limite del 20 per cento di esposizione a un singolo emittente. In deroga al presente sottoparagrafo, un comparto può essere interamente collateralizzato in differenti valori mobiliari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più enti territoriali, da uno Stato terzo o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico cui partecipano uno o più Stati membri. Tale comparto deve ricevere valori mobiliari di almeno sei emissioni diverse, ma i valori mobiliari di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio netto del comparto.
- I rischi legati alla gestione delle garanzie, quali i rischi operativi e legali, vengono identificati, gestiti e limitati secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione relativo al fondo.
- Qualora abbia luogo un trasferimento di titoli la garanzia ricevuta deve essere detenuta dalla banca depositaria. Per gli altri tipi di garanzie la garanzia può essere detenuta da una banca depositaria terza soggetta a supervisione prudenziale e non legata al prestatore della garanzia.
- Le garanzie ricevute devono poter essere interamente realizzate dalla società di gestione per conto del fondo in qualsiasi momento senza doversi rivolgere o dover richiedere l'autorizzazione alla controparte.
- Qualsiasi garanzia ricevuta non deve essere venduta, reinvestita o costituita in pegno.

Politica di riduzione del valore

La società di gestione ha adottato una politica di riduzione del valore per ciascuna categoria di attivi ricevuta a titolo di garanzia. La riduzione del valore consiste qui in uno sconto applicato al valore di un attivo fornito in garanzia per tenere conto del fatto che la sua valutazione o il suo profilo di liquidità possono peggiorare nel corso del tempo. La politica di riduzione del valore tiene conto delle caratteristiche della categoria di attivi in questione, del tipo e della qualità creditizia dell'emittente della garanzia e dei risultati di qualsiasi stress test effettuato secondo la politica di gestione delle riduzioni di valore. Nel rispetto dell'insieme degli accordi in vigore con la controparte in questione, che possono o meno includere importi di trasferimento minimi, la società di gestione intende assicurare che ogni garanzia ricevuta abbia un valore adeguato in funzione della sua politica di riduzione del valore.

Secondo la politica di riduzione del valore della società di gestione, verranno applicati i seguenti sconti:

Tipo di garanzia	Sconto
Liquidità, limitata a USD, EUR, CHF e a una moneta di riferimento di un comparto	0%
Obbligazioni governative emesse da Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+ secondo S&P e/o A1 secondo Moody's;	0.5%–5%
Obbligazioni emesse da stati federali, agenzie governative, istituzioni sovranazionali, banche speciali governative o banche di import/export governative, municipalità o cantoni di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+ secondo S&P e/o A1 secondo Moody's;	0.5%–5%

Obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA- secondo S&P e/o Aa3 secondo Moody's;	1%–8%
Obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA- secondo S&P e/o Aa3 secondo Moody's;	1%–8%
Azioni ordinarie quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa di uno Stato membro dell'UE o a una borsa di uno Stato membro dell'OCSE che siano incluse in un indice principale;	5%–15%

In aggiunta alle riduzioni di valore summenzionate, verrà operata un'ulteriore riduzione di valore dell'1'8% di ciascuna garanzia (liquidità, obbligazioni o azioni) denominata in una moneta diversa da quella della relativa operazione sottostante.

Inoltre, in caso di una volatilità del mercato fuori dalla norma, la società di gestione si riserva il diritto di aumentare la riduzione di valore che applica alla garanzia. La società di gestione riceverà pertanto più garanzie per conto del fondo per garantire il proprio rischio di controparte.

Regolamento sui benchmark finanziari

Secondo il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come benchmark in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e le relative direttive di modifica 2004(48/CE e 2014/17/UE e il Regolamento (UE) no. 596/2014 (il "Regolamento sui benchmark finanziari"), il fondo può utilizzare un benchmark o una combinazione di benchmark soltanto se il benchmark è fornito da un amministratore ubicato nell'Unione europea o in un paese terzo soggetto a determinate condizioni di equivalenza, riconoscimento o approvazione e incluso in un registro tenuto dall'European Securities and Markets Authority ("ESMA").

Alcune disposizioni transitorie troveranno applicazione sino al 1° gennaio 2020, dopodiché gli amministratori dei benchmark non saranno più tenuti a ottenere l'autorizzazione o la registrazione da parte delle autorità nazionali competenti del loro Stato membro di ubicazione ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento sui benchmark finanziari o saranno qualificati all'utilizzo nell'Unione europea ai sensi dei regimi di equivalenza, riconoscimento o approvazione previsti dal Regolamento sui benchmark finanziari secondo gli articoli 30, rispettivamente 32 o 33 di tale regolamento. Nella misura del possibile, il fondo ha soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento sui benchmark finanziari in base alle informazioni più aggiornate disponibili alla data di pubblicazione del presente prospetto informativo nel registro istituito e tenuto dall'ESMA. Ad ogni aggiornamento del prospetto informativo saranno rese disponibili, ove possibile, ulteriori informazioni. Gli investitori sono tuttavia invitati a osservare che tra il momento in cui il registro tenuto dall'ESMA viene aggiornato con informazioni supplementari e quello in cui tali informazioni sono aggiunte al prospetto informativo nell'ambito del successivo aggiornamento può intercorrere un certo lasso di tempo.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento sui benchmark finanziari, il fondo ha istituito e gestisce solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito (i "piani di emergenza per i benchmark"). I dettagli relativi ai piani di emergenza aggiornati per i benchmark sono gratuitamente disponibili su richiesta per i titolari delle quote e gli investitori presso la sede legale del fondo.

Si invitano gli investitori a tenere presente che le azioni che possono essere intraprese dal fondo sulla base dei piani di emergenza per i benchmark qualora un indice di riferimento utilizzato da un comparto subisca variazioni sostanziali o cessi di essere fornito può comportare fra l'altro una modifica del nome, degli obiettivi d'investimento e/o delle politiche d'investimento del comparto in questione o del benchmark utilizzato per il calcolo di una commissione di performance (se prevista), in particolare se cambia l'indice di riferimento. In alternativa, il consiglio d'amministrazione può decidere di chiudere il comparto in questione o di fondere o amalgamare altrimenti il patrimonio del comparto con un altro comparto del fondo o di un altro OICVM. Qualsiasi azione di questo tipo e le relative modifiche del presente prospetto informativo saranno notificate ai titolari delle quote e implementate secondo la legge

del Lussemburgo, i requisiti della CSSF (se applicabili) e i termini contenuti nel presente prospetto informativo.

19. Politica di protezione dei dati

informazioni personali nell'ambito degli investimenti operati dagli investitori nel fondo.

Il fondo e la società di gestione hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e di qualsiasi legislazione di attuazione ad esse applicabile (detti congiuntamente la "legislazione in materia di protezione dei dati") con riferimento ai dati personali da esse trattati in relazione agli investimenti effettuati nel fondo. Ciò comprende (ma non in via esclusiva) le azioni richieste in relazione a: l'informazione relativa all'elaborazione dei dati personali degli investitori e, se del caso, ai meccanismi di autorizzazione, le procedure per rispondere alle richieste di esercitare diritti individuali, gli accordi contrattuali con i fornitori e altri terzi, gli accordi per il trasferimento dei dati oltremare e le politiche e le procedure di documentazione e comunicazione. I dati personali hanno il significato assegnato loro nella legislazione in materia di protezione dei dati e comprendono qualsiasi informazione relativa a un soggetto identificabile, come il nome dell'investitore, l'indirizzo, l'importo investito, i nomi dei singoli rappresentanti dell'investitore nonché il nome dell'avente diritto economico ultimo, ove applicabile, e i dettagli relativi al conto bancario di tale investitore.

Nel sottoscrivere le quote, ogni investitore è informato dell'elaborazione dei propri dati personali (o, se l'investitore è una persona giuridica, dell'elaborazione dei dati personali dei rappresentanti e/o degli aventi diritto economico ultimi di tale investitore) tramite un'informativa sulla protezione dei dati che sarà resa disponibile nel modulo di richiesta fornito dalla società agli investitori. Tale informativa illustrerà agli investitori più dettagliatamente le attività di elaborazione intraprese dal fondo, dalla società di gestione e dai suoi rappresentanti.

20. Aspetti regolamentari e fiscali specifici

Adempimenti fiscali dei conti esteri

I termini in maiuscolo utilizzati in questo paragrafo hanno il significato specificato nella legge lussemburghese modificata del 24 luglio 2015 (la "legge FATCA"), salvo diversamente specificato nel presente prospetto informativo.

Le disposizioni in materia di adempimenti fiscali dei conti esteri contenute nel Hiring Incentives to Restore Employment Act (note comunemente come "FATCA") impongono in generale un nuovo regime di reporting e, potenzialmente, un'imposta alla fonte del 30 per cento su (i) alcuni redditi provenienti dagli Stati Uniti (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e i proventi lordi risultanti dalla vendita o da altre forme di disposizione di proprietà che possono produrre interessi o dividendi provenienti dagli Stati Uniti (cosiddetti "withholdable payment") e (ii) una quota di alcuni pagamenti di origine non statunitense provenienti da entity non-US che hanno stipulato accordi FFI (come definiti di seguito), nella misura in cui questi sono considerati come "withholdable payment" ("passthru payment"). In linea generale, le nuove norme impongono che la proprietà diretta e indiretta da parte di US person di conti non-US ed entity non-US venga dichiarata all'US Internal Revenue Service (detto di seguito "IRS"). Il regime basato su una ritenuta alla fonte del 30 per cento si applica in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste in merito alla proprietà statunitense.

In generale, le nuove norme FATCA assoggettano tutti i "withholdable payment" e i "passthru payment" ricevuti dal fondo a una ritenuta alla fonte del 30 per cento (compresa la quota attribuibile agli investitori non-US), a meno che la società di gestione non stipuli per conto del fondo un accordo (cosiddetto "accordo FFI") con l'IRS per la comunicazione di informazioni, dichiarazioni e deroghe di diritto non-US (compresa qualsiasi informativa concernente la protezione dei dati) che può essere richiesta al fine di soddisfare le disposizioni contenute nelle nuove norme, compresa l'informazione relativa ai titolari di quote USA diretti e indiretti o che altrimenti si qualificano per un'esenzione, compresa l'esenzione prevista da un accordo intergovernativo (o "AIG") stipulato tra gli Stati Uniti e una paese in cui l'entity non-US risiede o vanta altrimenti una presenza rilevante.

I governi del Lussemburgo e degli Stati Uniti hanno stipulato un accordo intergovernativo concernente il FATCA, attuato dalla legge del Lussemburgo che recepisce l'accordo intergovernativo stipulato il 28 marzo 2014 tra il Granducato di Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America (la "**legge sul FATCA**"). Se la società di gestione rispetta per conto del fondo tutti i termini applicabili della legge sul FATCA, il fondo non sarà soggetto alla ritenuta d'imposta, né gli verrà richiesto, in generale, di applicare una ritenuta ai pagamenti effettuati ai sensi del FATCA. Inoltre, il fondo non sarà obbligato a stipulare un accordo FFI con l'IRS, ma sarà invece tenuta a raccogliere le informazioni relative ai titolari delle sue quote e a comunicare tali informazioni alle autorità fiscali del Lussemburgo che, a sua volta, comunicherà tali informazioni all'IRS.

Qualsiasi imposta dovuta in seguito alla mancata osservanza del FATCA da parte di un investitore sarà addebitata a quest'ultimo.

Tutti gli investitori potenziali e i titolari delle quote sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in merito alle condizioni previste dal FATCA con riferimento alla loro situazione specifica.

Ciascun titolare di quote e cessionario di un interesse di un titolare di quote relativo a qualsiasi comparto è tenuto a fornire (anche per mezzo di aggiornamenti) alla società di gestione o a qualsiasi terzo designato dalla società di gestione (detto di seguito "**terzo designato**"), nella forma ed entro il periodo di tempo ragionevolmente richiesto dalla società di gestione (anche per mezzo di una certificazione elettronica), qualsiasi informazione, dichiarazione, deroga e modulo relativo al titolare di quote (o ai proprietari o ai titolari diretti e indiretti del titolare di quote o del conto) che possono essere ragionevolmente richiesti dalla società di gestione o dal terzo designato a titolo di supporto nell'ottenimento di qualsiasi esenzione, riduzione o rimborso di qualsiasi ritenuta d'imposta o altra imposta da parte di qualsiasi autorità fiscale o altro ente governativo (comprese le ritenute d'imposta applicate ai sensi del Hiring Incentives to Restore Employment Act del 2010 o di qualsiasi altra legislazione o accordo intergovernativo analogo o successivo o, ancora, da qualsiasi accordo stipulato ai sensi di tale legislazione o accordo governativo) sulla società di gestione o sul fondo, sugli importi pagati dalla società o sugli importi allocabili o distribuibili dal fondo a tale titolare di quote o cessionario. Qualora un qualsiasi titolare di quote o cessionario di un interesse di un titolare di quote non fornisca tali informazioni, dichiarazioni, deroghe o moduli alla società di gestione o al terzo designato, la società di gestione o il terzo designato ha la piena autorità di intraprendere una qualsiasi o tutte le seguenti azioni: (i) trattenere qualsiasi imposta che deve essere trattenuta secondo la legislazione, i regolamenti, le norme o gli accordi applicabili; (ii) riscattare qualsiasi interesse del titolare di quote o del suo cessionario relativo a un qualsiasi comparto e (iii) creare e gestire un veicolo d'investimento organizzato negli Stati Uniti e trattato come una "domestic partnership" per le finalità specificate nella sezione 7701 dell'Internal Revenue Code del 1986 e delle successive modifiche e trasferire l'interesse del titolare di quote o del cessionario relativo a un qualsiasi comparto o interesse relativo alle attività e alle passività di tale comparto a questo veicolo d'investimento. Se richiesto dalla società di gestione o dal terzo designato, il titolare di quote o il cessionario può rendere esecutivi uno qualsiasi o tutti i documenti, le opinioni, gli strumenti e i certificati che la società di gestione o il terzo designato possono aver ragionevolmente richiesto o altrimenti richiesto per effettuare quanto esposto sopra. Ciascun titolare di quote accorda alla società di gestione o al terzo designato un diritto di procura combinato con un interesse per l'esecuzione di qualsiasi documento, opinione, strumento o certificato di questo tipo per conto del titolare di quote nel caso in cui quest'ultimo ometta di farlo.

Informazioni concernenti la protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del FATCA

Ai sensi della legge sul FATCA, le istituzioni finanziarie ("IF") lussemburghesi sono tenute a comunicare all'autorità fiscale del Lussemburgo (ad esempio l'Administration des Contributions Directes, l'"autorità fiscale del Lussemburgo") informazioni concernenti le persone oggetto di comunicazione secondo la definizione contenuta nella legge sul FATCA.

Il fondo si qualifica come IF soggetto all'obbligo di comunicazione ("**IF soggetto all'obbligo di comunicazione**") secondo la definizione contenuta nella legge sul FATCA ai fini del FATCA. In quanto tale, il fondo è il controllore dei dati ed elabora dati personali dei titolari delle quote e delle controlling person in qualità di persone oggetto di comunicazione ai fini del FATCA.

Il fondo elabora dati personali concernenti i titolari delle quote o le loro controlling person allo scopo di adempiere agli obblighi legali del fondo previsti dalla legge sul FATCA. Questi dati personali comprendono il nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, il numero di identificazione fiscale USA, il paese di residenza fiscale e l'indirizzo di residenza, il numero di telefono, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato al titolare delle quote in relazione al conto, le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto negli Stati Uniti, nonché qualsiasi altra informazione rilevante in relazione ai titolari delle quote o alle loro controlling person ai fini della legge sul FATCA ("**dati personali FATCA**").

I dati personali FATCA verranno comunicati all'autorità fiscale lussemburghese dall'IF soggetto all'obbligo di comunicazione. L'autorità fiscale lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, di dati personali FATCA all'IRS secondo quanto stabilito dalla legge sul FATCA.

Si informano in particolare i titolari delle quote e le controlling person che alcune operazioni da essi eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

I dati personali FATCA possono essere elaborati anche dalle persone preposte all'elaborazione dei dati del fondo ("**persone preposte all'elaborazione**"), che nell'ambito dell'applicazione del CRS possono includere la società di gestione del fondo e l'amministrazione centrale di quest'ultimo.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul FATCA dipende dal fatto che ciascun titolare di quote o ciascuna controlling person fornisca al fondo i dati personali FATCA, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di ciascun titolare di quote, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta del fondo, ciascun titolare di quote e ciascuna controlling person accetta di fornire al fondo tali informazioni. La mancata comunicazione di tali informazioni entro i termini prescritti può comportare la notifica del conto all'autorità fiscale lussemburghese.

Sebbene il fondo si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad esso assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul FATCA, esso non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se il fondo diviene soggetto a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul FATCA, il valore delle quote può subire perdite materiali.

A ogni titolare di quote o controlling person che omette di adempiere alle richieste di documentazione del fondo possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte al fondo dal FATCA (fra cui una trattenuta ai sensi della sezione 1471 dell'U.S. Internal Revenue Code o una multa fino a 250.000 euro o fino allo 0,5 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere dichiarate, ma non inferiore a 1.500 euro) e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultimo da parte del titolare delle quote. Il fondo può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le quote di tale titolare.

Si raccomanda ai titolari delle quote e alle controlling person di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul FATCA sul proprio investimento.

I dati personali FATCA saranno elaborati secondo le disposizioni contenute nell'informativa sulla protezione dei dati che sarà messa a disposizione nel modulo di richiesta fornito dal fondo agli investitori.

Scambio automatico di informazioni – Common Reporting Standard

I termini in maiuscolo utilizzati in questo paragrafo hanno il significato specificato nella legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 (la "**legge sul CRS**"), salvo diversamente specificato nel presente prospetto informativo. Il 9 dicembre 2014 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la Direttiva 2014/107/UE, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, che impone ora lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra gli stati membri dell'UE ("**Direttiva DAC**"). L'adozione della direttiva suindicata implementa il CRS dell'OCSE

e generalizza lo scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2016.

Il Lussemburgo ha inoltre sottoscritto il Multilateral Competent Authority Agreement ("Multilateral Agreement") dell'OCSE, concernente lo scambio automatico di informazioni tra autorità finanziarie. Secondo tale accordo multilaterale, il Lussemburgo scambierà automaticamente informazioni sui conti finanziari con altre giurisdizioni aderenti a partire dal 1° gennaio 2016. La legge sul CRS implementa questo accordo multilaterale, unitamente alla direttiva DAC che introduce il CRS nel diritto lussemburghese.

Ai sensi della legge sul CRS, il fondo sarà probabilmente trattato come una Luxembourg Reporting Financial Institution. In quanto tale, dal 30 giugno 2017, senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e secondo quanto specificato nella documentazione del fondo, il fondo sarà tenuto a riportare annualmente al personale dell'autorità fiscale del Lussemburgo le informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione e alle partecipazioni di e ai pagamenti fatti (i) a determinati titolari di quote secondo la legge sul CRS (le "Reportable Person") e (ii) alle persone controllanti di determinate entità non finanziarie ("NFE") considerate esse stesse Reportable Person. Come esposto dettagliatamente all'articolo 4 alla legge sul CRS, queste informazioni includono dati personali legati alle Reportable Person.

Ai sensi della legge sul CRS, il fondo può essere chiamato a riferire annualmente all'autorità fiscale lussemburghese il nome, l'indirizzo, lo/gli Stato/i di residenza, il/i TIN nonché la data e il luogo di nascita di i) ogni singola Reportable Person titolare di un conto ; ii) in caso di una NFE passiva ai sensi della legge sul CRS, di ogni singola Controlling Person che è anche una Reportable Person. Queste informazioni possono essere comunicate dall'autorità fiscale lussemburghese alle autorità fiscali straniere.

Informazioni concernenti la protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del CRS

Ai sensi della legge sul CRS, le istituzioni finanziarie ("IF") lussemburghesi sono tenute a comunicare all'autorità fiscale lussemburghese informazioni concernenti le persone oggetto di comunicazione secondo la definizione contenuta nella legge sul CRS.

In qualità di IF lussemburghese soggetto all'obbligo di comunicazione, il fondo è il controllore dei dati ed elabora dati personali dei titolari delle quote e delle controlling person in qualità di persone oggetto di comunicazione ai fini della legge sul CRS.

In questo contesto al fondo può essere richiesto di comunicare all'autorità fiscale lussemburghese il nome, l'indirizzo di residenza, il/i TIN, la data e il luogo di nascita, il(i) paese(i) di residenza fiscale, il numero di telefono, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto in una giurisdizione all'estero, il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato al titolare delle quote in relazione al conto, nonché qualsiasi altra informazione rilevante richiesta dalle leggi applicabili di i) ogni persona oggetto di comunicazione titolare di un conto e ii) nel caso di una NFE passiva secondo il significato della legge sul CRS, di ogni controlling person che è anche una persona oggetto di comunicazione (i "dati personali CRS").

I dati personali CRS relativi ai titolari delle quote o alle controlling person saranno comunicati all'autorità fiscale lussemburghese dall'IF soggetto all'obbligo di comunicazione. L'autorità fiscale lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, di dati personali CRS alle autorità fiscali competenti di una o più giurisdizioni a cui tali dati devono essere comunicati. Il fondo elabora i dati personali CRS concernenti i titolari delle quote o le controlling person unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali del fondo previsti dalla legge sul CRS.

Si informano in particolare i titolari delle quote e le controlling person che alcune operazioni da essi eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

I dati personali FATCA possono essere elaborati anche dalle persone preposte all'elaborazione dei dati del fondo ("persone preposte all'elaborazione"), che nell'ambito dell'applicazione del CRS possono includere la società di gestione del fondo e l'amministrazione centrale di quest'ultimo.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun titolare di quote o ciascuna controlling person fornisca al fondo i dati personali CRS, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di ciascun titolare di quote, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta del fondo, ciascun titolare di quote è tenuto a fornire al fondo tali informazioni. La mancata comunicazione di tali informazioni entro i termini prescritti può comportare la notifica del conto all'autorità fiscale lussemburghese.

Sebbene il fondo si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad esso assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul CRS, esso non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se il fondo diviene soggetto a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul CRS, il valore delle quote può subire perdite materiali.

A ogni titolare di quote che omette di adempiere alle richieste di documentazione del fondo possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte al fondo dalla legge sul CRS (fra cui una multa fino a 250.000 euro o fino allo 0,5 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere dichiarate, ma non inferiore a 1.500 euro) e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultimo da parte del titolare delle quote. Il fondo può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le quote di tale azionista.

Si raccomanda ai titolari delle quote di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul CRS sul proprio investimento.

I dati personali CRS saranno elaborati secondo le disposizioni contenute nell'informativa sulla protezione dei dati che sarà messa a disposizione nel modulo di richiesta fornito dal fondo agli investitori.

Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti

Almeno il 51 per cento (o il 25 per cento) del valore del comparto in questione deve essere investito in via continuativa in strumenti azionari qualificati (secondo la definizione fornita sotto).

Sono "strumenti azionari qualificati":

- azioni di una società (ad es. una società a responsabilità limitata) che non si qualifica come fondo d'investimento (secondo la definizione fornita sotto) ed è ammessa alla negoziazione in borsa o è quotata su un mercato organizzato;
- azioni di una società che non si qualifica come fondo d'investimento (secondo la definizione fornita sotto) o società immobiliare (secondo la definizione fornita sotto) ed
 - è domiciliata in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato aderente all'accordo per lo Spazio Economico Europeo ed è soggetta all'imposta sui redditi delle società senza esserne esonerata o
 - è domiciliata in un altro Stato ed è soggetta all'imposta sui redditi delle società in questo Stato in base a un'aliquota pari almeno al 15 per cento senza esserne esonerata;
- interessi in fondi azionari (secondo la definizione fornita sotto), nella misura del 51 per cento del valore di tali interessi e
- interessi in fondi misti (secondo la definizione fornita sotto), nella misura del 25 per cento del valore di tali interessi.

Con "fondo d'investimento" si intende una qualsiasi delle seguenti entità:

- organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, senza essere escluso dal relativo ambito di applicazione;
- qualsiasi fondo d'investimento alternativo (FIA) soggetto alla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE), senza essere escluso dal relativo ambito di applicazione;
- organismi d'investimento collettivo che limitano il numero di investitori a uno, ma soddisfano tutti gli altri criteri per qualificarsi come FIA; e
- società che non possono essere attive operativamente e non sono soggette, né esentate, dalla tassazione;

a meno che non si qualifichino come

- REIT secondo la sezione 1 paragrafo 1 o la sezione 19 paragrafo 5 della legge tedesca concernente i REIT;
- società d'investimento secondo la definizione contenuta nella sezione 1 paragrafo 1a della legge tedesca in materia di società d'investimento;
- società d'investimento di capitale che, nell'interesse pubblico e utilizzando fondi propri o con il supporto del governo, investe in partecipazioni; o
- una partnership, salvo il caso in cui si tratti di un OICVM.

Con "**società immobiliare**" si intende qualsiasi società o partnership che, in virtù del suo statuto o accordo di società a responsabilità limitata, può acquistare unicamente immobili e diritti di tipo immobiliare nonché impianti e attrezzature richiesti per la loro gestione.

Con "**fondo azionario**" si intende un qualsiasi fondo che, secondo la propria politica d'investimento, investe in via continuativa almeno il 51 per cento del suo valore in strumenti azionari qualificati.

Con "**fondo misto**" si intende un qualsiasi fondo che, secondo la propria politica d'investimento, investe in via continuativa almeno il 25 per cento del suo valore negli strumenti azionari qualificati. Il 9 dicembre 2014 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la Direttiva 2014/107/UE, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, che ora impone lo scambio automatico.

21. Principali soggetti

Società di gestione

Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Lussemburgo

Consiglio di amministrazione

- Josef H. M. Hehenkamp
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA,
Zurigo
- Rudolf Kömen
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo
- Thomas Nummer
Independent Director, Lussemburgo
- Daniel Siepmann
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg)
S.A., Lussemburgo

Banca depositaria

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180
Lussemburgo

Revisore contabile del fondo

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Lussemburgo

Consulente legale

Clifford Chance, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Lussemburgo

Amministrazione centrale

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

22. Comparti

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund

Obiettivo e politica d'investimento

Questo comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio in società che hanno la propria sede o che svolgono una parte prevalente della loro attività in Italia, e che sono caratterizzate da elevata redditività, solida struttura finanziaria e conduzione aziendale di successo.

Ciascun comparto può inoltre investire fino a un terzo del suo patrimonio in azioni e titoli a contenuto azionario, nel rispetto dei limiti d'investimento fissati al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti".

Il comparto investirà fino al 51 per cento del suo patrimonio netto complessivo in investimenti azionari qualificati.

Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva del comparto verrà calcolata in base all'approccio fondato sugli impegni (commitment approach).

Profilo dell'investitore tipico

Questo comparto è adatto agli investitori con un'elevata propensione al rischio e un orizzonte d'investimento di lungo termine che desiderano investire in un portafoglio di titoli azionari di società con sede in Italia.

Idoneità ai fini del PIR

Le quote del comparto sono incluse fra gli investimenti idonei che saranno detenuti in un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della legge italiana sul bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11 dicembre 2016). Il comparto investe almeno il 70 per cento del suo portafoglio in strumenti finanziari (azioni e strumenti del mercato monetario), siano essi negoziati o meno su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, emessi da o stipulati con società con sede in Italia o in uno Stato membro dell'UE o del SEE con un'organizzazione stabile in Italia. Almeno il 21 per cento del portafoglio del comparto sarà composto da società non incluse nell'indice FTSE MIB o in un altro indice equivalente. Il comparto non può investire più del 10 per cento del portafoglio in strumenti finanziari emessi da o stipulati con la stessa società, o con società appartenenti allo stesso gruppo, o in depositi di liquidità. Il comparto non può investire in strumenti finanziari emessi da società che non hanno la propria sede in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Idoneità per i PEA ("plans d'épargne en actions")

Il comparto investe almeno il 75 per cento del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli a contenuto azionario emessi da società (i) che hanno la propria sede legale in uno Stato membro dell'UE o in un altro Paese che, in qualità di firmatario dell'accordo per lo Spazio Economico Europeo, abbia sottoscritto una convenzione con la Francia relativamente all'assistenza amministrativa per la lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale, e (ii) che sono soggette a una tassazione equivalente a quella prevista dall'imposta sulle società in Francia.

Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato Credit Suisse (Italy) S.p.A., Via Santa Margherita 3, 20121 Milano in qualità di gestore degli investimenti affinché si occupi della gestione di questo comparto.

Sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere presentate in forma scritta all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare tali richieste entro le ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) del giorno lavorativo bancario precedente al giorno di valutazione in qualsiasi giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute dopo tale orario limite vengono considerate come pervenute prima delle ore 15:00 del giorno lavorativo bancario seguente.

Il pagamento del prezzo di emissione deve essere effettuato entro il giorno lavorativo bancario successivo al giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo di emissione delle quote. Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote sarà effettuato entro un giorno lavorativo bancario dal calcolo dello stesso.

Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Il valore del patrimonio netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore del patrimonio netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per

quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

In circostanze di carattere eccezionale, la società di gestione potrà, nell'interesse dei titolari delle quote, decidere di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tale caso la società di gestione informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote".



Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo
www.credit-suisse.com